L' INDICATORE

GIURIDICO E DOTTRINALE

DELLA

LEGGE DE' 29 DICEMBRE 1828

Su la spropriazione forzata degl' immobili e graduazione de' creditori

OVE

SONO ENUNCIATE LE *SOVRANE E MINISTERIALI DISPOSIZIONI*, LE DECISIONI DELLE CORTI PATRIE E STRANIERE, CHE NE FISSANO LA *GIURISPRUDENZA* E LE PIÙ IMPORTANTI *OSSERVAZIONI* DEL SIG. CAFARO.

PER L' AVVOCATO

IPPOLITO MASTANTUONI



NAPOLI

A spese dell' Autore

1840





TITOLO PRIMO

Della espropriazione forzata degli immobili e de' dritti reali immobiliari.

§. I.

Della espropriazione forzata degl' immobili.

ART. 1.° ✝ 755.

(Redazione migliorata)

Il pegnoramento degl' immobili sarà preceduto da un precetto fatto alla persona, o nel domicilio del debitore. In principio della copia del precetto da rilasciarsi al debitore sarà trascritta copia intera del titolo, in forza del quale si vuol fare il pegnoramento; e qualora tal titolo si trovi già notificato, basterà enunciarlo semplicemente nell' atto, facendovi menzione della precedente notificazione.

Nell' atto del precetto il debitore, allorchè abiti altrove, dovrà fare elezione di domicilio nel comune di residenza del Tribunale, che deve conoscere del pegnoramento; e vi si dovrà enunciare che, mancando il debitore di pagare, si procederà al pegnoramento de' suoi immobili.

L' usciere nello stesso giorno dovrà lasciare nella municipalità del Comune ove ha eseguito l' atto, una seconda copia del precetto, e fare apporre sull' atto originale il visto dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, facendo menzione nell' atto medesimo di tale adempimento.

Giureprudenza

1.° Il titolo autentico ed esecutivo è sufficiente per la espropriazione forzata, non essendovi bisogno della Sentenza (*Agresti. Vol. 2 pag. 250*)

2.° Qual Giudice deve adirsi su le opposizioni ad un preventivo per pegnoramento di stabili in forza di atto autentico per estaglio corrente? La G. C. difformemente alle conclusioni del P. M. à deciso pel Giudice Regio (*Agresti - Vol. 2 pag. 247*)

3.° Sebbene il debitore sia incarcerato, può notificarsi il precetto al suo domicilio reale (Decis. della Corte di Parigi - *Dalloz - Gior. delle Udienze - pag. 128 Ediz. Italiana.*)

4.° Il cessionario di un credito di unita al titolo, deve notificare nel precetto la copia del titolo di cessione, sotto pena di nullità (*Corte di Metz - Ivi - pag. 135.*)

5.° È nullo il pegnoramento ove il titolo non sia rivestito della formola esecutiva sebbene la copia di questo titolo, fosse stata rilasciata in epoca che la legge non richiedeva questa solennità (*Corte di Rennes - Ivi - pag. 103.*)

6.° Non si può dal terzo possessore fare veruna opposizione al preventivo se pria non siegua la intimazione a lui (*Corte di Besanzon - Ivi pag. 181.*)

7.° Il tutore non deve esser munito di autorizzazione perchè possa procedere alla espropriazione de' beni appartenenti al debitore del suo pupillo (*Corte di Brusselles - Sirey pag. 99.*)

8.° Il concorso del marito in una spropriazione tien luogo di autorizzazione alla moglie che vi prenda parte (*Ivi*)

9.° Sul precetto che si notifica alla persona del debitore deve apporsi il *visto* dal Sindaco del luogo, ove gli vien consegnato l' atto, qualora sia molto lungi dal domicilio reale (*Corte di Cassaz. - Ivi*)

10.° Il titolo in virtù del quale si va alla spropriazione dev' essere essenzialmente esecutivo, e la nullità per tal motivo può essere elevato di uffizio ; quindi si può

dal magistrato di uffizio pronunziare la nullità di una espropriazione per essere seguita in virtù di sentenza contumaciale della cui perenzione si quistiona per non essere stata eseguita fra' sei mesi dalla sua pronunziazione (*Agresti - Vol. 3. pag. 242.*)

11.° Per effetto della massima adottata dalla G. C. civile di Napoli, che il dritto ipotecario creditorio è ristretto ad ottenere il pagamento, e non accorda alcuna prelazione all' acquisto del fondo, il precetto deve essere notificato al debitore che abbia alienato i fondi ipotecati, dopo 30 giorni si dirige l' azione contro il terzo possessore, il quale facendo al creditore l' offerta del credito per lo quale incominciava a procedere, toglie la facoltà di espropriare (*Ivi - Vol. 6.° pag. 283.*)

Osservazioni

» Le formalità dell' art. sono a pena di nullità.
» Il precetto può essere intimato nel domicilio eletto per la esecuzione dell' atto in virtù del quale si agisce; ma non potrebbesi intimarlo nel domicilio eletto per la condanna. Il precetto è il primo atto della esecuzione, che forma un giudizio separato da quello della condanna.

» Qualora debbesi per la spropriazione agir e contra » l' erede del debitore, il creditore per fare il precetto, » non deve attendere, che scorrano i termini a deliberare » e fare l' inventario : ma può usare della facoltà accor- » data all' art. *153 L. 29 Dic. 1828. Espropr.*; egli » però deve sempre intimare anticipatamente all' erede o » all' amministratore il titolo a' termini dell' art. *797* » *LL. cc.*

» Il titolo debbe esser copiato per intero non esclusa » la formola esecutoria. La mancanza di questa menereb- » be a nullità, poichè mancherebbe alla copia del titolo, » che si notifica la forma cui soltanto la Legge attribui- » sce la virtù della esecuzione forzata, e relativamente » al debitore la copia che gli si rilascia tien luogo di » originale.

» Il domicilio eletto nel preventivo serve solo per » quest' atto, per gli atti ulteriori della spropriazione do- » po il pegnoramento, bisogna attenersi al domicilio elet- » to nel pegnoramento, di cui si parla nell' art. 4. num. 7.

» La formalità della copia da lasciarsi nella cancel- » leria comunale tende ad assicurare che l' usciere abbia » egli adempire l' atto, parmi non è necessario di tra- » scriversi copia del titolo.

ART. 2.° + 759

(Redazione migliorata con riforme)

Non si potrà procedere al pegnoramento, se non trascorsi 30 giorni dopo il precetto. Qualora il creditore lascerà decorrere più di novanta giorni trà l precetto e il pegnoramento, sarà tenuto di reiterare il precetto, giusta la forma del precedente articolo, pria di procedere al pegnoramento, per lo quale dovranno serbarsi sempre i termini stabiliti nel presente articolo.

» Le disposizioni sono a pena di nullità.

» Il termine fissato per giorno e non per mese ri-
» muove la difficoltà circa il modo da computare il mese.

» Se il debitore faccia opposizione al precetto, e la
» discussione di questa faccia scorrere il termine utile per
» lo pegnoramento, il creditore, può dopo rigettata con
» sentenza o con decisione passata in giudicato, proce-
» dere al pegnoramento senza nuovo precetto.

» La regola del presente articolo circa il termine uti-
» le per fare il pegnoramento, non risguarda il pegnora-
» mento suppletorio, di cui è parola nell'art. 100 di
» questa Legge, perciocchè essendo quest' atto incidente
» della medesima procedura di espropriazione si riattacca
» sempre alla procedura principale, e perciò non fa d'uo-
» po di altro precetto.

» Nel caso che si debba procedere contro il terzo
» possessore, i trenta giorni di grazia pel pegnoramento,
» si contano dal giorno in cui il precettò fatto al debito-
» re viene denunciato al terzo possessore col precetto al
» medesimo di pagare o di rilasciare l'immobile. Dallo
» stesso giorno ancora debbono contarsi i novanta giorni
» utili pel pegnoramento. Il terzo possessore nel sogget-
» to caso rappresenta il debitore, ed in suo danno si
» eseguono le procedure; quindi debb' essere trattato co-
» me il debitor principale.

» Basta che il processo verbale del pegnoramento sia
» incominciato prima del termine di 90 giorni; poco im-
» porta, se proseguito senza interruzione si compia dopo
» il detto termine.

Art. 3.° + 756.

(Redazione ritoccata)

Il creditore istante potrà far pegnorare non solo per la capienza del suo credito, ma per quanto crederà necessario, onde soddisfare anche i creditori che lo precedono di tempo e di dritto e le spese, non escluse quelle della trascrizione del pegnoramento.

Giureprudenza

1.° Il creditore ipotecario non iscritto può far procedere al pegnoramento degl' immobili del suo debitore, poichè la inscrizione tende solamente a stabilire il grado dell' ipoteca e darvi effetto relativo a' terzi. (*Dalloz - Vol. XI Corte di Lione pag. 98*)

2.° Il tesoro non ostante il suo privilegio su' frutti e le rendite, può spropriare il debitore per lo pagamento delle contribuzioni dirette (*Idem - di Cassaz. - pag. 394.*)

3.° Il creditore nel caso d' insufficienza del fondo ipotecato può far pegnorare altri fondi che non lo sieno stati, quando quel fondo ipotecato siasi asserito di proprietà del debitore nell' atto non lo era (*Agresti - Vol. 6 - pag. 358.*)

4.° Si può da un creditore che abbia fat-

to a danno del debitore sequestri presso terzi, pegnoramento di mobili ec. spropriarne gl'immobili benanche senza essere obbligato preventivamente a render conto delle somme riscosse mercè altri mezzi (*Dalloz Vol. XI- Corte di Colmar - pag. 104.*)

5.° Si può pegnorare l' immobile indiviso fra due condomini, senza dimandarne la divisione, quando il debito sia comune, e la ipoteca sia su l' intero fondo. (*Idem - Corte di Brusselles - pag. 85.*)

6.° Nella esistenza di una deliberazione del Consiglio di famiglia comprovante la vendita de' mobili di un minore, che non sono stati sufficienti a pagare il debito, non è necessaria la precedente escussione. (*Idem. Idem pag. 98.*)

7.° Non è necessaria la precedente escussione de'crediti del minore per procedersi al pegnoramento de' suoi immobili. (*Agresti - Vol. 8. pag. 86.*)

8.° Il magistrato non può autorizzare il creditore a pegnorare anche suppletoriamente beni non ipotecati col titolo creditorio. (*Agresti - Vol. 3 pag. 81.*)

» Lo spirito dell' art. è di non esporre l' aggiudica-
» tario a soffrir molestie per azioni ipotecarie, non pe-
» gnorando stabili sufficienti per tutt' i creditori iscritti
» precedentemente.

ART. 4.° + 760.

(Redazione migliorata con aggiunte. Negli art. 4 e 5, sono con più precise rilevate le cose che debbono esprimersi nel processo verbale di pegnoramento.)

Nel procedere al pegnoramento degl' immobili, l' usciere non sarà assistito da' testimonj. Il processo verbale, che ne redigerà, oltre le formalità prescritte per le citazioni, ne' numeri 1 e 2 dell' art. 153 L. proc. dovrà contenere le seguenti indicazioni, cioè :

1.° La enunciazione della sentenza, od altro titolo in forma esecutiva, in virtù del quale si agisce, del pari che la data del precetto di pagamento fatto al debitore ;

2.° L' accesso dell' usciere nel luogo ove son siti gl' immobili pegnorati ;

3.° La natura degl' immobili medesimi, del pari che il circondario, il comune, la strada, o contrada ove son siti ;

4.° La designazione de' limiti e de' confinanti che li circoscrivono, se sieno edifizii ; e qualora sieno fondi rustici la designazione anche della estensione approssimativa de' diversi pezzi di terreno, de' fabbricati che in esso esistono, e dell' uso cui questi son destinati ;

5.° La copia intera del catasto fondiario per ciascun immobile pegnorato :

6.° Il Tribunale, innanzi a cui si procederà per la espropriazione ;

7.° La costituzione del Patrocinatore presso cui s' intenderà eletto di dritto il domicilio del creditore pel giudizio di spropriazione.

Giureprudenza

1.° Quando vi sia in una espropriazione contro il tutore possibilità d' interesse opposto tra lui e il minore, come nel caso che questi ne sia creditore, quegli non può rappresentarlo (*Agresti - Vol. V pag. 168.*)

2.° Nel caso di opposizione d' interessi, la nomina del tutor surrogato dev' esser provocata dal creditore, e non dal debitore. Le spese son prelevate dal prezzo dell' aggiudicazione. (*Agresti - Vol. I - pag. 376.*)

3.° I bestiami dati a soccio, sementi foraggi, letame ec : presumonsi di dritto compresi nel pegnoramento del fondo o nella vendita, abbenchè non menzionati nel verbale, e facendosi la vendita in dettaglio appartengono alla parte del fondo, che per la sua natura ne deve aver l' uso. (*Dalloz - Vol. XI. Corte di Riom - pag. 83.*)

4.° Non si può procedere al pegnora-

mento de' stabili contra gli eredi del debitore se pria non siano notificati loro i titoli di credito sotto pena di nullità. (*In Corte di Rennes - pag. 103.*)

5.° È nullo il pegnoramento fatto al debitore, quando il creditore abbia certa scienza che il fondo pegnorato trovisi in mani aliene. (*Idem - Idem - pag. 329.*)

6.° Se l' usciere indica nel verbale di pegnoramento che i beni si posseggono dal debitore, nell' atto lo sieno legalmente dal fittajuolo, il pegnoramento è nullo. (*Idem - Corte di Riom: pag. 165.*)

7.° Non è nullo il verbale di pegnoramento se abbracci beni oltre quelli del debitore. (*Idem - Corte di Nimes - pag: 166.*)

8.° Gli errori di estensione de' fondi provvenienti dal non averli il debitore fatti riportare nel ruolo fondiario, non annullano il pegnoramento. (*Idem - Corte di Agen- pag. 168.*)

Osservazioni

» L'articolo commina la nullità alle forme prescritte.
» Nel pegnoramento è indispensabile portare tutta la
» possibile precisione. Provvidamente quindi la Legge à
» determinato con chiarezza tutto ciò che deve notarsi in
» un processo verbale di pegnoramento. Non si saprebbe

» dunque mai abbastanza raccomandare agli uscieri l' e-
» satto adempimento di quanto è prescritto in questo e nel
» seguente articolo ; anche perchè ogni inesattezza potreb-
» be far sorgere delle dispute , ed esporli a responsabili-
» tà pe' danni-interessi , con sottoporli a *giudizio di*
» *falso*.

ART. 5. ✝ 760.

(Ved. l' art. precedente)

L' usciere nel processo verbale di pegnoramento dovrà enunciare anche i nomi cognomi de' coloni e de' conduttori, qualora vi esistano , e si conoscono ; altrimenti esprimerà in generale se son locati, oppure in amministrazione , o abbandonati.

In oltre nel descrivere gl' immobili l' usciere avrà cura di enunciarvi anche tutti gli accessorii apparenti, come muri, fossi, siepi, recinti ed altre cose simili, che tendono a meglio designarli , e ad agevolarne la ricognizione , come anche le altre particolarità interessanti di cui abbia potute raccogliere notizia in qualunque modo.

Se l' immobile pegnorato sia riportato nel catasto provvisorio sotto forma antica, che abbia sofferto poi cangiamento o alterazione, ovvero vi si trovi erroneamente descritto, o finalmente non vi si trovi affatto notato, l' usciere inserirà nel processo verbale di pegnoramento, facendovi le corrispondenti avvertenze , l' estratto del catasto secondo lo stato antico, o il certificato negativo del sindaco del comune, o della direzione delle contribuzioni dirette della Provincia o Valle rispettiva , ed il creditore istante dovrà domandarne l' apprezzo, giusta l' art. 35 in fine.

Osservazioni

» Le indicazioni e le circostanze che si richiedono
» con questo articolo, perchè non possono aversi sempre
» esatte non menano a nullità per la di loro omissione.

» La disposizione dell' ultimo paragrafo dell'articolo
» debbe intendersi per *cangiamento* o *alterazione*, che
» possa produrre varietà nel prezzo dell'immobile; per
» esempio se da aratorio si fosse cangiato in oliveto ec.

ART. 6. ✝ 761

(Redazione migliorata)

Pria che l' usciere presente alla formalità del registro il processo verbale di pegnoramento, dovrà lasciarne copia intera nella Cancelleria del Comune, ove sono rispettivamente siti gl' immobili pegnorati che sieno tra loro staccati ed indipendenti.

Qualora gl' immobili situati in più comuni formino parte di una medesima tenuta e amministrazione rurale, la copia dell' atto di pegnoramento sarà lasciata nella cancelleria del Comune ov' esistono i fabbricati, ed in mancanza di questi nella Cancelleria del Comune ove esiste la parte di beni, cui viene rispettivamente attribuita una maggiore rendita sul catasto fondiario.

I Sindaci de' detti comuni, o chi ne faccia le veci, apporranno il loro visto in piedi del processo verbale originale, in cui l' usciere dovrà fare espressa menzione della copia da lui rilasciata nella Cancelleria del Comune rispettivo.

« Le disposizioni sono a pena di nullità. »

« I fondi *staccati* e *indipendenti* sono quelli che » formano una sola tenuta indivisibile. »

« Se il Sindaco o l'Eletto o il Decurione più an- » siano fossero congiunti del creditore pegnorato nel gra- » do in cui la legge vieta loro di far da testimoni, cioè » fino al quarto grado civile inclusivamente, non potreb- » bero essi vistar l'atto. In questo caso lo dovrebbe esse- » re dal funzionario non ricusabile. »

« Il sindaco nel visitare l'atto deve pur dichiarare » di essersi ricevuta la copia.

» Il termine fra il quale l'usciere deve lasciare nel- » la Cancelleria Comunale la Copia è di due o di quat- » tro giorni computabili a norma dell'art. 45 n. 1, e » 51 Leg. 21 Giugno 1819. »

« In ritardo in ciò porta la pena di un'ammenda » di duc. sei contro l'usciere. »

ART. 7. ┼ 765.

(**Riformato; si è tolto il termine perentorio per la denunzia del pegnoramento, che ora non deve trascriversi prima di denunnunziarsi.**)

Il processo verbale di pegnoramento sarà in seguito denunziato in copia alla persona, o nel domicilio del debitore con atto il quale contenga citazione a comparire innanzi al Tribunale, ad oggetto di procedersi agli atti di espropriazione. L'usciere fra le 24 ore seguenti tal notificazione, e pria di presentare alla formalità del registro l'atto di denunzia, ne lasce-

rà altra copia nella Cancelleria del Comune, ove avrà eseguita la denunzia medesima, e farà apporre in piedi dell' atto originale il visto dal Sindaco, o da chi ne fa le veci.

Giureprudenza

La denunzia del pegnoramento deve farsi direttamente al tutore, e non già al minore pegnorato nel domicilio del tutore, in tal caso è nulla (*Dalloz Vol. XI-Corte di Corsica-pag. 184.*

Osservazioni

La denunzia è a pena di nullità.

Si è adottata la forma delle citazioni, perchè la denunzia può dirsi la introduzione del giudizio, ed oltre a ciò essa o contiene la dimanda del creditore per l'apprezzo, o vale interpellazione al debitore per dimandare l'apprezzo giusta gli art. 35 e 102 § 1°. sul che il Tribunale deve provvedere secondo gli art. 103 e seg.

La citazione deve contenere la chiamata fra i termini ordinarii stabiliti nell'art. 166 Lpc. ? questi termini si debbono calcolare su la norma del citato articolo, quando il creditore spropriante domanda egli l'apprezzo, e debbono nel caso opposto calcolarsi colla norma dell'art. 102 di questa Legge, che fissa il termine per dimandare l'apprezzo.

Le ore 24 seguenti la denunzia si debbono calcolare civilmente, e non naturalmente.

La denunzia può notificarsi nel domicilio eletto per

la esecuzione dell' atto, poichè questo domicilio tien sempre luogo del domicilio legale [*Delvincourt.tom. 1°. pag. 338 ; Carrè, quist. 2270.*]

ART. 8. + 762.

(Riformalo. Si è aggiunto un termine perentorio per la trascrizione contemporanea del pegnoramento e della denunzia).

Fra otto giorni dalla denunzia del pegnoramento più un giorno per ogni 15 miglia di distanza fra il domicilio del debitore, ed il luogo ove risiede l' uffizio della Conservazione delle ipoteche della Provincia, o Valle in cui sono siti gl' immobili pegnorati, doyranno trascriversi gli atti del pegnoramento e della denunzia al debitore in un registro apposito che si terrà nell' uffizio medesimo.

Giureprudenza

1°. La sentenza che ordina la cancellazione di un pegnoramento eseguito per effetto di giudicato di condanna a rendiconto, per essersi già dato il conto è appellabile fra tre mesi e non fra 10 giorni. (*Agresti - Vol. 5. pag. 183.*

2°. Per essere la trascrizione il vero atto equipollente della iscrizione, il creditore non iscritto, ma che abbia trascritto il pegnoramento pria della iscrizione di altro creditore, debbe aver la preferenza. (*Idem. - Vol. 1°. pag. 387... Vol. 8. pag. 302.*

Osservazioni

Il termine della trascrizione è di rigore; mena a nullità.

Il periodo utile per proporre la nullità dipendente dall'inadempimento della trascrizione nel termine stabilito, dura nell'interesse del debitore per sei giorni dalla intimazione, e pe' creditori fino alla aggindicazione preparatoria, poichè trattasi di atto compreso nella disposizione dell'art. 136. Se si annulla la procedura per tale inadempimento, deve ricominciarsi dalla denunzia nuovamente, e ciò importa, che se nell'intervallo il debitore avesse alienato l'immobile, l'alienazione sarebbe valida, e soltanto soggetta all'azione ipotecaria.

Secondo lo spirito della presente legge l'atto di pegnoramento è considerato come un atto traslativo di proprietà; la sua trascrizione quindi segna il termine che chiude il tempo utile per conservare dritti ipotecarii acquistati sull'immobile pegnorato anteriormente alla denunzia del pegnoramento [arg. art. 12 e 26].

Se la denunzia del pegnoramento fosse fatta al debitore in luogo diverso dal suo domicilio, la distanza dovrebbe sempre calcolarsi dal luogo del domicilio per l'aumento dei giorni utili.

ART. 9. ┼ 763.

(Redazione migliorata)

Qualora gli atti del pegnoramento e della denunzia non possono trascriversi nel momento in cui verranno presentati, il Conservatore sugli originali esibitigli farà menzione del giorno, dell'ora, del mese e dell'anno in cui saranno depositati nel suo uffi-

zio gli atti sud.; *come anche del numero d' ordine del registro de' depositi, e rilascerà alla parte il corrispondente riscontro à termini dell' art.* 2101 LL. cc. *Se nello stesso giorno fossero esibiti più pegnoramenti sul medesimo immobile, dovranno trascriversi gli atti del pegnoramento, e denunzia i primi presentati.*

Supplemento

I Procuratori del Re debbono vigilare per la osservanza del Real Decreto de' 7 di questo mese, che stabilisce i registri da tenersi negli uffizii della Conservazione delle Ipoteche per la trascrizione degli atti di spropriazione e determina i dritti da esigersi per tale oggetto. Min. 18 Luglio 1829.

Osservazioni

Si vede aggiunta la designazione del num. d' ordine del registro de' depositi.

Per tal modo si è prevenuta ogni frode e intrigo o rifiuto mal fondato.

ART. 10.

(Nuovo. Questa disposizione contiene il metodo onde eseguire l' art. 2111 LL. cc.)

Nel caso di pignoramento d' immobili situati in diverse Provincie o Valli, i quali facciano parte di una sola e medesima tenuta, che non possa dividersi senza depreziarla, gli atti di pegnoramento e di denunzia saranno trascritti nell' uffizio della Conservazione delle Ipoteche della Provincia o Valle, ove esistono rispettivamente gli immobili; ma dopo la tra-

scrizione i pegnoramenti saranno riuniti, e la procedura sarà portata innanzi ad un medesimo Tribunale a termini dell' art. 2111 LL. cc.

Della sentenza che ordinerà tal riunione sarà presa nota nel margine de' pegnoramenti nel rispettivo uffizio ove son trascritti.

Osservazioni

La rendita per fissare la competenza non può desumersi da altro che dagli Estratti del catasto.

ART. 11 §. 1°. ╋ 764

(Il paragrafo 1.° è di redazione migliorata ; il 2.° è aggiunto ad oggetto di assicurare la efficacia della rinuncia, la quale si renderebbe caduca se non fosse trascritta nel termine utile.)

Esistendo per lo medesimo immobile un precedente pignoramento, il conservatore scriverà il suo rifiuto in piedi del 2°., e vi enuncierà la data del primo pegnoramento trascritto, i nomi cognomi, le professioni, e le abitazioni o domicilio del pegnorante e del pignorato, il Tribunale avanti al quale si procede, il nome e cognome del Patrocinatore, che procede con la sua abitazione, la data della denunzia al debitor pegnorato e quella della trascrizione.

Nel tempo stesso il conservatore in margine del primo pegnoramento procederà notamento dell' altro rifiutato, enunciandovi il nome, cognome, l' abitazione del creditor nuovo pegnorante, e del suo Patrocinatore, la data del pegnoramento e della denunzia,

del pari che il nome, cognome e l'abitazione del pegnorato, farà menzione di tale adempimento in piedi del pegnoramento rifiutato.

Osservazioni

Se non ostante la esistenza di un pegnoramento trascritto, il Conservatore trascrivesse il 2°., questa trascrizione non sarebbe perciò nulla, bensì dichiarata inefficace tutta la procedura posteriore, ed il Conservatore sarebbe tenuto al ristoro di tutte le spese, e di tutt'i danni interessi cagionati al creditore pegnorante o a chiunque altro, a causa della sua inavvertenza, poichè la Legge non può permettere due procedure diverse su di un medesimo immobile pegnorato da due creditori.

Supplemento

Il Real Ministero di G. e G. di accordo con quello delle Finanze ha determinato che nella ultima colonna della leggenda stampata del Registro di formalità per la trascrizione degli atti di pegnoramento sopra stabili, alle altre menzioni sieno aggiunte quelle concernenti il rifiuto di trascrizione di un secondo pegnoramento, la notizia prescritta dall' art. 28 Leg. espr. forz. 29 Dic. 1828. Ã pur determinato che nei registri di pegnoramento, denunzia e trascrizione sia lasciato un maggior margine nella colonna destinata a trascrivere gli atti. [Min. G. e Giust. - 11 Marzo 1837].

ART. 12. ┼ 771.

(Redazione migliorata con aggiunta.)

Dal giorno in cui sarà denunziato il pegnoramento al debitore, questi non potrà alienare in qualsivoglia modo gl' immobili pegnorati, nè gravarli a qualunque titolo di alcun peso che ne deteriori il prezzo. Sarà quindi nullo di pieno dritto e senza bisogno di pronunziazione del Giudice qualunque atto di tal natura fatto dal debitore dopo della denunzia suddetta.

Giureprudenza

1°. L' alienazione in favore di un creditore espropriante di un cespite da lui pegnorato, seguita posteriormente alla intimazione degli affissi ad altri creditori, è oppur no valida nel dicostoro interesse? A 6 Feb°. 1830 la Supr. Corte di Giust. in Napoli ha annullata la decisione della 1. Cam. della g. Corte civ. che avea deciso per la negativa, la 2. Camera in grado di rinvio ne pronunziò valida l' alienazione. (*Agrest. Vol. 6. pag. 83)*.

2°. L' art. 692 Lpc. ┼ 12 e 16 L. espropr.) proibisce tassativamente la sola alienazione che volesse eseguire il debitore dopo la denunzia, e non toglie la proprietà dell' immobile al debitore, non lo priva della facoltà di stare in giudizio. La incapacità dialiena-

re non potrebbe pregiudicare i dritti de' terzi, nè privare il venditore non pagato (che rischia di perdere la cosa ed il prezzo) della facoltà per chiedere ed ottenere la risoluzione della vendita; risoluzione che sarebbe pronunziata, malgrado la resistenza del debitore e non già per causa di volontario consentimento di lui. (*Corte Reale di Lione - Causa Thomar e Monthubert - Vas. Vol. 1°. n°. 181*)

3°. Può oppur no sostenersi un pegnoramento, allorchè dedotto posteriormente dal debitor pegnorato il fallimento, ne sia stata dichiarata l'apertura in epoca anteriore al pignoramento, e il fallimento sia stato poi sciolto per mezzo di accordo omologato a riguardo di tutti gl' interessati con dichiarazione però di non essere obbligatorio pel pignorante?

Sciolto il fallimento in forza di un simile accordo potrà oppur no opporsi al pegnorante la nullità della iscrizione posteriore all'apertura del fallimento dal possessore de' beni per cessione ottenutane con detto accordo dal debitore e da' creditori? La Corte in opposiz. del P. M. à deciso per la nullità del pegnoramento e della iscrizione. (*Agresti Vol. 4 pag. 281*)

4°. La nullità della vendita fatta dopo la denunzia del pegnoramento può opporsi e dai

creditori, e dal compratore stesso. *(Dalloz-Vol. XI- Corte di Angers. pag. 203.*

Osservazioni

Il divieto dell' art. porta che il debitore non può disporre nè a titolo oneroso, nè a titolo gratuito dell' immobile.

Il divieto di alienare si estende anche alla costituzione delle ipoteche? Se la ipoteca è convenzionale, il creditore non può pretendere prelazione a' creditori cartularj per la distribuzione del residuo del prezzo; bensì egli deve concorrere con questi in contributo. Altrimenti sarebbe se la ipoteca fosse giudiziale; questa potrebbe ottener preferenza a' cartolarj, poichè la stessa si acquista per virtù della Legge indipendentemente dalla volontà della obbligazione del debitore.

Se la procedura del pegnoramento rimanesse sospesa per la dimanda di divisione, o vendita all' incanto, l' alienazione del fondo pegnorato sarebbe sempre nulla. [*Decisione della Corte di Lione de 28 Sett. 1810 Sirey. tom. 15 pag. 184*].

ART. 13 + 772 §. 2°.

(Redazione migliorata; Si è aggiunto il caso della rivendita in danno e la designazione del luogo, ove debbe farsi la notificazione)

Nondimeno l' alienazione degl' immobili potrà avere effetto quando pria dell' aggiudicazione difinitiva, anche in caso della rivendita in danno il primo acquirente offra una somma sufficiente per soddisfare il capitale, gl' interessi e le spese, tanto al creditore

istante sia o no ipotecario ed iscritto, quanto a tutt' i creditori iscritti sul fondo per ipoteche anteriori alla vendita, notificando loro contemporaneamente l' atto del deposito della somma offerta; e ciò senza pregiudizio di tutte le altre ipoteche che gravitassero su gl' immobili medesimi e che resteranno illese come di dritto. La detta notificazione potrà farsi anche nel domicilio de' patrocinatori costituiti da' creditori nel giudizio di espropriazione, ed in mancanza, in quello eletto nelle iscrizioni rispettive.

Osservazioni

Le formalità dell' offerta sebbene non prescritte a pena di nullità, pure perchè richieste imperativamente, sono condizioni essenziali alla validità, ed all' effetto dell' atto.

Le ipoteche, le quali rimangono illese sono quelle per crediti eventuali, e non esigibili, non che le ipoteche e i privilegii legati non iscritti.

ART. 14 + 772 §. 1°.

(Redazione migliorata con aggiunta per ispiegare il rango delle ipoteche pel denaro tolto a prestito.)

Qualora il denaro depositato per tale circostanza sia stato tolto a prestito, i mutuanti non avranno sull' immobile se non una ipoteca posteriore a quella degli altri creditori anteriori all' alienazione, i quali potrebbero inscriversi in tempo utile sull' immobile medesimo, ed a quelle della moglie, e de' minori, o interdetti, che nel tempo dell' alienazione gravitassero sullo stesso immobile, quantunque non ancora iscritte.

Osservazioni

Secondo lo spirito di questa Legge, nel soggetto caso le persone che danno il danaro per soddisfare i creditori iscritti, prendono rango dopo i creditori di qualunque natura anteriori all'alienazione, che potessero utilmente inscriversi, anche dopo la soddisfazione dei creditori, che trovansi anteriormente iscritti.

Con ciò la legge, à voluto togliere il mezzo onde indirettamente dare effetto all' alienazione che riguarda come nulla.

ART. 15 + 766 §. 2°.

(Riformato con aggiunte. Si è fissato il metodo per eseguire la vendita de' frutti.)

Quando gl' immobili pegnorati si tengono in amministrazione per conto del debitore, questi ne rimarrà in possesso fino alla vendita come sequestratario giudiziario, e in tal quantità sarà tenuto dal giorno della della denunzia in poi a render conto de' frutti degl' immobili e delle cose esistenti nel fondo, e che a' termini delle Leggi civili, *si considerano parti degl' immobili medesimi.*

Non pertanto ogni creditore potrà, sempre che lo creda utile fare eseguire la raccolta e la vendita dei frutti degl' immobili, pendenti nel tempo della denunzia, o posteriormente prodotti, ad oggetto di depositarsene il prezzo. La vendita di tali frutti si eseguirà con le formalità prescritte dagli art, 708, 709, 710, 714, 715, 716, 720 a 724 delle Leggi di proc. civile.

Osservazioni

Per la vendita dei frutti non è necessario l' atto di pegnoramento; basta farne una semplice ennunciazione negli affissi; ciò risulta chiaro dal § 2°. dell' art.

ART. 16 § 1°. + 766 §. 1°.
§ 2'. + 768

(Redazione ritoccata)

Dopo la denunzia del pegnoramento al debitore, questi non potrà conchiudere nuovi affitti, se non coll' autorizzazione del Giudice, ed inteso il creditore istante, e gli altri creditori che abbiano costituito Patrocinatore. I contratti che fossero fatti in contravenzione di tal divieto saranno dichiarati nulli. Il debitore non potrà neppure fare eseguire alcun taglio di bosco o di selva senza la detta formalità, nè fare alcuna deteriorazione negl' immobili pegnorati sotto pena de' danni-interessi a' quali sarà tenuto anche coll' arresto personale, oltre l' azione penale qualora vi sia luogo per gravezza delle circostanze.

Giureprudenza

1.° L' aggiudicatario à o pur no la facoltà di domandare la nullità degli affitti conchiusi dal debitore posteriormente alla denunzia del pegnoramento, senza le formalità legali? Affermativamente Gran Corte civ. di Nap. - 14 settembre 1838 - Causa - Caccaro e de Mercato (*Agresti Vol. 8. Pag. 349*)

2.° L' affitto dopo la trascrizione del pegnoramento è nullo ed obbliga il locatore al risarcimento di danni. (*Dalloz. Vol. XI. Corte di Rouen*, *pag.* 104)

3°. Per le indennità dovute al conduttore a causa della risoluzione della locazione fatta dopo la denunzia del pegnoramento, il locatore di età minore, vi è tenuto pel fatto del suo tutore.) *Agresti. Vol. 5 pag. 328.*) .

Osservazioni

Quid se il contratto fosse vantaggioso? Se tutt'i creditori concordamente ne domandano, l'annullamento, si debbe pronunziare; essendo discordi spetta al magistrato bilanciarne le circostanze per lo comune vantaggio.

L' aggiudicatario contro chi può sperimentare l'azione per lo ristoro de'danni per effetto di deterioramenti cagionati dal debitore, ovvero per la sottrazione degli accessorii dal medesimo commesso? Non vi è dubbio che in niun caso l' espropriante è tenuto a cosa alcuna, ma in rapporto all'aggiudicatario sembra doversi distinguere il caso delle deteriorazioni da quello delle sottrazioni; perchè per le prime sembra poter dimandare la riduzione del prezzo, qualora sieno state commesse prima dell'aggiudicazione, e per lo contrario debba diriggersi contra il debitore se dopo; per le seconde l' azione è contra del debitore, ma ciò non toglie che ove il prezzo non fosse distribuito, e il debitore fosse insolvibile e gli potesse dimandare che dal prezzo dell'immobile fosse prelevato l' impor-

po degli oggetti non consegnati, salvo a' creditori l'azione contra il debitore.

Non pare che possa negarsi questo dritto l'aggiudicatario, il quale potrebbe per l'art. 1456 LL. CC. domandare anche lo scioglimento del contratto per la non seguita tradizione della cosa venduta.

ART. 17 § 1°. + 769 § 1°.
§ 2°. + 769 § 3°.

(Redazione migliorata con aggiunta)

Quando gl'immobili pegnorati trovansi locati, se la locazione non abbia data certa anteriore al precetto di pagamento, i creditori, od anche l'aggiudicatario potranno dimandarne lo scioglimento.

Ancorchè la locazione abbia data certa anteriore al precetto di pagamento i creditori utilmente iscritti sugl'immobili locati per ipoteca anteriore alla locazione, i quali non rimanessero coverti col prezzo di valutazione degl'immobili pegnorati, potranno chiedere o lo scioglimento della locazione, ovvero la riduzione del termine della medesima, tutte le volte che tale locazione oltrepassi la durata di nove anni a contare dal principio dell'affitto: salvo però sempre l'azione per la nullità della locazione stessa per causa di dolo o frode.

Osservazioni

Se un debitore abbia fatto con data certa anteriore al precetto, degli affitti diversi pel medesimo immobile pegnorato da aver luogo successivamente, dovranno questi esser rispettati, ovvero se ne potrà domandare l'an-

nullamento? La Legge parla di condizioni che sono in esecuzione all'epoca del pegnoramento, le altre son nulle e i conduttori avran dritto contro il locatore pe' danni-interessi.

Se l'azione di annullamento si sperimenta durante la procedura di espropriazione si à come incidente, diversamente essendo principale, deve seguire le regole ordinarie.

Giureprudenza

1°. Allorchè il prezzo di un' aggiudicazione sia stato pagato a' creditori ipotecarii anteriori alla locazione, l' aggiudicatario potrà oppur no domandare lo scioglimento della locazione indistintamente, o lo potrà allora soltanto che la locazione oltrepasserà la durata de' nove anni, e che i creditori non sieno coverti col prezzo risultante da essa? La corte à giudicato per la riduzióne dell' affitto a nove anni. *(Agresti Vol. 1°. pag. 189)*

2°. Sciolto l' affitto per causa di aggiudicazione, il conduttore avrà o pur no dritto all' indennità in pregiudizio de' creditori del proprietario espropriato? La corte à giudicato per la negativa. *(Agresti Vol. 3°. pag. 135.)*

3°. Ne' soli casi espressi dall' articolo *1890 LL. cc.*, e che formano eccezione

alla regola, si paga ciò che viene indicato negli articoli 1591 e 1592: per ogni altro caso poi vale la regola generale prescritta dagli art. 1103, 1137, 1136, e 1451. (*Agresti Vol. 5 pag. 337.*)

Col pegnoramento denunziato restano sciolte benanche le anticresi. (*Idem Vol. 5 pag. 189.*)

Fra il creditor spropriante ed altro cui siensi delegate le pigioni del fondo pegnorato è prescritto il secondo, anche per la pigione scaduta dopo il pegnoramento. (*Agresti Vol. 5. pag. 163*)

ART. 18 + 769 §. 2.°

(**Riformato con utili dichiarazioni**)

In ogni caso di locazione i creditori potranno sempre sequestrare nelle mani de' coloni o conduttori le quantità da esse dovute per arretrato e corrente, senza pregiudizio delle azioni di nullità, di rescissione o di riduzione de' contratti, giusta i due precedenti articoli.

Giurisprudenza

1° Il sequestro di valori dovuti da' conduttori de' fondi pegnorati, e seguito nelle forme di pegnoramento sopra terzi, non è valido a danno del debitor pegnorato, ed a

favore della massa de' creditori. (*Agresti vol. 7 pag. 70*)

2° Il sequestro delle quantità dovute dal conduttore può oppur nò riguardarsi come atto di consenso ad un affitto nullo, perchè posteriore al pignoramento? negativamente. (*Agresti vol. 8 pag. 249 Gran Corte civ. di Napoli. Causa = Cuccaro e de Mercato — 14 settembre 1838*)

Osservazioni

» Il sequestro delle mercedi può farsi in qualunque
» caso di locazione, sia che abbia data certa, sia che non
» l'abbia, o che la data sia anteriore o posteriore al precet-
» to. Finchè i creditori non procedano alla immobilizzazione
» delle rendite, il debitore può esigerle validamente,
» senza esser tenuto a renderne conto, come pe' frutti.

ART. 19.

(L'articolo è nuovo; stabilisce il metodo della immobilizzazione della rendita permessa coll' art. 18.)

Il creditore che voglia fare tal sequestro dovrà notificare a' conduttori o coloni un atto contenente la enunciazione sommaria del pegnoramento fatto, denunziato e trascritto, giusta gli articoli 4, 5, 6, 7, e 8 e la citazione a comparire fra' termini ordinarii, innanzi al tribunale, ove si procede alla spropriazione, ad oggetto di farvi la loro dichiarazione.

Di quest' atto si dovrà prendere notamento nell' uffizio della conservazione delle ipoteche, nel mar-

gine dell' atto di pegnoramento degl' immobili precedentemente trascritto.

Osservazioni

» Le forme dell'atto sono a pena di nullità.
» L' atto di sequestro delle rendite nel caso della
» spropriazione è d' indole tutta diversa dal sequestro or-
» dinario, poichè rende immobile per virtù della Legge
» quel che di sua natura è mobile, ed è perciò che deb-
» be trascriversi.

ART. 20.

(Vedi l' art. precedente)

Per le dichiarazioni de' conduttori, o de' coloni si osserverà quanto è prescritto negli art. 661, 662, 663, 664, 665, e 666 delle Leggi di procedura civile, relativo alle dichiarazioni de' terzi sequestratarii.

Omettendo i conduttori, o coloni di fare tra il termine della citazione giusta l' art. 19 la loro dichiarazione, potranno essere astretti al pagamento delle mercedi per tutte le annate decorse, salvo a' medesimi il dimostrare ne' modi legali la regolare soddisfazione del debito.

Qualunque controversia che insorga su le dichiarazioni de' coloni, o conduttori, sarà portata dinanzi il tribunale che conosce della spropriazione.

Giureprudenza

1° Per le cause di estaglio in pendenza di un pegnoramento, il conduttore la cui dichiarazione sia contraddetta, avrà o pur

no dritto di esser giudicato dal giudice regio? Negativamente in difformità delle conclusioni del pubblico ministero. *(Agresti vol. 5° pag. 77).*

2° In simili controversie, il conduttore avrà o pur no dritto ad opporsi a pronunziazioni emesse in contumacia? Negativamente in opposizione del P. M. *(Ivi. Ivi).*

Osservazioni

» La disposizione della terza parte di questo articolo è una eccezione alla regola di competenza de' giudici di circondario.

ART. 21.

(Vedi l'art. 23)

La notificazione dell'atto prescritto nell'art. 19 produrrà di pieno dritto, e senza bisogno di sentenza il sequestro nelle mani de' conduttori, o coloni, di tutte le quantità da essi dovute per mercedi arretrate e correnti, delle quali saranno tenuti alla scadenza di far deposito nelle casse pubbliche.

Osservazioni

» Secondo la regola di questo articolo, il sequestro non à bisogno di essere convalidato dal giudice, se i conduttori non adempiono al deposito; vi possono essere astretti ma con sentenza del tribunale ad istanza di qualunque creditore e del debitore istesso.

ART. 22 §. 1.° + 767. 769 §. 2.°

(Redazione riformata e coordinata. Il paragrafo 2 è aggiunto : diffinisce gli effetti del concorso del sequestro colla immobilizzazione)

I frutti raccolti dal debitore dopo la denunzia del pegnoramento, nel caso dell'art. 15, e le mercedi o quote de' frutti dovuti da' conduttori o coloni, e sequestrate giusta l'art. 19 saranno considerate come parte dell'immobile pegnorato, ed il loro prodotto sarà distribuito unitamente al prezzo dello stesso come per legge nel giudizio di graduazione.

Nel caso che su' frutti o su le mercedi esistono sequestri fatti, o cessioni debitamente intimate, o accettate anteriormente alla denunzia del pegnoramento a' coloni o conduttori, giusta gli art. 18 e 19 faranno parte dell' immobile pegnorato, soltanto le quantità dovute per lo tempo posteriore alla denunzia medesima; e le altre pel tempo anteriore rimarranno soggette al sequestro, o alla cessione precedente come per dritto.

Osservazioni

» Nella liquidazione delle quantità, sembra essere
» nel voto della legge di seguirsi la proporzione aritmetica, secondo il numero de' giorni dell' affitto, poichè trattandosi di frutti civili, debbe seguirsi la norma stabilita nell' art. 511 LL. cc., quindi se siasi fatto un sequestro delle pigioni di una casa a 31 agosto, mentre l'affitto scade a 4 maggio seguente, il sequestro mobiliare trae la pigione di tre mesi e 26 giorni, e il sequestro per la immobilizzazione cade sopra i rimanenti mesi otto e giorni quattro.

ART. 23. § 2 + 766 § 2.

(Il paragrafo 1. è nuovo. Per esso si assicurano gli effetti del sequestro de' frutti e delle rendite. Il paragrafo 2. ha sviluppato la disposizione ch'era compresa negli art. delle leggi abolite).

Il debitore e i creditori potranno rispettivamente in ogni tempo astringere i conduttori o coloni sequestratarii ad eseguire il deposito delle somme scadute dopo il sequestro giusta l' art. 21 , ovvero la consegna de' frutti naturali od industriali dovuti per mercede delle locazioni , ad oggetto di vendersi e depositarsene il prezzo a norma dell'art. 15.

Potranno inoltre i creditori , sempre che il crederanno utile alla garentia de' proprii dritti , del pari che alla conservazione de' frutti o degl' immobili pegnorati far destinare dal Tribunale , inteso il debitore un amministratore giudiziario, tanto per l'amministrazione de' fondi non locati, quanto per la riscossione de' fitti , e per lo adempimento de' pesi. Questo amministratore sarà tenuto , ed in mancanza potrà essservi astretto anche coll' arresto personale a depositare nelle casse pubbliche le rendite percepite , dedotti gli esiti necessarii per l'amministrazione e per lo adempimento de' pesi.

Supplemento

I Procuratori del Re e i Presidenti, ciascuno nella linea di sue attribuzioni, debbono portare severa e compiuta vigilanza , onde sia rimosso l' abuso per indebite esazioni da parte di amministratori giudiziarii. Non debbono esser pagati dritti o somme maggiori di quel-

le che la provvidenza della legge ha stabilito, o che la giustizia può esigère. Si terrà conto esattissimo dal Ministro di ogni piccola trasgressione, onde provocarsi a danno de' colpevoli le corrispondenti misure di rigore giusta i dettami della legge. *(Minist. 18 maggio 1831).*

Moltiplici reclami pervenuti nella Real Segreteria di grazia e giustizia per la destinazione degli amministratori giudiziarii nelle cause di spropriazione forzata han determinato il Ministro a richiamare l' attenzione de' magistrati, perchè non così facilmente fossero accolte le dimande per tale destinazione, perchè la gestione degli amministratori, fosse accompagnata da migliori risultamenti, perchè il precetto della legge per lo versamento delle somme dagli amministratori nelle casse pubbliche non fosse negletto ed omesso, ed in fine perchè il compenso agli amministratori non fosse superiore al dovere. Ha inoltre osservato il Ministero che oltraggia senza dubbio il magistrato, quegli che osa riputarlo passivo nelle sue determinazioni. È nella essenza delle sue nobili funzioni versare attentamente sul merito delle dimande, che gli sono presentate, ed accoglierle o rigettarle, secondo dà i particolari dell' affare sia, riconosciuto combaciar colla lettera e con lo spirito della legge, o divergere dalle sue disposizioni. Così nella dimanda per destinazione di amministratore giudiziario non deve lasciarsi di esáminare con dovuta ponderaziome se veramente giusti e plausibili motivi concorrono, che la convenienza reclamino di questa destinazione, e nelle considerazioni della sentenza dev' essere espressamente presentata l' analisi dei motivi che han determinato il Collegio ad ammettere siffatta dimanda. Questo pensiere è dovuto alla saggia istituzione del ragionamento della sentenza, per la quale il magistrato in grazia della sua dignità è tenuto a

render ragione delle sue prescrizioni. Riconosciuta poi la convenienza di destinarsi l'amministratore giudiziario, moltissima cura e moltissima scrupolosità deve impiegarsi per la sua scelta. Ogni piccola deferenza dev' essere rimossa. Coloro solamente possono e debbono esser presi in considerazione, che il pubblico suffragio riuniscano di vantaggiosa opinione per probità, per delicatezza, per istruzione nel maneggio degli affari. Utile cosa pure sarebbe, se a questi requisiti aggiunger si potesse ancora quello di una certa garentia sotto il rapporto di possidenza. Colle migliori intenzioni può talora alcuno rimanere esposto alla risponsabilità di amministrazione, e questa risponsabilità non dev' essere inefficace ed elusoria. Senza il concorso di questi requisiti non può che rimaner tradito l'oggetto, cui la legge e le parti interessate han voluto mirare affidando ad un terzo la gestione de' fondi di espropriazione. A riuscire con maggior sicurezza nella scelta degli amministratori giudiziarii sarebbe opportuno guardare la classe de' creditori iscritti, di quelli particolarmente fra essi, che distinguonsi per importanza d'interesse, sempre che però i requisiti poc' anzi cennati in essi concorrano di probità e d' istruzione. Chi più interessato de' creditori alla buona manutenzione de' fondi, all'incasso, ed alla conservazione delle rendite che da tai fondi derivano? Sarebbe utile anzi di non isceglere alcuno amministratore giudiziario se non quando invitati i creditori, a praticarne la elezione non la eseguissero o non fossero di accordo. Si adotterebbe così nella circostanza quel metodo istesso, che le leggi di procedura han definito per la scelta de' periti. La legge non contiene veruna disposizione che questa idea escluda, e d'altronde è troppo comune il principio, che nella identità di ragione deve il medesimo dritto applicarsi.

La scelta dell' amministratore al pari di quella de' periti, interessa essenzialmente le parti contendenti, e queste parti senza dubbio più che altri, fanno riconoscere quello che al loro bene si conviene. La scelta d'un buono amministratore può invero rimuovere molti inconvenienti, pe' quali si è fortemente reclamato. Pure è ne' principii della civil prudenza prevenire cotesti inconvenienti, anzi che correggerli, ed avere quindi ricorso ad altre liti per richiamare l' amministratore alla osservanza de' suoi doveri. Il magistrato nell' ambito delle sue attribuzioni può questa osservanza bene assicurare per via di appositi provvedimenti, che i precetti della legge stessa renderebbero più efficace e spedita. La legge mai gliene presenta alcun divieto: concorrono anzi ad appoggiare questi provvedimenti e la ragione del dritto in generale, e quella saggia prudenza, che deve ammirarsi nelle vedute del Magistrato. Sarebbe anche utile stabilire nella sentenza stessa per destinazione di amministratore giudiziario, che debba costui in ogni bimestre presentare uno stato sommario di sua amministrazione colla indicazione particolarmente delle somme che giusta la legge ne sieno state versate nelle casse pubbliche; dell' epoca e della cassa, nella quale tal versamento enunciasi essere stato praticato; che in mancanza di questa esibizione e del versamento delle somme nelle casse pubbliche giusta la legge, o di sommario non veridico, l' amministratore possa per tali fatti essere esonerato dalla gestione, e debba in ogni caso perdere il dritto a conseguire alcuno emolumento per la medesima. Questa prescrizione conservando sempre viva la vigilanza de' creditori sull' amministratore potrebbe a questa ragione sperarsi e somma regolarità nella sua gestione e piena esecuzione de' precetti, che la legge gl' impone. D'altronde cote-

ste prescrizioni formando condizioni della sua destinazione, egli accettando l' incarico dell' amministrazione non potrebbe rifiutarsi alla esecuzione loro. Per quanto riguarda poi il compenso dovuto agli amministratori, dev' essere osservato esattamente il prescritto nella circolare de' 18 maggio 1831. Fu richiamata allora la più severa vigilanza sull' oggetto. Se un compenso è dovuto, qnesto debb' essere sempre in proporzione della intensità delle fatiche sostenute nella gestione, e del valore caduto in amministrazione. La legge non à stabilito, e non dovea all' uopo stabilire alcuna norma speciale, era necessità per la verità delle circostanze riportarsene alla valutazione del magistrato, che, dovendo essere l'uomo della regola e della probità non può certamente obbliare l'inalterabile principio, che ciascuno deve conseguire quello, cui à dritto e non altro. *(Minist. 9 marzo 1833).*

Le disposizioni comprese nella circolare ministeriale de' 9 marzo 1833 relativamente alla destinazione ed altro nella specie di amministratori giudiziarii sono approvate da S. M. Il termine però a' creditori per la scelta dell' amministratore giudiziario non può essere maggiore di 15 giorni. *(Rescritto 19 maggio 1834)*

Giureprudenza

Non può il debitore opporsi alla nomina dell' amministratore giudiziario per motivo che i fondi trovansi affittati (*Agresti vol. 7 pag. 154*)

Se il conduttore abbia pagato somme in

anticipazione per estaglio al locatore validamente , ne può opporre le deduzioni alla dimanda di pagamento dell' amministratore giudiziario. (*Idem vol. 6 pag. 192*)

Sebbene il giudizio si trovi in appello, l' amministratore può esser quivi rimosso per causa diversa da quella dedotta in prima istanza, verificatasi dopo la sentenza. (*Agresti vol. 5 pag. 71*)

Annullata una decisione per essersi limitato ad un tempo minore un rendimento di conto preteso , per un tempo maggiore in grado di rinvio può l' obbligo ridursi ad un tempo anche più breve su le pruove corrispondenti della parte che non sia ricorsa. (*Agresti vol. 6 pag. 96*)

Osservazioni

» La dimanda per l' amministratore giudiziario
» debb' esser motivata ; il magistrato non può negarsi
» a destinarlo eccetto il caso che il debitore abbia tan-
» to nel suo asse da offrire garentia , per ogni danno
» potrebbe avvenire nell' immobile.

» La dimanda per l' amministratore e pel deposi-
» to debba farsi con semplice atto, giusta l' art. 431
» LL. proc. civ. , quindi debbe intimarsi al patroci-
» natore se l'abbia costituito, altrimenti alla persona o
» nel domicilio del debitore, nonchè a' patrocinatori

» de'creditori se vi sieno; queste dimande sono inci-
» denti in espropriazione percui soggette alla regola de-
» gli art. 93 a 96.

ART. 24. ┼ 770.

(Redazione migliorata)

I creditori dovranno menar buone al colono o conduttore le anticipazioni fatte al debitore, quante volte vi concorrono i seguenti requisiti.

1.° Che sieno convenute nel titolo di locazione;

2. Che il titolo abbia data certa anteriore al precetto di pagamento;

3. Che le anticipazioni non eccedano due annate pe' fondi rustici, ed una per gli urbani:

Qualora però i creditori rimangono coverti col prezzo di valutazione degl' immobili essi dovranno rispettare le anticipazioni fatte al debitore qualunque ne sia la somma. Benvero, delle annate di rendita mancanti dovrà tenersene ragione in favore dell' aggiudicatario per essergli rimborsate.

Giureprudenza

7. I ricevi registrati dal conduttore posteriormente al sequestro messo ad istanza de'creditori del locatore mostrano o pur no relativamente a costoro il pagamento delle somme maturate anteriormente? Affermativamente. (*Agresti vol. 5 pag. 300*).

» La disposizione dell' articolo 24 § 2. debbe in-
» tendersi sempre nel caso i creditori rimangono cover-
» ti col prezzo depurato delle somme che dovessero es-
» sere rimborsate all' aggiudicatario ove una differenza
» in meno risultasse per parte, dovrebbe il conduttore
» risentirne la perdita, non mai i creditori e molto
» meno l' aggiudicatario.

ART. 25.

(L'articolo è nuovo. Esso tende ad agevolare il creditore instante nelle spese della spropriazione)

Il creditore istante in ogni stato del giudizio potrà dimandare al Tribunale, che dal prodotto de' frutti o delle mercedi de' fondi pegnorati gli sieno anticipate le spese già fatte pel giudizio di spropriazione, e queste gli verranno accordate dietro la specifica che ne farà contra una equivalente cauzione pel caso di nullità degli atti.

Non sarà necessario di dar cauzione in immobili. Il Tribunale potrà anche ordinare che il denaro sia pagato al creditore dietro semplice obbligazione del medesimo, di esser tenuto anche con arresto personale per la restituzione, in caso che gli atti sieno dichiarati nulli.

Art. 26.

(Gli art. 26 a 29 son nuovi. Essi tendono a purgare l'immobile da ogni affezione ipotecaria e dal dritto di prelazione)

Elassi quindici giorni dalla trascrizione del pegnoramento, il creditore istante dovrà notificare la spropriazione da lui incoata a' creditori, che dalla nota rilasciata dal conservatore delle ipoteche appariranno di avere iscritto prima, o fra quindici giorni seguenti a quello della trascrizione del pegnoramento, le rispettive ipoteche costituite sull'immobile pegnorato anteriormente alla denunzia del pegnoramento. Cotesta notificazione dovrà enunciare:

1. Il giorno in cui si è fatto precetto al debitore;

2. Il giorno in cui si è fatto il pegnoramento;

3. La natura e la estensione de' fondi pegnorati;

4. La enunciazione degli articoli del catasto fondiario;

5. Il giorno della seguita denunzia al debitore;

6. La data della trascrizione del pegnoramento e della denunzia al debitore, nell' uffizio della conservazione delle ipoteche;

7. Il sequestro della rendita se mai siasi fatto;

8. La dimanda di apprezzo, qualora siasi avvanzata dal creditore istesso, o dal debitore; altrimenti la notizia negativa.

9. Il nome e cognome del patrocinatore istante, o di quello del debitore se lo abbia costituito.

Supplemento

Per le notificazioni ne' giudizii di spropriazione forzata prescritta cogli articoli 26 e 28 della legge de' 29 dicembre 1828 debbesi inserire nel giornale un atto in

forma di annunzio, il quale debbe redigersi dal patrocinatore istante, esprimendovisi semplicemente l'adempimento delle notificazioni colle notizie, di cui il P. M. deve aver conoscenza a'termini dell'art. 26 sopra citato. *(Minist. 12 settembre 1829)*

Si è dubitato da qualche conservatore delle ipoteche se nel certificato, che debb'essere rilasciato a'termini dell'art. 26 legge de'29 dicembre 1828 su la spropriazione forzata debbano riferirsi le sole ipoteche speciali costituite sul fondo pignorato, od anche le ipoteche generali, quelle particolarmente che sono legali o giudiziali. Il Ministro ha osservato, che questo dubbio non esiste, sia che voglia riguardarsi il fine a cui mira il certificato anzidetto, o l'espressa disposizione dell'art. 89 n. 2. L. 21 giugno sul registro. Il certificato non può essere indicativo di tutte le ipoteche speciali e generali. Sarebbero altrimenti compromessi i creditori che avessero ipoteche generali e gravi risponsabilità s'incorrerebbe dal conservatore. *(Minist. 21 giugno 1834)*

Giurepradenza

1° Non si può domandare dal creditore omesso nella nota del conservatore delle ipoteche la nullità della procedura, poichè egli à dritto solamente contro il detto conservatore. (*Dalloz-Corte di Amiens vol. XI pag. 344*)

2° Il creditore notificato a'termini dell'art. 26 non può intervenire in appello :

questa facoltà appartiene a' terzi opponenti non chiamati in giudizio. (*Corte di Cassaz. di Francia 2 febbraio 1819*)

3° Con decisione della Corte di Riom si stabilì doversi notificare i creditori degli antichi proprietarii , sebbene non fossero nominati nella nota rilasciata dal conservatore delle ipoteche. (*Dalloz. vol. XI pag. 177*)

4° Trovandosi inscritti ancora i creditori dell' autore del debitore, è necessario intimare anche loro la ripetuta notificazione (*Agresti vol. 3 pag. 73*)

5° Il conservatore delle ipoteche è garante della omissione di un creditore nella nota , ma se ciò non ostante questi fosse stato citato , e non ammesso in graduazione perchè creduto non iscritto , non è tenuto a veruna garentia. (*Agresti vol. 2. pag. 162*)

Osservazioni

» Le disposizioni sono a pena di nullità.

» La notificazione debbe comprendere tutt' i cre-
» ditori che abbiano ipoteche convenzionali speciali e
» generali. (*Decis. della Corte di Cassaz. di Parigi*
» *del 17 novembre 1811 Sirey pag. 217*)

» Nel caso di procedura di espropriazione combi-
» nata contra il debitore e il terzo possessore convie-
» ne citare anche i di costui creditori iscritti, che po-
» trebbero esercitare i di loro dritti sull' immobile dopo
» i creditori del primo possessore.

ART. 27

(Ved. l'art. 26).

Tale notificazione dovrà farsi alla persona o nel domicilio reale de' creditori iscritti. Potrà farsi invece nel domicilio eletto nelle rispettive posizioni. In questo caso però la notificazione dovrà inserirsi per due volte e nell'intervallo almeno di otto giorni fra l'una e l'altra nel giornale uffiziale di Napoli, o di Palermo secondochè i beni pegnorati esistono di quà o di là dal Faro.

Lo stato, i comuni i pubblici stabilimenti per le ipoteche su' beni de' loro contabili saranno sempre notificati nella persona dell' Intendente della Provincia o Valle, ove son siti gl' immobili pegnorati.

Giureprudenza

Il creditore istante, che abbia scienza della morte di un creditore non è obbligato a citare gli eredi che nel domicilio eletto nelle inscrizioni. (*Agresti Vol. 3 pag. 316*)

Osservazioni

» Le disposizioni sono a pena di nullità.

» La notificazione al domicilio reale o alla persona
» de' creditori, oppure la inserizione ai fogli pubblici
» è una misura utile ad agevolare gl' imprestiti, che

» i capitalisti potran fare con maggior sicurezza con
» ipoteca sopra i beni in paesi lontani, essendo sva-
» nito così il timore, ch' essi possono per causa d' i-
» gnoranza rimaner pregiudicati ne' loro dritti d'ipoteca.

ART. 28.

(Ved. l'art. 26)

La stessa notificazione dovrà farsi alla moglie del debitore; a' surrogati tutori destinati per le tutele che si trovassero conferite al debitore anteriormente alla denunzia del pegnoramento; alle persone, cui la legge accordi la prelazione per l' acquisto dell' immobile in caso di vendita qualora se ne abbia notizia; al Procuratore del Re presso il Tribunale civile, ed al Conservatore delle Ipoteche della Provincia o Valle ove son siti i beni pegnorati.

Nella notificazione che si farà al Procuratore del Re ed al Conservatore delle Ipoteche, dovrà farsi espressa menzione della seguita notificazione alla moglie, ed a surrogati tutori.

Nel caso che il creditore istante ignori la esistenza della moglie o de' surrogati tutori, dovrà farne espressa menzione nelle notificazioni al Procuratore del Re, ed al Conservatore delle Ipoteche.

In qualunque caso la notificazione prescritta nel presente articolo dovrà inserirsi nel Giornale Uffiziale di Napoli o di Palermo.

Supplemento.

Si stabiliscono alcuni registri per la trascrizione de' pegnoramenti e delle denuncie, e si determinano i dritti da esigersi dal Conservatore *(Decreto 7 luglio 1829)*.

I Procuratori del Re debbono vigilare per la osservanza del Real Decreto de' 7 luglio 1829 *(Minist. 18 luglio 1829)*.

Per aversi conoscenza se i beni esposti in vendita per espropriazioni d' immobili sieno affetti o pur no da ipoteche legali per doti o tutele, onde possano gli agenti del Min. Pub. adempiere a'doveri loro imposti dalle leggi in vigore si danno delle norme *(Minist. 12 marzo 1831)*.

Le notizie su la esistenza, o inesistenza d' ipoteche legali per causa di doti o di tutela giusta la Minist. de' 12 marzo 1831 debbono essere somministrate da'conservatori a'Procuratori del Re di uffizio, senza alcun pagamento della parte istante, per lo motivo che i Procuratori del Re debbono di officio richiedere le iscrizioni delle quali trattasi; ma la legge non impone alle parti istanti di praticare altro che la sola ed unica intimazione al P. M.: che quindi tutt'altro siegue cotesta intimazione debb' esser presa a cura e diligenza di pubblici funzionarii: che la conservazione o garentia delle ipoteche legali per doti o per tutela è nell' interesse generale. *(Minist. 6 agosto 1834)*.

Giureprudenza

La moglie nel concorso co' creditori conserva la ipoteca legale non iscritta pria dell' aggiudicazione diffinitiva. (*Agresti vol. 7 pag. 129*)

Osservazioni

» Le disposizioni sono a pena di nullità.

» Quelli che nell' attuale sistema legislativo possono » aver dritti di prelazione legale sono i padroni diretti » e i padroni utili di un immobile giusta gli art. 1691 » e seg. LL. cc.

» Quello ch' è disposto pe' tutori debbe applicarsi » benanche agli amministratori provvisorii degl' inter- » detti, i quali con Real Decreto de' 12 settembre 1828 » sono assimilati a' tutori.

» La classe privilegiata di persone nell' articolo, à » per periodo utile ad iscrivere, tutto quello che in- » tercede tra la notificazione e l' aggiudicazione dif- » finitiva, che sollennizza il contratto.

ART. 29.

(Ved. l' art. 26)

Il Procuratore del Re richiederà, ed il conservatore delle ipoteche prenderà di uffizio in vista della detta notificazione, se vi à luogo una

iscrizione in beneficio della moglie del debitore, o de' minori e degl' interdetti, per contratto di matrimonio stipulato, o per tutela conferita al debitore pria della denunzia del pegnoramento.

I parenti gli affini, ed anche gli amici potranno dimandare, se vi à luogo, la iscrizione in favore della moglie de' minori, o degl' interdetti.

La iscrizione in loro favore potrà esser presa utilmente fino al giorno destinato per l'aggiudicazione diffinitiva degl' immobili pegnorati. Non adempiendosi alla iscrizione nell' enunciato termine, gl' immobili rimarranno sciolti da ogni peso tanto per le doti pe' dritti e pe' patti nuziali in favore della moglie, quanto per l'amministrazione del tutore, salvo il regresso, se vi sia luogo, contra il marito o il tutore.

ART. 30 + 785

(Riformato con aggiunta. La nuova legge ha riportato all' atto di denunzia a' creditori ciò, che era prescritto per la notificazione degli affissi a' creditori)

Della notificazione adempiuta secondo gli articoli 26, 27 e 28 si dovrà prendere notamento in margine del pegnoramento trascritto nell' uffizio della Conservazione delle Ipoteche, sotto pena di danni-interessi se vi sia luogo, pel ritardo.

Osservazioni

» La omissione di quanto è prescritto nell'arti-
» colo oltre i danni-interessi, importa nullità.

§ 31 + 785

(Ved. l'art. 30)

Dal momento in cui sarà passato a notizia de' creditori il seguito pegnoramento, questi non potrà cancellarsi, se non in virtù di consenso di tutti quei creditori iscritti, i cui crediti si trovassero scaduti, o in qualsivoglia modo fatti esigibili; come anche de' creditori pegnoranti, ovvero in virtù di sentenza profferita contro di essi.

Osservazioni

» L' articolo diffinisce i creditori che debbono con-
» sentire alla radiazione, nulla cale se dessi sieno o
» pur no stati intimati, debbono intervenire; come
» del pari il creditore ulteriormente pegnorante, che
» abbia registrato il suo atto di pegnoramento. Sod-
» disfatto il creditore istante gli altri non possono pro-
» seguire la procedura, ed opporsi alla radiazione
» (*Carrè quist. 3242*).

» Il creditore che abbia diversi titoli, di cre-
» dito, e che abbia proceduto per un solo, può nel

» caso che fu soddisfatto di questo credito proseguire
» la procedura in virtù degli altri, qualora sieno esigibili i crediti, poichè se la legge permette a chiunque di farsi surrogare, ciò deve intendersi con maggior ragione pel creditore istante (*Sirey tom. 10 nel suppl. pag: 366 Carrè quist. 2342*)

ART. 32

(L'art. è nuovo: esso spiega l'effetto della denunzia a'creditori)

I creditori iscritti, cui siasi fatta la notificazione del pegnoramento, si avranno come presenti nel giudizio di spropriazione; qualora essi costituiscano Patrocinatore, avranno il dritto d'impugnare tutti quelli atti del procedimento di spropriazione, che ci saranno tuttavia soggetti.

Osservazioni

» Fatta la notificazione a'creditori si avranno come presenti in giudizio, e quindi non ammessi a fare opposizione di terzo.

» I termini per impugnare gli atti sono stabiliti negli art. 113, 119, 121, 127, 136, 137, 138, 139, e 141, e corrono contro di loro abbiano o no costituito Patrocinatore.

ART. 33 + 773 n.° 4

(Riformato. Si sono aumentate le basi per la valutazione)

Ciascuno immobile pegnorato sarà esposto venale al prezzo risultante dalla valutazione che se ne farà secondo le norme seguenti:

1. Ne' reali dominii di qua del Faro, il prezzo sarà eguale all' imponibile depurato della contribuzione fondiaria, che pagasi nell' anno in cui si fa la valutazione, e degli altri pesi reali gravitanti sull' immobile, moltiplicato venti volte pei predii rustici, e quindici volte per gli edifizi siti nella Provincia di Napoli; venticinque volte pe' predii rustici, e venti volte per gli edifizii siti nelle altre provincie:

2. Ne' reali dominii oltre il Faro, finchè non si saranno compiti i nuovi catasti, il prezzo sarà eguale alla rendita, che trovasi rivelata negli attuali interini catasti depurato come nel precedente numero, moltiplicato venti volte pe' predii rustici, e quindici per gli edificii.

Supplemento

L' apprezzo ne' giudizii di spropriazione forzata avendo per oggetto l' effettivo valore del fondo, niun rapporto debbe avere col ruolo fondiario, la cui norma è tolta affatto di mezzo, nè il Giudice può più attenderla *(Minist. 4 maggio 1822).*

Giureprudenza

Il prezzo de' fondi pegnorandi, stabilito nell'offerta, consolidato anche coll' aggiudicazione preparatoria, può o pur no essere alterato per effetto delle leggi che variano il modo della valutazione? Affermativamente. (*Agresti Vol. 6 pag. 132*)

Osservazioni

» L' articolo non riguarda il caso contemplato nel-
» l' art. 2084 LL. cc. pel quale il prezzo venale deb-
» ba essere regolato sul prezzo convenuto, aumentato
» 10 secondo il disposto in detto articolo.

ART. 34 + 775

(Riformato con aggiunta)

Se un immobile pegnorato possa comodamente dividersi senza deteriorarne il prezzo, il Tribunale, su la dimanda delle parti interessate, ed anche di uffizio, potrà ove il creda utile per richiamare maggior numero di concorrenti disporre che sen fac-

cia la vendita in dettaglio. In questo caso il prezzo verrà ragguagliato rispettivamente per ciascuna parte, sulla rendita imponibile, e rivelata su' catasti fondiarii, giusta il precedente articolo.

ART. 35

(Nuovo. Si accorda ad ogni interessato il dritto di domandare l' apprezzo, nel mentre l' art. 773 n. 5 proc. civ. lo accordava solo al creditore istante, ed a quelli comparsi e capienti)

Qualora il creditore istante, il debitore, o qualunque degli altri creditori iscritti, cui siasi fatta la notificazione prescritta coll' art. 26, non sieno rispettivamente contenti del prezzo risultante dal modo di valutazione legale stabilito nell' art. 33, potranno dimandare l' apprezzo, sul quale saranno osservate le regole stabilite nel seguente titolo degl' incidenti. Il creditore istante dovrà necessariamente dimandare l' apprezzo ne' casi preveduti all' ultima parte dell' art. 5.

ART. 36 + 773

(Redazione riformata)

Scorsi quindici giorni sia dalla notificazione ai creditori prescritta negli art. 26, 27 e 28, qualora non si fosse avvanzata alcuna dimanda di ap-

prezzo, ha dal giorno in cui rimarrà fissato diffinitivamente il prezzo legale del fondo, nel caso che si fosse chiesto l'apprezzo, giusta il precedente articolo, il creditore istante dovrà depositare nella cancelleria del Tribunale civile il quaderno delle condizioni della vendita degl'immobili pegnorati, nel quale si dovrà enunciare:

1. Il titolo in forza del quale si procede, il precetto di pagamento fatto al debitore, e gli atti di pegnoramento, di denunzia e di trascrizione;

2. Gli atti formati e le sentenze forse pronunziate nella procedura di spropriazione fino al tempo della formazione del quaderno;

3. Gl'immobili pegnorati tali quali trovansi descritti nel processo verbale di pegnoramento;

4. I pesi reali che forse gravitano su gl'immobili medesimi e pe' quali debbe farsi deduzione del prezzo.

5. Il prezzo venale degl'immobili pegnorati

6. Le condizioni della vendita.

Supplemento

Può non essere soppresso dal Tribunale il patto, ove si trovasse apposto ne' capitoli di vendita degli immobili da spropriarsi, di dover l'aggiudicatario nel termine di giorni otto da quello della sentenza di aggiudicazione diffinitiva pagare al patrocinatore dell'espropriante su la semplice di lui specifica, e senza liquidazione tutte le spese ordinarie e straordinarie della

procedura da prelevarsi a di lui beneficio dal prezzo dell' aggiudicazione, rimanendo vietato al detto aggiudicatario di chiedere il rilascio della spedizione della sentenza prima di effettuire il pagamento suddetto. Una tale soppressione può aver luogo anche quando i capitoli di vendita si trovassero depositati prima della promulgazione della ultima legge, e fatta la preparatoria sotto l'impero della legge antica. La liquidazione delle spese poi può effettuarsi nel solo giudizio d'ordine, dove son tutti presenti coloro che han ragione sul prezzo. *(Minist. 29 luglio 1829)*

Il quaderno delle condizioni di vendita nella procedura di spropriazione forzata debb' essere sommesso alla formalità del registro, prima del deposito in cancelleria. Per tale formalità, non è necessario di lasciare copia del quaderno al ricevitore del registro, come è prescritto per le scritture private. *(Minist. 27 luglio 1835)*

Giurepradenza

1° La omissione ne' capitoli di vendita della menzione del canone annuale gravitante sull'immobile, non è di ostacolo perchè l' aggiudicatario ne sia indennizzato del capitale. (*Decis. della g. Corte civ. di Nap. — Causa Pascale e Farina 24 aprile 1837 Vaselli Vol. 2. n. 427*)

2° Se il quaderno contiene errori o con-

dizioni onerose di vendita può esser rettificato dal Tribunale su la dimanda di qualunque interessato, senza che ci sia bisogno di ordinare un nuovo quaderno (*Corte di Colmar. Dalloz Vol. XI pag. 181*)

3° Si può dal magistrato ordinare che il quaderno sia rettificato senza pronunziarne la nullità. (*Corte di Cassaz. pag. 216*)

4° Le condizioni scritte nel quaderno son d' interesse di tutt' i creditori, percui stabilito lo stesso, a veruno è dato farne lagnanza, dal perchè l'istante si considera mandatario di tutt'i creditori. (*Agresti Vol. 3 pag. 171*)

5. La menzione della denunzia del quaderno è necessaria in modo che nella mancanza della stessa, si può pronunziarne la nullità. (*Corte di Nimes. Dalloz Vol. XI pag. 210*)

Non è mezzo di nullità l'essersi scritto nel quaderno condizioni contrarie agl'interessi del debitore e degl'altri creditori. (*Idem Idem pag. 208*)

Osservazioni

» Non è necessario enunciare nel quaderno gli » atti e le contestazioni fatte coll' amministratore, e » co' conduttori per lo versamento delle somme dovute; » queste procedure, comunque incidenti pure sono estra» nee a quella di espropriazione, di cui il numero » 2° vuole esclusivamente che si occupi.

» Le condizioni dipendono interamente dall' arbi» trio del creditore istante, purchè sieno uniformi alla » legge, ed agli usi comuni, come se si trattasse di » fare un contratto di vendita volontario, e tendenti » ad assicurare l' adempimento dell' aggiudicazione, » senza però inceppare la libertà degl' incanti.

ART. 37 + 774, 800

(Il § 1° è nuovo ; provvede alla maggior precisione del quaderno).

Fra le condizioni della vendita si avrà cura di esprimere fra l' altro i dritti e le obbligazioni reciproche delle diverse porzioni di un medesimo immobile, che si vende diviso.

Allorchè si espropriano più immobili separati e distinti fra loro, il prezzo dovrà enunciarsi nel quaderno separatamente per ciascuno di essi, e qualora un medesimo immobile sia esposto venale diviso, il prezzo dovrà enunciarsi per ciascuna porzione.

Nello stesso quaderno il creditore istante potrà dichiarare se in mancanza di offerenti intenda aggiudicarsi, tanta parte degl'immobili pegnorati, quanta corrisponda alla somma del suo credito che sarà ammesso in graduazione, salvo la disposizione dell' art. 54.

Giureprudenza

Il creditore espropriante a condizione che in difetto di altrui offerta di denaro, non debba restare aggiudicatario se non sul valore del suo credito graduato, non è obbligato pe' frutti maturati nell' intervallo tra la sentenza di espropriazione diffinitiva, e la di lui aggiudicazione in esito della graduazione (*Agresti. vol. 2° pag. 122*)

Osservazioni

» I due primi paragrafi contengo no delle disposizio-
» ni che non menano imperativamente a nullità, ma la
» inosservanza importa incidente di rettificazione, le di
» cui spese non saranno calcolate.

» I diritti e le obbligazioni reciproche sono le servitù
» che una porzione dell' immobile possa esercitare sull'al-
» tra quando si faccia la vendita in dettaglio, e i diritti
» su le cose ch' essendo indivisibili debbano per necessità
» rimanere di uso comune, e conseguentemente a cari-
» co comune per le spese di manutenzione; tali sareb-
» bero per esempio i pozzi, le conserve di acqua, le fon-
» tane, gli acquedotti, le case rurali, e tutte le al-
» tre simili.

» Non facendosi dal creditore istante la dichiara-
» zione, del paragrafo terzo insino all' aggiudicazione
» preparatoria, e considerato aggindicatario semplice,
» ossia compratore volontario, allorchè non vi sieno altri
» obblatori, e per conseguenza è tenuto a pagare in
» contanti.

ART. 38

(E' nuovo)

Il quaderno delle condizioni della vendita sarà riunito al rapporto de' periti, qualora abbia avuto luogo l'apprezzo. Il patrocinatore istante denunzierà con semplice atto agli altri patrocinatori costituiti nel giudizio, il già seguito deposito del quaderno delle condizioni della vendita, con avviso a prenderne comunicazione fra tre giorni.

Supplemento

Il quaderno delle condizioni di vendita nella procedura di espropriazione forzata dev'essere sommesso alla formalità del registro prima del deposito in cancelleria. Per tale formalità non è necessario di lasciar copia del quaderno al ricevitore del registro, com' è prescritto per le scritture private. (*Minist. 27 luglio 1823*).

Osservazioni

« L'inadempimento della notificazione se non produ-
» ce nullità di atti fa sì, che i creditori non decadono dal
» dritto di fare opposizioni al quaderno.

» Non è necessario intimarne copia; gli è sufficien-
» te la sola denunzia.

ART. 39

(È nuovo)

Al quaderno delle condizioni della vendita il Patrocinatore istante avrà un notamento de' coloni o conduttori sequestratarii, enunciandosi quel che risulti dalla rispettiva dichiarazione, se l' abbiano fatta, e le notizie che si abbiano su la durata delle locazioni, e la quantità degli estagli.

Osservazioni

» Il notamento è necessario perchè si possa co-
» noscere lo stato delle rendite, in caso di surroga-
» zione si trovino tutte le notizie necessarie pel pro-
» sieguo, e per conoscersi in graduazione le persone,
» presso di cui rinvengonsi le rendite.

ART. 40

(E' nuovo)

Se i creditori che abbiano costituito Patrocinatore sieno tre o più, dopo assodato il quaderno delle condizioni della vendita dovranno concordarsi

su la scelta di un solo Patrocinatore: altrimenti saranno di dritto rappresentati negli atti posteriori dal Patrocinatore del creditore, che sia primo iscritto e non espropriante.

ART. 41. + 777

(Redazione migliorata)

Stabilito il quaderno delle condizioni della vendita si annunzierà al pubblico ad istanza del creditor pegnorante la vendita giudiziale per mezzo di un atto, nel quale dovrà enunciarsi;

1. *La data del pegnoramento, della denunzia al debitore e della trascrizione, ed i nomi de' sindaci che han* vistato *il pegnoramento;*

2. *I nomi cognomi professioni e domicilii del debitore, del creditore istante e del suo Patrocinatore;*

3. *Il Tribunale innanzi a cui si procede, ed il giorno in cui avran luogo gl' incanti;*

4. *Il circondario, il nome la strada o contrada ove son siti gl' immobili pegnorati;*

5. *La designazione sommaria e distinta di ciascun immobile, divisa in tanti articoli, quanti sono i comuni in cui sono siti i diversi immobili: (in ciascuno articolo si esprimerà distintamente la natura e la qualità degl' immobili e degli oggetti che*

ne fanno parte, se sieno in amministrazione, ovvero locati; ed in quest' ultimo caso le annue mercedi, e la durata degli affitti se si conoscono: nel caso di vendita in dettaglio tale designazione si farà per ciascuna parte dell' immobile);

6. I pesi che gravitano su ciascun immobile, qualora sieno noti;

7. Il prezzo reale netto di ciascun immobile, o di ciascuna parte di esso, risultante dalla valutazione fattane sulla rendita, o con apprezzo giusta gli art. 33 34 35 e 104.

Supplemento

I Patrocinatori nella compilazione degli annunzii debbono attenersi alla stretta osservanza delle prescrizioni dell' art. 41. I Procuratori del Re debbono portare la loro vigilanza sull' esatta osservanza di questa disposzione. *(Minist. 30 settembre 1829)*

Giureprudenza

1° Un pegnoramento non è nullo perchè gli avvisi enunciano la vendita dell' intero fondo, nell'atto col quaderno sen promettea una quota. *(Corte di Grenoble Dalloz Vol XI pag. 84)*

2° Se per rettificarsi un errore degli affissi, che possa impedire le obblazioni all'asta, il debitore dimandi nel giorno dell'aggiudicazione diffinitiva la sospensione, questa debbe accordarsi, e la sentenza che la negasse è suscettiva di appello nel termine di tre mesi. (*Corte di Digion Dalloz Vol. XI pag. 363*)

Se negli avvisi siasi fatta falsa indicazione di beni pegnorati, gli stessi son nulli, ma non tali gli atti precedenti fatti in regola. (*Corte di Angers Dalloz Vol. XI pag. 188*).

Osservazioni

» Il termine per pubblicare utilmente gli avvisi ed
» affissi è il terzo giorno seguente quello del deposito
» del quaderno quando non vi sieno opposizioni, o
» dopo la sentenza che ne ordina la rettificazione a nor-
» ma degli art. 119 e 120.

ART. 42 ┼ 778

(Redazione migliorata)

L' atto prescritto nel precedente articolo ad istanza del creditore spropriante sarà inserito in Napoli ed in Palermo nel rispettivo giornale uffi-

*

ziale, e nelle altre provincie o valli, in uno di quei fogli pubblici che vi si stampano nel Capoluogo, ed in mancanza nel Giornale delle rispettive Intendenze.

Tale inserzione sarà documentata con la produzione di un esemplare del foglio che conterrà l'atto sottoscritto dallo stampatore, e legalizzato dal Sindaco del luogo.

Supplemento

Gli annunzi da inserirsi nel giornale debbono presentare secondo la legge, i soli dati essenziali richiesti dalla medesima per rendere avvertiti coloro che hanno interesse all'oggetto e non già indicazioni inopportune sterili, e non pertinenti. I Patrocinatori che si rendono contravventori nella specie debbon esser tradotti dai Procuratori del Re innanzi a'Tribunali per le corrispondenti misure di disciplina, dovendo anche cedere a loro carico l'eccesso della spesa che sarà occorsa per la iscrizione anzidetta nel giornale, e ciò in conseguenza dell'art. 1107 LL. proc. civ. (*Minist. 10 marzo 1830*)

La spesa di stampa per la inserzione degli annunzii di vendite giudiziarie per espropriazioni ne'giornali d'Intendenza deve cedere a carico delle parti, e il dritto da pagarsi allo stampatore per la inserzione di ciascun di essi viene stabilito a carlini cinque (*Rescrit. 10 settembre 1834*)

A titolo di dritto e di compenso di spese per la inserzione di ciascun avviso di vendita giudiziaria nei giornali d' Intendenza , si possono esigere da' tipografi carlini tre per ogni 18 versi di stampa (*Rescrit. 27 dicembre 1835*)

Giureprudenza

Le due formalità d' inserzione ne' giornali , e di affissione possono essere indifferentemente osservate l' una pria dell' altra. Non essendovi spazio in bianco sull' originale degli avvisi , da potervisi comprendere il *Visto* , può supplirvisi con un certificato comprovante la seguita apposizione. L' errore commesso sul giornale circa il dì fissato per gl' incanti può supplirsi con un *errata* nel foglio susseguente. (*Corte di Grenoble Dalloz Vol. XI pag. 395*)

Osservazioni

» La legge non determina un periodo per tale
» inserzione , nè prescrive se debba farsi prima o dopo
» la pubblicazione degli affissi ordinata coll' art. se-

» guente. Combinando però le disposizioni di questo » articolo coll'art. 54, sarà agevole il ravvisare che » sia indifferente di farla consecutivamente, o contem- » poraneamente, solo è indispensabile che tali pub- » blicazioni si facciano dopo stabilito il quaderno.

ART. 43 + 779

(Redazione migliorata)

Lo stesso atto stampato in forma di affisso sarà posto; nella porta del domicilio del debitore;

2. Nella porta principale degli edifizii pegnorati;

3. Nella piazza principale del comune, ov' è domiciliato il debitore, in quella del comune ove son siti i beni, ed in quella della residenza del Tribunale in cui si procede alla vendita;

4. Nel luogo ove si tiene il mercato principale di ciascuno de' detti comuni, ed in mancanza di questo nel luogo di due mercati più vicini;

5. Nella porta principale del giudicato di circondario dove trovasi la maggior parte de' beni pegnorati;

6. Nelle porte esteriori del Tribunale civile del domicilio del debitore, di quello del luogo, ove son siti i beni, e di quello ove si procede alla vendita.

Osservazioni

» Le disposizioni sono a pena di nullità.
» Non evvi nullità se l'affisso invece di essere
» in istampa sia manoscritto *(Sirey Tom. 22 pag. 262)*
» Il creditore istante può fare apporre gli affis-
» si in altri luoghi, ma la spesa non va in tassa.
» L'affissione può adempirsi prima, o dopo o
» contemporaneamente alla notifica a' creditori.

ART. 44 + 381 e 783

(Redazione migliorata con aggiunta, e coordinata)

L'apposizione degli affissi sarà eseguita da un usciere presso il Tribunale civile, che procede. Egli ne attesterà l'adempimento con un atto cucito ad un esemplare stampato dell'affisso da lui sottoscritto, nell'atto esprimerà in generale la seguita apposizione degli affissi ne' luoghi designati dalla legge senza specificarli. Quest'atto sarà vistato dal Sindaco di ciascun de' comuni ne' quali avrà fatta l'apposizione, o da chi ne fa le veci.

Supplemento

La formalità del registro dev'essere solamente opposta sull'atto dell'usciere per l'affissione degli editti

nelle vendite de' stabili, e non già su gli editti istessi *(Minist. 8 settembre 1821)*

Gli editti per la vendita de' stabili o de' mobili colla relata dell' usciere da conservarsi nel processo debbono essere formati in carta di bollo. Gli editti i quali si affiggono tanto per le aggiudicazioni preparatorie, quanto per le diffinitive sono esenti dal bollo. *(Rescrit. 30 agosto 1826)*

Osservazioni

» Le prescrizioni sono a pena di nullità.

» Non sen deve lasciar copia al Sindaco.

» L' atto di affissione deve redigersi separatamen-
» te, non già in piedi dell' affisso.

ART. 45 + 781 e 783

(Ved. l'art. 44)

Ne' luoghi fuori la residenza del Tribunale, l' apposizione degli affissi potrà farsi anche per mezzo degli uscieri presso i rispettivi giudicati di Circondario, de' luoghi ov' è prescritta. Ciascuno usciere redigerà in tal caso il suo processo verbale, nella forma del precedente articolo per le affissioni da lui fatte, e farà vistare l' atto me-

desimo da' Sindaci de' rispettivi comuni, o da chi ne fa le veci.

Osservazioni

» L' inadempimento delle forme mena a nullità.

ART. 46 $\frac{+}{1}$ 781 e 783

(Ved. l'art. 44)

Nel caso del precedente articolo l' usciere presso il Tribunale civile, che procede formerà il suo atto generale, conforme è prescritto nell' articolo 44, enunciandovi i diversi processi verbali, che avranno avuto luogo, gli uscieri che li avranno formati, e i funzionarii che li avranno vistati. Quest' atto sarà del pari vistato dal Sindaco del comune della residenza del Tribunale, o da chi ne fa le veci.

Osservazioni

» Le forme debbonsi osservare a pena di nullità.

ART. 47 + 783 in fine, e 780

(Redazione ritoccata)

Il processo verbale dell'apposizione degli affissi formato dall'usciere presso il Tribunale civile, giusta gli art. 44 e 46 dovrà notificarsi al debitore unitamente ad un esemplare in istampa degli affissi medesimi.

Il debitore potrà fare apporre a sue spese i detti affissi nelle altre provincie o valli, secondo che meglio stimerà, senza che per tal motivo possa prendere prorogazione di termine sotto qualsivoglia pretesto.

Giurepiudenza

Non son nulli gli atti di notificazione degli affissi per la omissione del domicilio degli attori, poichè non essendo atti di citazione, non debbono essere rivestiti sotto pena di nullità delle formalità prescritte per questi atti. (*Corte di Besanzon Dalloz Vol. XI pag. 165*)

Osservazioni

» La notificazione al debitore è a pena di nullità; » e debbe farsi alla persona o al domicilio del debito» re, qualora non abbia costituito Patrocinatore ; in tal caso presso costui.

ART. 48 + 784

(Modificato. L'art. ha cangiato il termine per la notificazione dell' affisso a'creditori. Dee mettersi in rapporto coll'art. 50)

Un altro esemplare degli affissi dovrà notificarsi a ciascuno de' creditori iscritti nella persona del Patrocinatore che li rappresenta, giusta l' art. 40, ovvero sul domicilio eletto nelle rispettive iscrizioni, qualora non abbiano costituito Patrocinatore.

Giureprudenza

1° L' iscrizione ipotecaria senza elezione di domicilio, o con una elezione inesatta, conserva o pur no al creditore la sua anteriorità dal giorno in cui sia stata presa ? affermativamente. (*Agresti Vol. I, pag. 322*)

2° L'alienazione di un cespite pegnorato fatta dal debitore al creditore spropriante dopo la intimazione degli affissi agli altri creditori, è valida anche nell' interesse di costoro. (*idem. Vol. VI pag. 83*)

3° Non è necessario notificare gli affissi a coloro che vantano ipoteche legali, e non iscritte (*Corte di Cassaz. Dalloz Vol. XI pag. 201*)

Osservazioni

» Le prescrizioni dell' art. sono a pena di nullità,
» da opporsi prima dell' aggiudicazione preparatoria.

» Deve l'affisso esser notificato a' creditori del terzo
» possessore, contro cui si continua la spropriazione nel
» caso dell' articolo 2063 LL. CC. avendo ipoteca sul-
» l' immobile? Gli art. 26 e 32 di questa legge, e
» l' art. 2071 LL. CC. fanno conchiudere per l' affer-
» mativa.

» Le notificazioni a' creditori debbono aver luogo
» anche nelle rivendite in danno.

ART. 49

(L' art. è nuovo. La legge à voluto assicurare l' adempimento delle affissioni)

Un esemplare del giornale, in cui si è inserito l' affisso per la vendita, verificato giusta l' art. 42; un esemplare dell' affisso stampato sottoscritto dall' usciere: l' atto originale di opposizione degli affissi formato dall' usciere presso il Tribunale che procede giusta gli articoli 44 e 46; e l' atto di notificazione dell' affisso a' creditori e al debitore, giusta gli art. 47 e 48; saranno depositati nella cancelleria di unita al quaderno delle condizioni della vendita, almeno tre giorni prima dell' aggiudicazione. Il cancelliere vi noterà in piede il giorno in cui si saranno presentate.

Osservazioni

» Il prescritto nell' art. debbe osservarsi sotto pena » di nullità.

» Le parti hanno dritto di domandare copia di » tali atti ma non in forma esecutiva, riserbata solo » per le sentenze ed ordinanze.

ART. 50 + 786

(Modificata la disposizione dell' art. 50 soffre eccezione nel caso dell' art. 145 per la rivendita in danno)

Non si potrà procedere agl'incanti ed all'aggiudicazione preparatoria se non quindici giorni dopo la pubblicazione degli avvisi per mezzo de' fogli pubblici, a norma dell' articolo 42, l' apposizione degli affissi ne' luoghi enunciati nell' art. 43, e la notificazione al debitore ed a' creditori, giusta gli art. 47 e 48.

Giureprudenza

1. L'aggiudicazione seguita senza udirsi i creditori iscritti dell' autore del debitore espropriante, è o pur no valida? Affermativamente. (*Agresti vol. III. pag. 331*)

2. L' aggiudicazione seguita dopo la notificazione della morte del debitore, dimostrata coll' atto di morte esibito in appel-

lo è valido. (*Idem. Vol. VII pag. 229*)

3. L'aggiudicazione pronunziata in pendenza di disapprovazione di Patrocinatore è valida. (*Idem Vol. 7 pag. 198*)

Il debitor pegnorante che si rende contumace non può costituir Patrocinatore all' udienza nel momento dell' aggiudicazione preparatoria, e dimandar comunicazione della Procedura (*Corte di Nimes Dalloz Vol. XI. pag. 166*)

Osservazioni

» Vi è nullità nella inosservanza dell' articolo.

» Il termine de' 15 giorni è utile per intero, » quindi debbe computarsi ne' termini dell' art. **1111** » LL. proc. civ.

» Nel caso che l' aggiudicazione preparatoria non » poss' aver luogo nel giorno designato, debbonsi ri» petere gli avvisi e gli affissi.

ART. 51 + 790

(Redazione migliorata)

Nella sentenza che proclamerà l' aggiudicazione preparatoria il Tribunale fisserà il giorno in

cui si dovrà procedere all' aggiudicazione diffinitiva. Il termine fra le due aggiudicazioni non potrà essere minore di 30 giorni

Giureprudenza

1° Può o pur no sostenersi un'aggiudicazione profferita nel giorno indicato negli affissi, anteriormente però al giorno indicato nella preparatoria? Negativamente. (*Agresti Vol. V. pag. 59*)

2° I termini fra l'aggiudicazione preparatoria e la definitiva non sono sospesi da qualunque opposizione del debitore. (*Corte di Bourges Dalloz Vol. XI pag. 338*)

3° Da' giudici si possono prorogare i termini stabiliti per l' aggiudicazione diffinitiva nella sentenza di aggiudicazione preparatoria. Se per qualche incidente quest' aggiudicazione non abbia luogo nel giorno fissato, bisogna reiterare gli avvisi. (*Corte di Nimes Dalloz Vol. XI pag. 166*)

Osservazioni

» La disposizione non contiene sanzione di nul-
» lità, perchè trattasi di formalità da adempiersi dal
» Tribunale, le cui violazioni menano ad emendazione
» in via di appello e di ricorso.

» Se nella sentenza di aggiudicazione preparatoria
» si omettesse di designare il giorno della diffinitiva,
» debbe ciò supplirsi con altra sentenza in Camera di
» Consiglio a dimanda del solo espropriante.

ART. 52 ⟊ 778

Fra i quindici giorni consecutivi all' aggiudicazione preparatoria si dovranno inserire nuovi avvisi ne' fogli pubblici, secondo è disposto nell' art. 42, e si dovranno apporre nuovi affissi ne' luoghi designati nell' art. 43, nella forma e nel modo stabilito negli art. 41, 44, 45 e 46.

Ne' nuovi avvisi ed affissi per l' aggiudicazione definitiva si aggiungerà la menzione dell' aggiudicazione preparatoria già seguita, e del prezzo pel quale si è proclamata, del pari che la designazione del giorno stabilito dal Tribunale per l' aggiudicazione definitiva.

La inserzione di questi nuovi avvisi ne' fogli pubblici, e l' apposizione de' secondi affissi sarà documentata ne' modi stabiliti negli art. 42 44, 45 e 46.

Gli atti che se ne redigeranno saranno depositati nella Cancelleria giusta l' art. 49.

Osservazioni

» La disposizione è a pena di nullità.
» Non è necessaria la notificazione al debitore ed
» a' creditori ad onta di essersi molto dibattuto nella
» vecchia procedura *(Sirey tom. 5 pag. 111 , e tom.*
» *19, pag. 337 — Carrè quist. 2359 ; n' è ragione*
» *l' aggiornamento che si fa dal Tribunale nella sen-*
» *tenza dell' aggiudicazione preparatoria).*

ART. 53 + 793

(Riformato)

Il Procuratore ultimo offerente negl' incanti per l' aggiudicazioni sarà tenuto di dichiarare il nome dell' aggiudicatario nel momento medesimo in cui si proclamerà all' udienza l' aggiudicazione; e quindi nel termine perentorio de' tre giorni consecutivi all' aggiudicazione definitiva dovrà presentare l' accettazione dello stesso aggiudicatario fatta personalmente nella Cancelleria o innanzi notajo; ovvero esibire in Cancelleria il mandato speciale in virtù del quale egli è stato autorizzato a licitare — Questi atti saranno riuniti al quaderno delle condizioni della vendita.

Il Patrocinatore , che tra il termine designato nel presente articolo manchi di adempire la detta obbligazione , sarà considerato aggiudicatario nel proprio nome.

Supplemento

Il mandato al Patrocinatore per licitare, debbe essere con atto autentico *(Minist. 18 novembre 1833)*

Giurisprudenza

Il Patrocinatore può rendersi aggiudicatario per suo conto nel solo caso, che egli non abbia avuto un espresso incarico di procedere alla vendita (*Persil Quist. sopra i Priv. e le Ipot. Tom. 4 § 8 parag. 5*)

Osservazioni

» Non vi è nullità, poichè la sanzione penale con-
» siste nel far dichiarare il Patrocinatore offerente ul-
» timo aggiudicatario nel proprio nome.

ART. 54 + 757 736 § 2. e 800

(Redazione migliorata con aggiunta)

Qualora negl' incanti non si presenti alcuno oblatore il creditore istante sarà dichiarato aggiudicatario degl' immobili pegnorati pel prezzo designato negli affissi. Dopo l' aggiudicazione diffinitiva e, gli sarà tenuto di pagarne il prezzo in contante, sempre che nel quaderno delle condizioni della ven-

dita, o anche nel momento stesso dell' aggiudicazione preparatoria non abbia dichiarato, ch' egli in mancanza di oblatori intenda di aggiudicarsi soltanto una porzione degl' immobili spropriati, corrispondente alla somma del suo credito, quante volte trovi capienza nel giudizio di graduazione. Questa dimanda però non potrà avere alcuno effetto, qualora il creditore abbia licitato in concorso con altri oblatori. In mancanza di oblatori ciascuno degli altri creditori potrà chiedere che gli si aggiudichi una parte degli immobili pegnorati in proporzione del rispettivo credito, che sarà ammesso in graduazione e capiente. Essi devono farne la dichiarazione al più tardi nell' udienza per gl' incanti diffinitivi, e prima di proclamarsi l' aggiudicazione. In tal caso il Tribunale pronunziò l'aggiudicazione definitiva condizionale in favore de' creditori richiedenti, i quali risulteranno capienti sul giudizio di graduazione.

I creditori che ometteranno di domandare in loro favore l' aggiudicazione, perderanno l' autorità e poziorità d' ipoteca su gl' immobili pegnorati, in rapporto agli altri creditori aggiudicatarii.

Giureprudenza

1° Fatta con atto separato precedentemente agli incanti, da'creditori la diman-

da richiesta dall' art. 54, e non comparsi negli stessi non vi è decadimento, e perdita di anteriorità. (*Vaselli Vol. III. n. 535*)

2° I creditori perdono o pur no il diritto alla deduzione del sesto del prezzo per avere omessa le dichiarazione di voler esser graduati in immobili, in difetto di offerta in danaro? Negativamente. (*Agresti Vol. V. pag. 189*)

3° La dichiarazione di esser graduati in immobili deve oppur no essere espressa anche con le conclusioni all' udienza? Affermativamente. (*Ivi Ivi Ivi*)

4° Seguita un' aggiudicazione preparatoria prima della novella legge in difetto di oblatori al pubblico incanto, i creditori non àn dritto alla diminuzione del sesto. (*Agresti Vol. III. pag. 387*)

5° Incominciata una espropriazione sotto l' impero dell' abolito sistema, e seguitane l' aggiudicazione sotto la nuova legge, i creditori che han dichiarato a norma dell' art. 787 LL. proc. civ. non sono obbligati uniformarsi all' art. 54 della nuova legge (*Vas. Vol. IV. n. 655*)

6° Ha o pur no dritto alla diminuzione del sesto sul prezzo del fondo aggiudi-

catogli per mancanza di oblatori, il creditore distante, escluso dalla graduazione? Affermativamente (*Agresti Vol. VI p. 103*)

7° Il creditore, il quale collocato in immobili in una graduazione, tema di essere evitto, à o pur no dritto di ottenere una cauzione in altra graduazione, in cui non abbia dichiarato di voler essere graduato in immobili pel credito medesimo. Affermativamente. (*Agresti Vol. V. p. 189*)

Osservazioni

» I creditori, che non dichiarano di voler es-
» sere aggiudicatarii non potrebbero concorrere in gra-
» duazione e domandare l' assegnazione di una parte
» degl'immobili, perciocchè per essi mancherebbe la sen-
» tenza d' aggiudicazione in loro favore: Costoro debbo-
» no attendere il risultato della graduazione, e rima-
» nendo beni al debitore, espropriarli nuovamente.

ART. 55 + 794

(Modificato)

Fra dieci giorni da quello della sentenza che avrà proclamata l' aggiudicazione diffinitiva potrà

chiunque fare nella Cancelleria del Tribunale o personalmente, o per mezzo di Procuratore speciale una nuova offerta, purchè superi del sesto almeno il prezzo dell' aggiudicazione diffinitiva. L' atto di offerta sarà unito al quaderno delle condizioni della vendita. Nell' atto di offerta dovrà il nuovo offerente costituire patrocinatore, presso cui s' intenderà eletto di dritto il suo domicilio.

Giureprudenza

—

1° Nelle vendite degli immobili de' minori à luogo o pur no l' additamento del sesto dopo l' aggiudicazione diffinitiva? Affermativamente (*Agresti Vol. III. p. 158*)

2° Un mandato generale non è capace a fare offerta di sesto. (*Corte di Cassaz. Dalloz. Vol. XI. pag. 245*)

3° Per la incapacità di uno degli offerenti di sesto si annulla la offerta, nell' interesse degl' incapaci, ma resta valida per gli altri. (*Corte di Bruxelles Dalloz. Vol. XI. p. 236 15 aprile 1809*)

Il terzo possessore, perchè si considera per la persona del debitore, non può fare offerta di sesto. (*Corte di Bruxelles Dalloz. Vol, XI. pag. 238*)

» Le disposizioni debbono osservarsi sotto pena
» di nullità.

» Il creditore istante che non sia rimasto aggiu-
» dicatario può fare anche egli l' offerta nuova , ma
» rimanendolo in seguito di questa è considerato com-
» pratore volontario , e quindi senza il vantaggio del
» ribasso sul prezzo dell' aggiudicazione.

» I giorni feriali sono computabili fra il termi-
» ne di giorni 10 ; nondimeno se l' ultimo giorno fa-
» tale sia feriale , potrebbe regolarmente riceversi nel
» giorno seguente , e ciò per analogia dell' art. 51
» § 3. L. 21 giogno 1819 relativo alla registratu-
» ra degli atti.

ART. 56 + 795

(Riformato)

La nuova offerta, giusta il precedente articolo, non potrà riceversi se non sia accompagnata dal documento del deposito della somma sopraimposta. Il deposito dovrà farsi nelle casse pubbliche destinate a ricevere i depositi giudiziarii, e colle formalità prescritte da' Regolamenti di Amministrazione.

Osservazioni

» Il Deposito si fa a norma de' decreti de' 30
» dicembre 1819, e 26 marzo 1827 nei dominii di
» quà del Faro, e del decreto de' 9 giugno 1819
» pe' dominii oltre il Faro.

ART. 37 + 795

(Redazione migliorata con aggiunta)

La nuova offerta maggiore, e l' atto di deposito della somma dovranno denunziarsi a' Patrocinatori dell' aggiudicatario diffinitivo, e del creditore istante. Se il debitore pegnorato abbia costituito Patrocinatore la denunzia dovrà farsi anche a costui.

Qualora l' aggiudicazione diffinitiva sia stata pronunziata in favore de' creditori giusta l' art. 54, la denunzia sarà fatta soltanto al Patrocinatore del creditore spropriante, ed a quello del debitore se vi sia.

Osservazioni

» La denunzia al debitore non deve farsi, quante
» volte non abbia costituito patrocinatore, poichè egli

» è estraneo a questo giudizio, il quale interessa esclu-
» sivamente l' aggiudicatario diffinitivo, e l' espropriante.

ART. 58 + 795

(Redazione migliorata con aggiunta)

La denunzia dovrà eseguirsi fra le 24 ore dalla esibizione della offerta nella cancelleria, con atto di Patrocinatore contenente chiamata pe' nuovi incanti alla prima udienza del Tribunale, che ricade immediatamente dopo il decimo giorno dalla seguita aggiudicazione diffinitiva.

Osservazioni

» Le formalità sono a pena di nullità.

» Se la offerta fosse fatta in Cancelleria nel gior-
» no di sabato, si potrebbe utilmente intimarla nel
» mattino di lunedì? Carrè opina per l' affermativa,
» a motivo del giorno feriale, che non fa essere utili
» i termini, e cita in appoggio una decisione della
» Corte di Cassazione di Parigi del 28 novembre 1819.
» Secondo quello si è osservato nell' art. 55, dovreb-
» be dirsi lo stesso fra noi, ma si potrebbe in con-
» trario osservare, che in giorno di festa si esegua
» la notificazione col permesso del magistrato art. 1114

» LL. proc. civ. L. 24 ora debbonsi intendere pel giorno
» intero, mentre la legge non esige il calcolo *ad horas (Decisione de' 3 gennaro 1809. Corte di*
» *Cassazione di Parigi)*.

ART. 59

(E' nuovo. Contiene una dichiarazione di ciò che si osservava in pratica)

Potranno riceversi più offerte nuove sul medesimo immobile; ma ciascun oblatore dovrà fare la sua offerta fra il termine e con le formalità prescritte ne' quattro articoli precedenti.

Nel caso di concorso di più offerenti le nuove offerte dovranno denunziarsi anche a' Patrocinatori degli altri nuovi offerenti anteriori.

Osservazioni

» Le nuove offerte debbono essere di somme eguali: l'offerta maggiore esclude le altre minori in modo che i minori offerenti sieno esclusi dal concorso dell'asta? La legge vuole che le offerte non sieno minori del sesto: dessa quindi ne fissa il minimo, e nell'aumento ulteriore non mette limiti, debbonsi quindi ricever tutte.

ART. 60 + 769

(Redazione migliorata con aggiunta)

Nel giorno designato nell' atto di chiamata all' udienza, e senza bisogno di pubblicare nuovi avvisi ed affissi si apriranno i nuovi incanti, nei quali non potranno ammettersi a licitare se non l' aggiudicatario diffinitivo, gli obblatori dell' aumento del sesto in tempo utile, del pari che ogni altro che sino al tempo degl' incanti presenterà presso il Cancelliere del Tribunale il documento del deposito designato nell' art. 56. Quante volte l' aggiudicazione diffinitiva sarà stata pronunziata in favore de' creditori giusta l' art. 54 potranno concorrere agl' incanti tutt' i creditori dichiarati aggiudicatarii condizionali giusta il citato articolo.

Supplemento

Si è chiesto da qualche agente del P. M. la soluzione de' seguenti dubbii. 1° Se debbonsi sospendere gl' incanti su la offerta del sesto, quando la sentenza dell' aggiudicazione diffinitiva è stata sospesa coll' appello; 2° Se negli incidenti relativi a' richiami di proprietà nella procedura di espropriazione si debba dar luogo alla riunione di contumacia; 3° Se l' appellazione inter-

posta avverso le sentenze, con le quali si rettificano le condizioni della vendita, possa far sospendere gl' incanti preparatorii o diffinitivi; 4° Se trovandosi censurabile la dichiarazione di competenza fatta dal primo giudice debba il Tribunale di appello avocare il merito della causa, ove sia in istato di esser decisa. Il ministro ha manifestato le seguenti osservazioni. Sul 1° dubbio: che l' appellazione essendo nel generale sospensiva, non è devolutiva, che ne' soli casi indicati dalla legge: che l' offerta di sesto sta necessariamente alla esistenza dell' aggiudicazione diffinitiva: che la ragione de' giudizii esclude l' idea, che in pendenza di gravame sospensivo abbiano luogo atti diffinitivi; che questa esclusione è pure nel rapporto di evitare le spese inutili e dannose: d' altronde una tale quistione, ne' collegii, ove si è presentata à avuto sempre una risoluzione affermativa. Sul 2° dubbio: che lo stabilimento di una riunione di contumacia forma parte essenziale de' giudizii contumaciali, che dessa è particolarmente fondata sul motivo di evitare contrarietà di giudicato, accorciare il corso de' giudizii, impedendo la scissione della continenza delle cause. Che l' art. 94 della legge sulla espropriazione ammette i giudizii contumaciali ne' richiami di proprietà, che se pe' richiami di proprietà à solo parlato delle opposizioni, ciò lo è nel rapporto dagli altri incidenti, pe' quali tali opposizioni nel principio dell' articolo stesso eran denegate: che se presso alcuna corte all' apparir della nuova legge si era risoluto per la negativa il proposto dubbio, si è di poi opinato per l' affermativa. Sul 3° dubbio, possono influire le osservazioni presentate sul primo. La facoltà della esecuzione di questa sentenza, senza che ne avvenga spedizione, può riguardare il caso in cui di essa non siasi appellato. Il 4° dubbio è stato risolu-

to quasi affermativamente da tutt'i collegii. La locuzione dell'art. 537 LL. pr. è generale: *per sentenza provvisionale per vizio di forme*, per qualunque altra cagione, e questa generalità sta all'idea di abbreviare il corso de'giudizi: che il giudice del 2° grado può ben fare quello, avrebbe dovuto farsi dal giudice del primo grado: che ciò risulta anche più chiaro, dal paragonare la redazione dell'art. 537 LL. pr. coll'art. 473 dell'abolito codice di procedura civile: che in fine la disposizione del 2° comma dell'art. 266 delle medesime leggi di proc. civ. riguarda il caso in cui trovasi che il giudice incompetentemente abbia conosciuto della causa (*Minist. 2 novembre 1833*)

Osservazioni

» Secondo il metodo dell'art. basta che una sola
» la offerta sia stata prodotta nella forma, e ne'termini
» mini prescritti negli art. 55 a 58, perchè ogni
» altro possa dispensarsi dalla notificazione della sua
» offerta. Conviene però avvertire, che se la nuova
» offerta notificata venga rigettata dal Tribunale come
» me nullamente fatta, gli altri offerenti che non abbiano
» biano notificato in tempo utile la loro offerta, non
» possono pretendere che si aprano gl'incanti su le
» loro offerte, non ostante che abbiano fatto il deposito
» delle somme.

ART. 61.

(E' nuovo; dichiara gli effetti della contumacia dell'offerente del sesto)

Se il nuovo offerente non comparisca agl' incanti nel giorno designato, il Tribunale escluderà la di lui offerta, ed ordinerà la esecuzione della sentenza di aggiudicazione diffinitiva. In questo caso la somma depositata giusta l' art. 56 cederà a titolo di multa in aumento del prezzo, ond' essere distribuito trà creditori come per legge nel giudizio di graduazione, unitamente al prezzo dell' aggiudicazione o all' immobile che fosse rimasto invenduto.

Nel caso poi di concorso di più offerenti nuovi che si fossero renduti tutti contumaci agl' incanti, cederà in aumento del prezzo soltanto la offerta maggiore, e lo importo di questa sarà contribuita da tutti gli offerenti in porzioni eguali. Le rimanenti somme saranno ristituite a chi di dritto. Non pertanto il Tribunale, quante volte conosca che la contumacia del nuovo offerente sia cagionata da giusti e gravi motivi impreveduti, potrà su la dimanda delle parti far differire gl' incanti nuovi ad una delle prossime udienze, che non potrà in verun caso essere al di là della terza. La parte contumace ne sarà avvisata senza che si levi la sentenza.

Osservazioni

» I giusti e gravi motivi son costituiti dal can-
» giamento di stato sia per morte sia per interdizio-
» ne avvenuta fra l' offerta e gl' incanti. Se tanto av-
» venga nella persona del Patrocinatore, non vi è luo-
» go a differimento, poichè la parte può provveder-
» si di altro.

ART. 62

(E' nuovo)

Gl' incanti si pubblicheranno con la lettura delle sole condizioni della vendita inserite nel quaderno depositato in Cancelleria : La pubblicazione si farà all' udienza dall' usciere di servizio.

Osservazioni

» Ove per la moltiplicità del dettaglio si richie-
» desse tempo nella lettura delle condizioni, ciò non
» pregiudicherebbe alla cosa, perciocchè potrebbe sem-
» pre il Tribunale rinviare la continuazione delle ope-
» razioni all'udienza seguente. [arg. art. 66.]

ART. 63 + 787

(Redazione migliorata con aggiunta)

Le pubblicazioni degli incanti, le aggiudicazioni e tutto ciò che verrà dedotto dalle parti al-

l' udienza , e deciso dal Tribunale in occasione e durante il tempo degl' incanti , si scriverà sul quaderno degli atti della vendita in continuazione dell' ultimo atto di apposizione degli affissi, o di nuove offerte. Delle pronunziazioni del Tribunale su tali deduzioni sarà preso semplice notamento sul primo foglio di udienza.

Osservazioni

» Le deduzioni delle parti consistono nelle osser-
» vazioni , dimande e spiegazioni fatte dal pegnoran-
» te , e da ogni altro intervenuto negl' incanti , so-
» pra oggetti relativi alla spropriazione.

Giurcprudenza

Quando il debitore presentasi la prima volta all' udienza dell' aggiudicazione diffinitiva e sostiene la estinzione del suo debito , il Tribunale dee soprassedere per verificare il fatto. (*Corte di Colmar Dalloz fol. XI pag. 113*)

L' offerta del debitore di voler pagare tutt' i suoi creditori non sospende l' aggiudicazione diffinitiva, qualora la stessa offerta non sia seguita dal deposito. (*Corte di Parigi ivi pag. 224*)

ART. 64 + 771 e 779

(Riformato con aggiunta)

Le offerte agl' incanti dovranno farsi all' udienza per lo ministero de' patrocinatori. E' vietato però a costoro di fare offerte e rendersi aggiudicatarii 1. pel debitore espropriato : 2, per gli aggiudicatarj inadempienti ; 3. per le persone insolvibili ; 4, pe' tutori, pe' mandatarii , per gli amministratori de' beni de' comuni , e de' pubblici stabilimenti , pe' pubblici uffiziali , e per le persone interposte per essi nei termini dell' art. 1441 LL. cc. ; 5. pe' giudici, per gli agenti del P. M. , pe' cancellieri e pe' loro supplenti nel Tribunale ove si agisce e si esegue la vendita ; e tutto ciò sotto pena di nullità dell'aggiudicazione , e di ristoro di tutt' i danni interessi e spese ; cui sarà solidalmente tenuto il patrocinatore , anche con arresto personale , oltre l' azione per misura disciplinare da applicarsi secondo la gravezza de' casi , e che potranno estendersi fino alla destituzione.

Giureprudenza

1° Le donne possono o pur no licitare all'asta pubblica? La Corte à ritenuto l'aggiudicazione seguita in persona di una donna come valida, o come nulla, secondo che fra il termine di 15 giorni si fosse o pur no obbligata pel prezzo solidalmente con un

commerciante, ambedue in qualità di depositarii giudiziarii (*Agresti Vol. 3. pag. 171*)

2° Il patrocinatore del pegnorante può rendersi validamente aggiudicatario nel proprio nome degl' immobili, di cui promuove la vendita. (*Corte di Bourges pag. 251 Dalloz Vol. XI*)

3° Un marito può produrre offerta sui beni parafernali espropriati alla moglie. (*Corte di Aix. Dalloz Vol. XI pag. 251*)

4° La moglie creditrice del marito non può rendersi aggiudicataria de' beni pegnorati contro di lui, quando è certo ch' essa acquisti per la comunione. (*Ivi Ivi*)

5° È nulla l' aggiudicazione a favore del figlio di un giudice che vota per la sentenza di aggiudicazione. (*Corte di Montpellier, Idem*)

6° Un giudice che fa parte del Tribunale, ove si procede per l'aggiudicazione, può rendersi aggiudicatario quando è creditore, e specialmente quando è creditore istante (*Ivi*)

7° Un curatore d'immobile pegnorato, non può considerarsi come parte pegnorata, può quindi devenirne aggiudicatario. (*Corte di Riom. Dalloz Vol. XI pag. 354*)

Osservazioni

» Le disposizioni della prima parte dell' art. sono
» imperative, e sotto pena di nullità giusta l' art. 80;
» quelle della seconda parte contengono la dichiara-
» zione di nullità.

» La nullità non s' incorre di pieno dritto; deb-
» b' essere domandata ed aggiudicata.

» La moglie creditrice del marito può licitare per
» l' acquisto de' beni, che si vendono in danno del
» medesimo, allorchè abbia de' beni parafernali, o
» viva divisa di beni.

» I componenti delle g. Corti civili possono ren-
» dersi aggiudicatarii ne' Tribunali dipendenti dalla
» g. Corte.

ART. 65 + 791

(Redazione ritoccata)

Aperti gl' incanti, si accenderanno successivamente le candele che saranno preparate in modo che ciascuna di essa duri un minuto circa. Ogni offerente rimarrà liberato, se la sua offerta, verrà superata da altra, quando anche quest' ultima offerta fosse dichiarata nulla.

Osservazioni

» La formalità è a pena di nullità; quindi il pro-
» cesso verbale dee contenere la menzione dell' adempi-
» mento, senza di che mancherebbe la pruova della
» sua osservanza.

*

» L'offerta superata si riguarda come non avve-
» nuta; quindi non può rivivere per l'annullamento
» dell'ultima.

» La disposizione è applicabile allo stesso incanto,
» non già alle offerte ed incanti diversi; quindi la nul-
» lità della diffinitiva fa rivivere la preparatoria.

ART. 66 + 776

(Redazione migliorata)

Qualora la vendita si faccia in dettaglio nei casi degli articoli 34 e 110, le subastazioni preparatorie, diffinitive e in grado di sesto, si faranno con incanti separati per ciascuno articolo, ma sempre in continuazione della medesima udienza o in più udienze consecutive, senza bisogno di nuovi affissi in quest' ultimo caso.

Osservazioni

» Da osservarsi a pena di nullità.

» Se lunga sospensione degl' incominciati incanti
» per qualche accidente avesse luogo, debbono rinno-
» varsi le pubblicazioni degli affissi. *(Arg. art. 50)*

ART. 67 + 792 § 1.

(Redazione migliorata)

Non potrà proclamarsi l'aggiudicazione, se non dopo estinte tre candele successivamente accese.

Giureprudenza

1° È inammisibile l' opposizione prodotta dal creditore o dal debitore avverso l'aggiudicazione diffinitiva. (*Corte di Mompellier, pag. 232. Corte di Amiens. pag. 58 Dalloz. Vol. XI*)

2° Una sentenza di aggiudicazione che esprima solamente essersi osservate tutte le formalità volute dalla legge, senza specificarle è nulla. (*Corte di Colmar. Dalloz. Vol. XI pag. 332*)

3° Nelle cause riguardanti i minori, la sentenza di aggiudicazione dee contenere sotto pena di nullità le conclusioni del P. M. (*Corte di cassaz. Dalloz. Vol. XI pag. 302*)

Osservazioni

» Il prescritto debbesi osservare a pena di nullità.
» Ogni offerta maggiore devesi annunziare al pub-
» blico ad alta voce dall' usciere.

ART. 68 + 792 § 3.

(Redazione migliorata)

Se nella durata di qualunque delle tre candele, così dell'aggiudicazione preparatoria o diffinitiva, come di quella in grado di sesto, sopraggiunga nuova offerta, l'aggiudicazione non potrà esser pronunziata se non dopo l'accensione di altre due candele durante le quali non siasi fatta verun' altra offerta.

Osservazioni

» L'articolo prescrive le formalità sotto pena di » nullità.

ART. 69 + 792 § 2.

(Redazione migliorata)

L'aggiudicazione preparatoria seguita in persona di un obblatore che si fosse presentato agl' incanti, e in difetto in persona del creditore istante, non diverrà diffinitiva se non dopo la estinzione di tre altre candele nella giornata destinata per l'aggiudicazione diffinitiva, nel corso delle quali non sia sopragiunta nuova offerta.

Osservazioni

» La violazione del disposto nell' art. produce » nullità.

ART. 70 + 816

(Redazione migliorata con aggiunta. Si dichiarano gli effetti della guarentia del debitore in caso di evizione).

L' aggiudicazione diffinitiva tanto in favore degli oblatori agli incanti, quanto in favore de' creditori, non trasmette all' aggiudicatario altri dritti su la proprietà del fondo aggiudicato se non quelli che vi avea il debitore spropriato, il quale rimane soggetto alla garentia ne' casi di evizione, ne' termini della legge in mancanza di stipulazione.

Giureprudenza

Se un fondo aggiudicato si trovi di estensione minore di quella indicata ne' capitoli di vendita, l' aggiudicatario à dritto ad una diminuzione di prezzo. (*Agresti. Vol. III. p. 235*)

Osservazioni

» L' acquirente all' asta non è sottratto per questa sua qualità all' azione de' terzi, i cui dritti non » vengono per nulla colpiti, nè pregiudicati dalla pro» cedura di spropriazione.

» I dritti *in re* possono sperimentarsi in ogni » tempo dopo l' aggiudicazione. Il tempo utile ad eser» citarli è quello stabilito dalla legge per le prescri» ni, che incomincia a decorrere dal giorno della tra» scrizione del pegnoramento.

» Ogni evizione che risente l' aggiudicatario è a » carico del debitore, contra del quale egli soltanto dee » esercitare la sua azione, allorchè il prezzo sia stato » già distribuito.

ART. 71

(E' nuovo. Determina i dritti dell' aggiudicatario su' frutti, e le sue obbligazioni per lo prezzo.)

L' acquirente farà suoi i frutti dal giorno dell' aggiudicazione diffinitiva, coll' obbligo di corrispondere sul prezzo dal giorno medesimo e fino al pagamento l' interesse legale, che corre nell' anno dell' aggiudicazione. Quante volte nel quaderno delle condizioni della vendita, o per disposizione del Tribunale nel tempo degl' incanti, o per consenso de' creditori presenti in giudizio, spiegato con posteriori dichiarazioni in cancelleria, non siasi permesso all' aggiudicatario di ritenere in deposito il prezzo per pagarlo in esito del giudizio di graduazione, il prezzo dovrà esser depositato nelle casse pubbliche, designate nell' art. 56 fra venti giorni che seguono quello dell' aggiudicazione diffinitiva, o in grado di sesto.

Giureprudenza

1° Ove il Tribunàle civile in camera di Consiglio senza udire i creditori, abbia permesso all' espropriante, deviando dalla of-

ferta di ritenere fino alla graduazione il prezzo dell' aggiudicazione pagandone gl' interessi, può ogni creditore (anche quelli non intervenuti in prima istanza) appellarne. (*Agresti Vol. II. pag. 127*)

2° L' aggiudicatario, al quale debbonsi i frutti per le condizioni di vendita, non deve gl' interessi sul prezzo durante l' appello, quando abbia dichiarato di tener la somma inoperosa, ed abbia adempiuto al deposito cessato appena l' ostacolo dell' appello. (*Agresti Vol. VII. pag. 102*)

3° L' aggiudicatario dopo aver pagato i creditori anteriori all' alienazione non può dimandare indistintamente lo scioglimento dell' affitto, ma la riduzione se oltrepassi i nove anni di durata; ancorchè i creditori non restino coverti col prezzo risultato dall' offerta (*Agresti Vol. I. pag. 189*)

4° L' aggiudicatario che non trovi entrando in possesso alcuni accessorii d' immobili mancati senza colpa de' creditori, à solamente dritto a chiedere la rescissione dell' aggiudicazione, o la riduzione del prezzo (*Corte di Bruxelles. Dalloz Vol XI. pag. 312*)

5° L' aggiudicatario non può esigere le pigioni pagate anticipatamente per effetto di locazione di data certa precedente all'aggiudicazione ; ed ove siasi stabilito fra le condizioni che l'aggiudicatario debba incominciare il godimento da una determinata epoca , à dritto alla diminuzione corrispondente a' frutti percepiti dal debitore (*Corte di Cassaz. Dalloz. Vol. XI. pag. 502*)

Osservazioni

» Nella liquidazione di frutti e delle rendite in » favore dell'acquirente è applicabile la regola dell' art. » 508 *LL. CC.* ? La regola stabilita per un godi- » mento a titolo gratuito , non pare regolarmente ap- » plicabile al caso di un godimento a titolo oneroso.

» Se il compratore cede i frutti civili dal gior- » no del pagamento da quel momento debbe far suoi » i frutti naturali , non già nella integrità dello stato » in cui si trovano , bensì nella proporzione del pro- » dotto de' medesimi , che possa ricadergli proporzio- » natamente a' giorni dell' anno colonico del rispetti- » vo godimento.

» Il cancelliere deve ricevere il consenso de'cre- » ditori , o da essi personalmente , o da un procu- » rator speciale , assistito sempre dal patrocinatore , » che può esser dato in un medesimo atto da tutti » complessivamente.

ART. 72 + 800

(Riformato con aggiunta Dichiara la purgazione delle affezioni ipotecarie, che la vendita giudiziale opera per gl'immobili venduti)

Allorchè l' aggiudicatario avrà soddisfatto il prezzo pagandolo a' creditori utilmente graduati, ovvero allorchè gl' immobili si saranno assegnati in aggiudicazione a' creditori, gl' immobili venduti, o le porzioni di essi aggiudicate rispettivamente ai creditori, passeranno a' nuovi acquirenti purgati da tutte le affezioni di qualunque privilegio o ipoteca tanto de' creditori iscritti, ancorchè non comparsi, o rimasti esclusi ed incapienti nel giudizio di graduazione, quanti de' creditori aventi privilegio o ipoteca legale senza bisogno d' inscrizione. Nel caso che il prezzo venga depositato nelle casse pubbliche, l' aggiudicatario esibendo la spedizione della sentenza di aggiudicazione e il dodocumento del deposito, potrà ottenere dal giudice commessario della graduazione un' ordinanza perchè vengano cancellate le iscrizioni che gravitano sull' immobile aggiudicatogli, e ciò senza attendere l' esito del giudizio di graduazione.

Giureprudenza

1. La novella legge richiede o pur no la rinnovazione delle iscrizioni, anche dopo seguita l' aggiudicazione all' asta pubblica? Negativamente (*Agresti Vol. V pag. 40*)

2° I creditori che dichiarano rimanere aggiudicatarii forzosi in mancanza di oblatori, non debbono dopo ciò rinnovare le iscrizioni. (*Suprema Corte di giustizia di Napoli. 14 giugno 1836. Causa Guarini - Appelt e Marini - Vaselli Tom. I. num. 210*)

Osservazioni

» A quali ipoteche debba applicarsi la disposizio-
» ne dell' art. non sembra poter più formare ogget-
» to di dubbio. La locuzione generalissima adottata
» dall' art. non n' esclude alcuna.

ART. 73

(E' nuovo)

Il creditore istante e tutti gli altri creditori, i quali per mancanza di obblatori si saranno renduti giusta l' art. 54 aggiudicatarii diffinitivi degl' immobili pegnorati, godranno ciascuno su la porzione degl' immobili, che dovrà prendere in soddisfazione del suo credito; tanto per capitale ed interessi, quanto per spese, il beneficio della deduzione del sesto del prezzo sul quale gl' immobili si sono esposti venali giusta gli art. 33 34, 35 e 104.

Qualora il creditore istante voglia ritenere per se gl' immobili aggiudicati a' creditori, o parte di

essi, pagando in denaro gli altri creditori capienti su' medesimi, e costoro vi consentano, cederà in vantaggio di lui tutto il beneficio della deduzione del sesto del prezzo.

Giureprudenza

Seguita un' aggiudicazione preparatoria prima della legge de' 29 novembre 1828, in difetto di oblatori al pubblico incanto, i' creditori hanno o pur no dritto alla minorazione del sesto del prezzo? Negativamente (*Agresti Vol. III. pag. 587*)

Osservazioni

» Può ciascuno degli altri creditori pretendere lo » stesso vantaggio che l' ultima parte dell' articolo at- » tribuisce allo spropriante, di pagare cioè gli altri » creditori, e prendere egli tutto l' immobile col ri- » basso del sesto? La legge sembra tassativamente ac- » cordare tal dritto al solo creditore istante, ma sic- » come non può aver luogo senza il consenso di tut- » t' i creditori, così consentendo tutti a pro di al- » tro creditore, non evvi ostacolo.

» Può l' espropriante esercitare lo stesso dritto con- » tra il debitore su la quota d' immobili, che gli ri- » mane dietro la graduazione? No, il beneficio è do- » vuto unicamente su le porzioni che si ricevono *in* » *solutum*.

ART. 74

(Gli art. 74, 75 e 76 son nuovi, e di conseguenza dell'applicazione di quanto è prescritto negli art. 1692 a 1701 LL. CC. relativamente alla prelazione nel caso di vendita di dominio utile, o di dominio diretto)

Le persone che abbiano per legge dritto di prelazione all' acquisto di un immobile in caso di vendita, potranno esercitarlo anche nella spropriazione forzata. Esse però dovranno a pena di decadenza farne la dichiarazione al più tardi tre giorni dopo l' aggiudicazione diffinitiva, anche nella rivendita in danno. La notificazione, o la inserzione dell' avviso nel giornale uffiziale prescritta coll' art. 28 terrà luogo per esse d' interpellazione.

Giureprudenza

1° Le alienazioni che si fanno *sub hasta* ad istanza de' creditori, entrano nella specie di quelle dell' art. 1698 LL. CC., mentre sarebbe un assurdo, che la mora dell' enfiteuta, la quale dà motivo alla vendita giudiziaria facesse perdere al padron diretto il diritto inerente alla proprietà del suo fondo già riserbato nel contratto. *(Decis. Supr. Corte di giustizia. 9 marzo 1811 Armellini Tom. 7 pag. 269)*

2° Il padron direttó dev'esser preferi-

to nell' acquisto del dominio utile in concorso coll' aggiudicatario ne' casi di spropriazione. (*Agresti Vol. I. pag. 276*)

3° Gli acquirenti di dominio diretto proveniente da luoghi pii in tempo che furono dichiarati incapaci, non àn dritto di prelazione nella vendita del dominio utile sotto le attuali leggi. (*Agresti Vol. II. pag. 144*)

4° Il padron diretto debitore dell' enfiteuta per migliorie à dritto di depositarne il prezzo per udirsi i creditori ipotecarii del medesimo. (*Agresti Vol. III. pag. 99*)

5° Il possessore di un dritto di abitazione può opporsi alla vendita della casa, provocata ad istanza de' creditori iscritti, in epoca anteriore al dritto istesso, quando con la vendita della casa dedotto il valore dell' abitazione, i creditori possono essere soddisfatti. (*Agresti Vol. I. pag. 347*)

6° L' enfiteuta in forza di un contratto anteriore alle nuove leggi non à dritto a prelazione in caso di vendita del dominio diretto (*Agresti Vol. II. pag. 247*)

Osservazioni

» La disposizione dell' art. 74 contiene una mo-
» dificazione all' articolo 1695, LL. CC. relativa al
» termine accordato al padron diretto, od utile per
» per fare la dichiarazione.

ART. 75

(Ved. l' art. 74)

La dichiarazione prescritta nel precedente articolo dovrà farsi nella cancelleria del Tribunale che procede, o personalmente o per mezzo di procuratore speciale con atto autentico, e dovrà contenere l' obbligazione di dover pagare il prezzo e di adempiere a tutte le altre condizioni della vendita, a' termini dell' aggiudicazione diffinitiva, come anche di rimborsare all' aggiudicatario diffinitivo le spese da lui erogate.

La detta dichiarazione ed obbliganza sarà unita al quaderno delle condizioni della vendita. Dessa scioglierà di pieno dritto l' aggiudicatario diffinitivo della sua offerta. Il Tribunale in vista della dichiarazione pronunzierà con sentenza in camera di Consiglio e senza formalità la surrogazione del dichiarante all' aggiudicatario, e la consolidazione de' dritti nella medesima persona. Tale surrogazione non mai potrà esser considerata come un nuovo passaggio di proprietà.

Osservazioni

» La Legge prende di mira la prelazione che à luogo » per le sue disposizioni, e quindi resta intatto ciò che » proviene da' patti speciali.

» Per lo patto di ricompra non si è in obbligo ad » interpellazione.

» Per la spiegazione dell'ultima parte dell'art. non » si debbe doppio dritto di prelazione, perciocchè la » proprietà si considera passata direttamente dalle mani » del debitore in quelle della persona preferita.

» Nelle aggiudicazioni è dovuto il laudemio e da chi? » dall'acquirente, come spesa necessaria per andare » al possesso dell'immobile, quindi è sempre regolare » che ad evitare litigio, se ne facesse una condizione » apposita nel quaderno.

ART. 76

(Ved. l'art. 74.)

La nuova offerta del sesto potrà prodursi anche contra il preferito, sempre però e nel termine e nel modo stabilito negli art. 55 e seguenti. Il preferito dovrà in tal caso concorrere ne' nuovi incanti: quante volte non vi concorrà decaderà dal dritto di prelazione contra l' offerente nuovo, che venga dichiarato aggiudicatario.

ART. 77 + 799

(Redazione migliorata con aggiunta. Si son definite le spese di espropriazione da prelevarsi dal prezzo di aggiudicazione).

Le spese fatte e liquidate per la procedura di spropriazione si preleveranno dal prezzo di aggiudicazione. Le spese che occorreranno per la spedizione della sentenza di aggiudicazione, e per altri atti posteriori per andare al possesso saranno a carico dell' aggiudicatario.

Osservazioni

» Nella liquidazione delle spese debbonsi comprendere soltanto quelle occorse per la procedura principale e per gl' incidenti contra il debitore, non mai le spese degli altri incidenti contra terzi, perciocchè queste debbono cedere sempre a carico del succumbente, come ne' casi preveduti negli art. **118**, **125** » **179** di questa Legge.

ART. 78 + 799

(Redazione migliorata con aggiunte.)

Non si potrà rilasciare all' aggiudicatario la spedizione della sentenza di aggiudicazione diffinitiva, se pria non esibisca nella Cancelleria i documenti dell' adempimento di tutte le condizioni messe a suo carico, e che debbono eseguirsi pria che sia rila-

sciata la detta spedizione — Tali documenti saranno alligati al quaderno degli atti per la vendita.

Nel caso di aggiudicazione in favore de' creditori, la spedizione e gli estratti della sentenza saranno rilasciati dopo la chiusura diffinitiva della nota di graduazione, e la formazione del progetto di partaggio, giusta gli art. 181 e 200.

Osservazioni

» Le condizioni da adempiersi sono quelle imposte » all' aggiudicatario col quaderno di vendita ratificato, » se vi sia stato di bisogno.

ART. 79 + 798

(Redazione migliorata con aggiunta.)

La spedizione della sentenza di aggiudicazione conterrà :

1. la ordinaria intestazione delle sentenze giusta l' art. 239 Lpc.

2. la copia del quaderno delle condizioni della vendita ;

3. la enunciazione del risultamento degl' incanti ;

4. la data della pubblicazione degli avvisi, e dell' apposizione degli affissi ;

5. la proclamazione dell' aggiudicazione diffinitiva in beneficio dell' ultimo oblatore ;

6. la enunciazione dell' adempimento delle condizioni della vendita per parte dell' aggiudicata-

tario e la inserzione della copia della quietanza, se abbiano avuto luogo ;

7. l' ordine al debitore di rilasciare il possesso dell' immobile spropriato, e delle cose che ai termini della legge facciano parte del medesimo, e ciò immediatamente dopo la notificazione della sentenza, sotto pena di esservi astretto anche coll' arresto personale ;

8. In fine il mandato di esecuzione.

Gli estratti della sentenza di aggiudicazione, o la spedizione intera della medesima da rilasciarsi a' creditori aggiudicatarii, nel caso dell' art. 54, conterranno quanto si è prescritto di sopra ne' numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 ed inoltre l' estratto della nota di graduazione, dell' articolo correlativo del rapporto del perito incaricato del partaggio, e della ordinanza di assegnazione dell' immobile, giusta i seguenti art. 181, 191, 199 e 200.

Supplemento

Si deve dar conoscenza al Ministro del sistema che si tiene nelle Cancellerie de' Tribunali civili ne' casi di vendita, ed aggiudicazioni d' immobili in dettaglio per la compilazione delle spedizioni delle sentenze a richiesta di ciascuna aggiudicatario nel rapporto delle notizie, debbonsi in essa esprimere a' termini dell' art. 79 L. 29 dicembre 1828. A tali notizie i Procuratori del Re debbono aggiungere le loro particolari osservazioni su la regolarità, o irregolarità del sistema invalso, e su la retta intelligenza del cennato articolo. [*Minist. 9 ottobre 1833*].

Diversi abusi si son manifestati pel rilascio delle spedizioni di sentenze per aggiudicazione diffinitiva, emessa dopo la nuova Legge su la spropriazione forzata. In alcuna di esse si trascrive la sentenza di aggiudicazione preparatoria; tale altra invece di enunciare il risultamento degl' incanti presenta la serie ed il tenore degl' incanti stessi; in altra si contiene la nota intera di graduazione. In fatto poi di aggiudicazione d' immobili in dettaglio a diverse persone si rilascia a ciascuna di esse la spedizione della sentenza per intero comprendendo nella medesima le notizie, e tutt' altro relativo agli altri fondi licitati all' asta. Questo metodo si è veduto qualche volta applicato per le aggiudicazioni a' creditori giusta l' art. 54 della Legge anzidetta — È indubitato poi, che l' art. 79 della Leggo medesima non si vede in compiuta regolarità osservato nelle Cancellerie de' Tribunali civili, allora sopratutto, che il caso presentisi dell' aggiudicazione in dettaglio — Da ciò il Ministro prende ragione d' interessare efficacemente i Procuratori del Re, onde vegliare alla esatta e rigorosa osservanza delle disposizioni di detto articolo 79 L. della Esprop., osservando quanto segue — Le spedizioni di sentenze di aggiudicazione diffinitiva nulla debbono contenere oltre quello ch' è prescritto in questo articolo e in modo diverso da questa disposizione. Potrebbe non riputarsi abusiva la inserzione della sentenza di aggiudicazione preparatoria, della serie, o del tenor degli incanti, della nota intera di graduazione? Per lo caso anzi dell' aggiudicazione in dettaglio è da osservarsi: che ogni disposizione di Legge debb' essere intesa ed applicata in modo che nella esecuzione sua non offra inconvenienti: che nella ipotesi attuale l' interesse di ciascuno aggiudicatario è limitato al solo fondo per lo quale à licitato all' asta: che riuscendo a lui estraneo

tutt' altro può riguardare gli altri fondi aggiudicati, il modo invalso tenderebbe a gravarlo senz' alcun motivo plausibile di spese inutili, e forse anche qualche volta di spesa superiore al valore del fondo aggiudicato; che così potrebbe diminuirsi il numero degli oblatori all' asta, locchè grave pregiudizio arreca: che a parlar propriamente, la sentenza di aggiudicazione non è che la dichiarazione del magistrato, che il tale fondo è venduto a tale o tal' altro individuo: che la sentenza di aggiudicazione sul foglio di udienza è unica in rapporto al tempo, nel quale e pronunziata; ma nel caso di aggiudicazioni diverse, queste aggiudicazioni o dichiarazioni debbono essere nelle medesime individuali, separate e distinte. Che così vien rimossa la difficoltà, vuolsi desumere dall' obbligo che à il Cancelliere di trascrivere nella spedizione il tenore letterale della sentenza o del dispositivo del Magistrato: Che quindi per le altre notizie, sono richiesto nella spedizione istessa giusta l'art. 79, sia obbligo del Cancelliere formare l'estratto correlativo per quanto riguarda il fondo o i fondi aggiudicati, od assegnati a ciascuno aggiudicatario, o creditore: Che in questo modo la legge non si mostra assurda, o gravosa nella sua applicazione, ed anche ad esempio di ciò, ch'è prescritto per le spedizioni delle sentenze in generale, si hanno per le spedizioni di che trattasi gli elementi della sua minuta nel lavoro anzidetto del Cancelliere, e nel tenore di quella parte, che vi ha riguardo, della sentenza di aggiudicazione. [*Minist. 25 gennajo 1834*].

Osservazioni

» La spedizione della sentenza d' aggiudicazione deb-
» be contenere la destinazione dell' usciere per la inti-
» mazione del precetto. —

» Oltre l' arresto personale del debitore, l' usciere
» è autorizzato nella esecuzione introdursi nella casa del
» debitore; ed espellerlo con la forza unitamente agli
» individui di sua famiglia, cacciando fuori tutta la
» sua mobiglia sempre ch' egli occupò l' immobile es-
» propriato (*Berriat Saint Prix.*)

ART. 80 + 801 e 802

(Redazione migliorata.)

Saranno osservate sotto pena di nullità le disposizioni contenute negli art. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 19, 26 27, 28, 30, 36, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69.

Qualora la procedura di espropriazione, incorra in qualche nullità, la medesima dovrà ripigliarsi dall' ultimo atto valido inclusivamente.

Osservazioni

» Ad oggetto di evitare l' erronea intelligenza del-
» art. 80 giova fare osservare che la frase adoperata
» nel secondo paragrafo dell' art. medesimo di doversi
» in caso di nullità la procedura *ripigliare dall' ultimo atto valido inclusivamente*, non impone già
» che debba ripetersi l' ultimo atto che fosse valido,
» ma che debba a questo innestarsi la continuazione
» della nuova procedura.

» L' eccezioni di nullità possono opporsi soltanto da
» chi à interesse di giovarsi dell' atto impugnato, quin-
» di il debitore può produrle per tutti gli atti che si

» intimano a lui, o che sono stabiliti nel suo interes-
» se. — I creditori possono fare altrettanto nel mede-
» simo senso.

» Pronunziata la nullità di un atto, questa col-
» pisce tutti gli atti posteriormente fatti nella procedura,
» rimanendo saldi gli atti precedenti a quello annul-
» lato, eccetto pe' casi delle seguenti eccezioni.

» 1° Della nullità nel processo verbale di pegno-
» ramento sia pel termine a farlo, sia per le forma-
» lità da osservarsi: la nullità di quest'atto porta seco
» la necessità di ricominciare la procedura del precetto
» quando ne sia scorso il periodo.

» 2° Della nullità della trascrizione del pegnora-
» mento e della denunzia, la quale colpisce anche lo
» atto della denunzia; per lo che è indispensabile ri-
» cominciare la procedura dalla nuova denunzia inclu-
» sivamente.

» La nullità del pegnoramento nel caso dell'art.
» 99 non colpisce gli atti di procedura posteriori.



§. II.

Della spropriazione forzata de' dritti reali immobiliari.

ART. 81

(Gli art. 81 a 92 son tutti nuovi. Per essi si fanno alcune eccezioni alle disposizioni contenute negli art. 4, 6, 18, 20, 21, 25, 26, 33, 35, 36, 41, 43, 66, 79, ad oggetto di applicare la procedura delle spropriazioni forzata degl' immobili a' dritti reali immobiliari, cui stante la loro diversa natura, non poteano adattarsi esattamente tutte le forme ordinarie.)

Per la spropriazione de' dritti reali immobiliari risguardanti dominio diretto per fondi concessi in enfiteusi o colonia perpetua e di quelli risguardanti l' usufrutto, o qualunque dritto prediale fruttifero, si osserveranno le regole medesime stabilite nel precedente paragrafo per la spropriazione degl' immobili propriamente detti, con le modificazioni però contenute ne' seguenti articoli.

Giureprudenza

L' azione di rescissione della vendita di un immobile non può essere l' oggetto del pegnoramento *(Corte Cassaz. Dalloz. Vol. X. pag. 85.)*

2° I creditori ipotecarii dell' enfiteuta ne' casi di devoluzione han dritto solo al prezzo delle migliorie, non già a spropriare il dominio utile. (*Agresti Vol. 6. pag. 288.*)

3° L' aggiudicazione del dominio utile rest' annullata con la sentenza della devoluzione già promossa con dimanda anteriore al pegnoramento dello stesso dominio utile. (*Agresti. Vol. 2. pag. 177.*)

4° I creditori i quali abbiano acquistato ipoteca sopra una cosa pervenuta al loro debitore, dopo che vi gravitava già un dritto di abitazione, possono spropriarne la proprietà conservando il dritto di abitazione. (*Agresti. Vol. 2. pag. 417.*)

Osservazioni

» I dritti reali inmobiliari son quelli nascenti dal » dominio, e non da altro titolo, non ostante che sieno dritti reali, come sarebbero i privilegii e le ipoteche, che possano dar solamente luogo all' azione » per lo giudizio di espropriazione.

» Conviene non confondere il pegnoramento di cotesti dritti dall' altro delle rendite costituite sopra terzi, i quali risguardano azioni di credito per capitali » non esigibili o redimibili ad arbitrio del debitore preveduti dal tit. 10 lib. 6. LL. proc. civ. per lo pegnoramento delle rendite costituite.

ART. 82

(Ved. l' art. 81)

Il processo verbale di pegnoramento invece delle indicazioni prescritte ne' numeri 2, 3, 4, e 5 dell' art. 4, esprimerà gl' immobili soggetti a' dritti immobiliari, indicandone il circondario, il comune e la contrada, ove son siti; la natura del dritto pegnorato, i nomi de' possessori o proprietarii dei fondi gravati; come anche la natura, la quantità e la ragione delle corrisposte.

ART. 83

(Ved. l'art. 81)

Il processo verbale sarà vistato a norma della 2. parte dell' art. 6, dal sindaco del comune, ove son siti i beni gravati, o da chi ne fa le veci, e qualora i canoni esistano in più comuni, e sieno compresi in un medesimo atto di pegnoramento, del Sindaco del comune ov' è la maggior rendita pegnorata. L' usciere lascerà nella cancelleria del detto comune copia del processo verbale.

ART. 84

(Ved. l'art. 81)

Il pegnoramento dopo denunziato e trascritto giusta gli art, 7 e 8 sarà notificato a' debitori delle prestazioni o a' conduttori de' beni gravati di usufrutto , o de' dritti prediali fruttiferi, secondo i diversi casi, con citazione a comparire innanzi al Tribunale per fare la dichiarazione. Il tutto conforme è stato stabilito negli art. 18 e 19; cotesta notificazione produrrà i medesimi effetti del sequestro della rendita, giusta gli art. 20 e 21 ; e per coloro che per legge abbiano dritto a prelazione per l'acquisto del dritto immobiliare in caso di vendita, potrà tener luogo benanche della interpellazione a dichiarare se vogliono esercitare tal dritto.

Osservazioni

» Secondo la disposizione dell' ultima parte del-
» l' art. 84 nella spropriazione de' dritti reali , non
» è necessario di fare tal notificazione, o la inserzione
» nel giornale , per colui al quale è dovuta per leg-
» ge la prelazione , allorchè questi sia il reddente cui
» si faccia la notificazione per la immobilizzazione
» della rendita, altrimenti si pubblicherebbe inutilmen-
» te la formalità.

ART. 85

(Ved. l'art. 81)

I reddenti non avranno dritto a bonificare delle corrisposte anticipate, se non per una sola annata, e sempre che il pagamento risulti da documento di data certa anteriore al precetto di pagamento; salvo però quel che si è disposto nella 2. parte dell' art. 24.

ART. 86

(Ved. l'art. 81)

Il prezzo venale de' dritti immobiliari sarà fissato nel seguente modo, cioè:

1.° Per le prestazioni in danaro si darà capitale all' annua rendita depurata della ritenuta per causa di contribuzione fondiaria, e degli altri pesi reali che possono gravitarvi, su la ragione del cinque per cento, se la prestazione di ciascun debitore sia al di sopra di cinquanta ducati e del sei per cento, se sia di ducati 80 o meno.

2.° Per le prestazioni certe in derrate, ne' reali dominii di qua del Faro, si ragguaglierà prima il prodotto in denaro al prezzo medio, risultante dal coacervo del prezzo di prima voce dell' ultimo decennio fissato nel mercato del comune ove sono siti i beni gravati, ed in mancanza in quello del comune più vicino.

Ne' reali dominii di là dal Faro si ragguaglierà il prodotto al prezzo medio risultante dal coacervo delle mete, che regolano i prezzi nel comune ove sian siti i beni.

In seguito di tale ragguaglio si darà capitale alla rendita in danaro nel modo stabilito nel n. 1.

3.° Per le prestazioni indeterminate in derrate, e pe' dritti fruttiferi, il cui prodotto sia eventuale, il creditore su le notizie che potrà raccogliere, stabilirà approssimativamente il prodotto annuo, e quindi ragguaglierà la rendita in danaro, e fisserà il capitale, giusti i precedenti numeri.

4.° Per l' usufrutto, il creditore istante farà egli un' offerta di prezzo, avuto riguardo alle circostanze che possono prendersi in considerazione per aumentare o diminuire il prezzo.

ART. 87

(Ved. l' art. 81)

Qualora il creditore spropriante o il debitore, e gli altri creditori non sieno contenti rispettivamente del prezzo risultante dalla valutazione, giusta i diversi numeri del precedente articolo, potranno rispettivamente domandare l' apprezzo, come è diposto nell' art. 35.

Osservazioni

» Il creditore istante per conoscere il prezzo delle » derrate dee farsi rilasciare dal sindaco l' estratto delle » le mercuriali, ossia de' registri comunali, ove si notano » i prezzi delle derrate.

ART. 88

(Ved. l'art. 81)

Il quaderno delle condizioni della vendita sarà modificato ne' numeri 3, 4, e 6 dell' art. 36, secondo le norme degli art. 82, 85 e 87. Nell' enunciare il prezzo venale posto si dovrà indicare separatamente per ciascun fondo gravato, e si dovrà esprimere in generale il metodo tenuto nella valutazione del medesimo, e le circostanze prese rispettivamente in considerazione secondo i diversi casi.

ART. 89

(Ved. l'art. 81)

Gli avvisi, e gli affitti conterranno le notizie prescritte ne' numeri 1, 2, 3, e 7, dell' art. 41 ed inoltre enuncieranno.

1.° il circondario il comune e la contrada ove son siti gl' immobili gravati;

2.° I nomi de' reddenti o de' proprietarii degl' immobili soggetti a prestazione, ed usufrutto, od altro dritto prediale fruttifero: qualora il numero de' reddenti sia di cinque o più basterà enunciare in generale il loro numero distinguendoli in tanti articoli, per quanti sono i comuni, ove son siti gl' immobili gravati; e suddivisi per quanti sono i fondi medesimi.

3.° la quantità delle rendite annue per ciascun fondo gravato ;

4.° le deduzioni da farsi, secondo la legge pe' pesi di qualunque natura ;

5.° il prezzo risultante dalla rendita netta, e fissata a norma degli art. 86 e 87.

ART. 90

(Ved. l' art. 81)

Gli affissi si apporranno ne' luoghi enunciati nei numeri 1, 3, e 6 dell' art. 43, e nella porta principale del Giudicato del Circondario ove sono situati gl' immobili gravati.

ART. 91

(Ved l' art. 81.)

Le subastazioni saranno fatte separatamente per ciascun fondo gravato sia qualunque il numero dei reddenti.

ART. 92

(Ved. l' art. 81.)

La sentenza di aggiudicazione in favore dello acquirente estraneo, o del creditore aggiudicatario, conterrà invece della disposizione espressa nell' art. 79 num. 7, l' ordine a' debitori de' dritti di riconoscere il nuovo acquirente e di pagare al medesimo le corrispondenti prestazioni.

TITOLO SECONDO

Degl' incidenti nella procedura della spropriazione forzata degl' immobili

ART. 93 + 803.

Riformato con aggiunta. Spiega con precisione gl' incidenti della procedura di spropriazione.)

Qualunque controversia concernente tanto gli atti della procedura di spropriazione forzata, del pari che l' amministrazione, le locazioni, la vendita de' frutti, e il deposito delle rendite, o l' apprezzo degl' immobili pegnorati, quanto ogni altra controversia incidente, che si proponga nella procedura medesima, sarà ne' Tribunali e nelle G. C. civili discussa e giudicata come causa sommaria ed urgente. La sentenza, o decisione dovrà pronunciarsi nell' udienza medesima, o al più tardi nell' udienza immediatamente seguente.

Osservazioni

» La qualifica di cause sommarie ed urgenti at-
» tribuita agl' incidenti nella spropriazione, portano di
» necessità che per esse debbe farsi eccezione all' an-
» damento ordinario: quindi esse debbono esser messe
» sempre di preferenza nel ruolo di udienza, e per
» esse non può darsi mai luogo a forme ordinarie di
» istruzione, perciocchè trovansi precisamente ne' casi

» degli art. 240, 248, 249, 250, e 262 del » regolamento de' 15 novembre 1828, onde ottenere » un' assegnazione a giorno fisso.

ART. 94 ✝

(È nuovo. La legge ritenendo il principio, che questo giudizio è unico, ed unico del pari è l' interesse da parte dei creditori; e che la procedura sia più onoraria, che contenziosa, à troncata la contumacia assoluta, e la riunione di essa facendo eccezione agli art. 242 e 247 Lpc.

In cotesti giudizii non si darà luogo a riunione di contumacia. Le sentenze o le decisioni contumaciali sopra le dette controversie, non saranno suscettive del gravame di opposizione, eccetto quelle pronunziate sopra incidenti, che risguardino richiami di proprietà.

Supplemento

(Ved. art. 60.)

Giureprudenza

(Ved. l'art. 140.)

Avverso le decisioni contumaciali in appello delle sentenze di aggiudicazione diffinitiva competono le opposizioni, che sono proibite in prima istanza. *(Agresti Vol. 4. pag. 223.)*

Lo stesso per le rivendite in danno. *(Ivi pag. 224.)*

Una contumaciale che rigetta la delegazione offerta dal debitore della rendita di un anno per evitare la spropriazione è o pur no suscettiva di opposizione? In difformità del P. M. si è deciso negativamente. (*Agresti. Vol. 3. pag. 124.*)

Osservazioni

» Ne' giudizii di espropriazione il creditore e il
» debitore sono le parti principali e necessarie, i cre-
» ditori sono come astanti, quindi se questi non com-
» pariscono la procedura non è alterata, ed a giusta
» ragione non vi è riunione di contumacia. Ecco per-
» chè ogni incidente debbe proporsi contro il credito-
» re iscritto, eccetto il caso del reclamo di proprietà.

ART. 96 + 808

(**Riformato. Stabilisce una regola generale pel termine ad appellare nelle contestazioni incidenti — Alla regola dell' art. 95 si fa eccezione ne' casi degli art. 134, 140, e 176.**)

L' appellazione dalle sentenze che ne sieno suscettive a' termini della Legge, dovrà interporsi a pena di decadenza, fra il termine di 10 giorni dalla notificazione fattane al Patrocinatore, senz' altro aumento, salvo i casi particolari contemplati negli art. 134, 140 a 175.

Eseguito un pegnoramento in forza di giudicato che abbia astretto taluno a render conti, condannandolo in difetti al pagamento di una somma, la sentenza che ordina la cancellazione di un tal pegnoramento per essersi esibito il conto è appellabile fra tre mesi e non fra 10 giorni.

(*Agresti Vol. 5. pag. 183*)

Osservazioni

» Ogni quistione incidente allorchè è prodotta de-
» ve sospendere la procedura finchè non sia discussa e
» decisa, eccetto se altrimenti non venga ordinato dalla
» legge, come nel caso dell'art. 133.

» Il termine per l' appellazione non è suscettivo d
» aumento legale in ragion della distanza tra i domicilii
» delle parti, ma il termine per la citazione in appel-
» lo debb' essere aumentato proporzionatamente alla di-
» stanza che intercede tra il domicilio delle parti e la
» residenza della g. corte civ. L' aumento per ragion
» di domicilio sembra doversi calcolare dal domicilio in
» cui si fa la citazione, non mai dal domicilio reale
» della parte citata.

ART. 96

(E nuovo. Provvedendo sempre al celere andamento del giudizio, ha stabilito la intimazione degli atti di appello nel domicilio del Patrocinatore)

L' appellazione da siffatte sentenze sarà intimata alla parte nel domicilio del patrocinatore che l' à rappresentata nel giudizio in prima istanza, tranne se diversamente venga ordinato dalla Legge.

Giureprudenza

(*Ved. all' art. 131 n.° 1.°*)

Osservazioni

» La disposizione è facoltativa, ed è perciò che non
» esclude la intimazione nel domicilio reale qualora ciò
» riesca più agevole all' appellante, al cui comodo
» sembra che miri principalmente la legge.

ART. 97 + 804

(Redazione migliorata)

Se due creditori abbiano fatto trascrivere due atti di pegnoramento d' immobili diversi, introdotti nello stesso Tribunale, questi atti ad istanza della parte più diligente ed anche di uffizio dal Tribunale, verranno uniti e continuati dal primo pegnorante. La riunione dovrà ordinarsi, quantunque uno de' pegnoramenti sia più esteso dell' altro, dessa però non

potrà in verun caso ordinarsi dopo fatto il deposito del quaderno delle condizioni della vendita nella cancelleria. Qualora i pegnoramenti riuniti abbiano la medesima data, la continuazione della procedura apparterrà al patrocinatore, che produrrà il titolo più antico o di maggior somma; ed ove i titoli abbiano la stessa data e sieno per somme eguali, apparterrà al patrocinatore più anziano.

Osservazioni

» La riunione de' pegnoramenti può domandarsi da
» chiunque, non escluso il debitore, e può essere
» ordinata dal Tribunale di uffizio, e nel caso di
» omissione la procedura non è nulla; potrebbe so-
» lo il debitore aver dritto al ristoro de' danni-inte-
» ressi contra il negligente creditore.

» La dimanda e la risposta per la riunione debbo-
» no farsi con atto di patrocinatore a patrocinatore,
» e come incidente giudicato.

» Non può aver luogo, quando è seguito il deposito
» delle condizioni della vendita per qualunque de' pe-
» gnoramenti; perchè in tal caso la procedura è presso
» a compiersi.

ART. 98 + 805.

(Redazione migliorata con aggiunta.)

Se nell'uffizio delle Conservazione delle ipoteche si presenterà un secondo atto di pegnoramento più esteso del primo, si dovrà trascrivere il secondo unicamente per gl'immobili non compresi nel primo atto di pegnoramento; e per gli altri si prenderà semplice nota-

mento del secondo pegnoramento nel margine del 1.°

Il creditore secondo pegnorante sarà tenuto di denunziare con atto di Patrocinatore a Patrocinatore il suo pegnoramento al creditor primo pegnorante e questi dovrà riunire le procedure per ambedue i pegnoramenti. Se però non si trovino ad un medesimo stadio, si sospenderanno le procedure pel primo e si continueranno pel secondo, fino a che si giunga al medesimo stadio; ed allora verranno entrambi riuniti in una sola procedura, che sarà portata dinanzi il Tribunale del primo pegnoramento.

Osservazioni.

» Se il secondo pegnorante proseguisse le sue proce-
» dure senza far riunire il pegnoramento, s'incorrerebbe
» forse in nullità? La nullità delle forme debb'essere pro-
» nunziata dalla legge, e questa pronunziazione manca
» nella specie; non pertanto pare che il secondo pe-
» gnorante sarebbe tenuto al ristoro delle spese ca-
» gionate colla doppia procedura, come si è osser-
» vato nell'art. precedente — È questa la opinione del
» signor Thomines — Carrè però fa osservare che la
» disposizione dell'articolo è imperativa, e la viola-
» zione della sua prescrizione può dar luogo ad an-
» nullamento. Ma ove si ponga mente al motivo che
» à consigliata la disposizione è forza di convenire
» che inopportunamente si userebbe tanto rigore per
» annullare una procedura già portata al suo termine,
» od almeno molto progredita per far ripetere atti va-
» lidi, e riunire i giudizii — Può bastare che si fac-
» cia risentire tutto il danno a chi n'è stato l'autore,
» senza pregiudicare gli altri — A ciò si può aggiun-
» gere, che quando le parti interessate presenti non

» àn dimandata la riunione, potrebbe ragionevolmente
» credersi che abbiano rinunziato.

» La riunione può nel caso del presente articolo or-
» dinarsi anche di uffizio? Non pare che l' afferma-
» tiva possa incontrare ostacolo: la disposizione del-
» l'art. 97 contiene una regola generale, applicabile
» a tutt'i casi.

ART. 99

(Articolo nuovo, che provvede al caso in cui un primo pegnoramento è dichiarato nullo.)

Qualora uno de' pegnoramenti riuniti sarà dichiarato nullo, sarà continuata la procedura sull'altro pegnoramento valido, adempiendosi prima, ove ne sia il caso, la trascrizione della parte del pegnoramento, che ne fosse stata rifiutata. In questo caso il conservatore delle ipoteche prenderà nota sul suo registro, della sentenza che à annullata il pegnoramento trascritto.

ART. 100

(È nuovo ed è coordinato all'art. 3.)

Ove avvenga che per iscrizioni sopraggiunte in tempo utile, o per altro motivo qualunque gl' immobili pegnorati non sono più sufficienti a soddisfare il creditore istante, e gli altri creditori anteriori iscritti, i cui crediti siensi fatti esigibili in qualsivoglia modo, potrà il creditore pegnorante soprassedere dalla procedura incoata, e fare un pegnoramento suppletorio di altri immobili, pel quale osserverà le regole stabilite nell' art. 97 per la riunione degli atti.

Osservazioni

» La riunione del pegnoramento suppletorio può a-
» ver luogo fino al quaderno delle condizioni della ven-
» dita, quindi fino allo stesso tempo può farsi utilmen-
» te. In ogni altro caso il creditore dovrebbe prima com-
» piere la spropriazione pendente.

» Ove avvenga che per reclamo di proprietà si sot-
» tragga alla spropriazione una porzione dell'immobile
» dopo fatto il deposito del quaderno delle condizioni
» della vendita, potrebbe il creditore fare il pegnoramen-
» to suppletorio; perciocchè per effetto dell'azione di re-
» vindica, il quaderno delle condizioni deve riformarsi.

ART. 101

(È nuovo. Serve di contrappeso alla disposizione degli articoli 3 e 100, ond'equilibrare il dritto de' creditori e quello del debitore)

Sempre che il valore degl' immobili pegnorati superi l'ammontare intero de' debiti per capitali, interessi e spese, tanto verso il creditore istante, quanto verso quei creditori utilmente inscritti, i cui crediti siensi fatti in qualunque modo esigibili, il Tribunale, su la dimanda del debitore e qualora se ne sia venduta una porzione, il cui prodotto basti a pagare gli enunciati debiti, potrà ordinare, che si soprassegga dagli ulteriori incanti. In questo caso il Tribunale ordinerà nel tempo stesso la cancellazione del pegnoramento degl' immobili rimasti non venduti.

» La redazione dell'art. 101 esclude l'idea che possa » ridursi il pegnoramento pria della vendita — Deve » quindi rigettarsi, come estemporanea ogni dimanda » che ne fosse fatta prima di tal tempo.

Art. 102

(Nuovo)

La dimanda di apprezzo volontario degl'immobili pegnorati dovrà farsi a pena di decadenza, per parte del creditore istante nell'istesso atto di denunzia prescritta nell'art. 7; per parte del debitore frà quindici giorni seguente la denunzia del pegnoramento prescritto col detto art. 7; per parte de' creditori, cui siasi fatta notificazione giusta gli art. 26, 27 e 28, frà quindici giorni seguenti la notificazione al domicilio reale, o la seconda inserzione nel giornale uffiziale, secondo i diversi casi previsti dall'art. 27.

La detta dimanda dovrà farsi con atto contenente 1.° citazione a comparire frà tre giorni all' udienza del Tribunale che procede; 2.° costituzione di patrocinatore, 3.° dichiarazione se l' apprezzo si dimandi per aumentare o per diminuire il prezzo dell' immobile, risultante dalla valutazione legale. Il tutto a pena di nullità. Quest'atto sarà notificato al creditore istante nel domicilio del suo patrocinatore.

Giureprudenza

I termini per la dimanda di apprezzo sono fatali pe' creditori iscritti, e non già per quelli non iscritti, e *tardiva* può dirsi la dimanda di costoro, qualora si promovesse dopo il deposito de' capitoli di vendita (*Vaselli vol. 4 n. 743*).

Sotto l' attuale legge su la spropriazione, il debitor pegnorante può o pur no dimandare l' apprezzo ne' quindici giorni che hanno seguita la pubblicazione di questa legge, mentre si trovi già pronunziata l' aggiudicazione preparatoria, pria di una tal pubblicazione; negativamente (*Agresti vol. 3 p. 223*).

Osservazioni

» Nelle dimande di apprezzo necessario contemplato
» dagli art. 5 e 35 non debbesi esprimere se la stessa si
» faccia per aumentare o diminuire, nè vi può esser luo-
» go a penali, e perciò le spese sono a carico della massa.

ART. 103

(Nuovo)

Il Tribunale nell' ammettere la dimanda di apprezzo, qualora le parti non siensi concordate precedentemente, ordinerà che frà tre giorni dalla data della sentenza, le parti si concordino su la scelta dè periti, e sul tempo fra il quale debba eseguirsi l'apprezzo, altrimenti questo sarà eseguito da uno o tre periti, che colla medesima sentenza eleggerà di uffizio, tra quei che sieno lealmente autorizzati ad esercitare il loro ministero e fra il termine che stabilirà.

L' apprezzo dè dritti reali immobiliari, di cui tratta l' articolo 87, sarà fatto da un sol perito.

Il termine che stabilirà il Tribunale, non potrà eccedere 30 giorni, dal dì in cui i periti avranno prestato il giuramento; eccette se per gravi circostanze sia indispensabile di estenderlo o di prorogarlo. La sentenza in questo caso dovrà esprimerne i motivi.

Giureprudenza

Il termine di trenta giorni non è di rigore, non vedesi colpito di nullità; è capace di esser prorogato.

La proroga può esser congeduta del Presidente, che trovasi in delegazione all' oggetto.

Non vi è nullità dal trascorrimento

del termine di proroga sul deposito del rapporto, non essendovisi stabilito termine.
(*Vaselli — Vol. 2. n. 595*)

Osservazioni

» La disposizione dell' ultimo paragrafo dell' art.
» 5 e 35. Il ritardo però non porta decadenza, ma
» soltanto può dar luogo a danni-interessi giusta gli
» art. 109 e 123.

» Può appellarsi dalla sentenza che ammette la
» dimanda di apprezzo? Siffatta sentenza a differenza
» delle altre non potrebbe dirsi interlocutoria, poichè
» dessa diffinisce un dritto: ma sembra che non po-
» trebbe altrimenti andar soggetta ad appello, se non
» per essere tardiva ed impertinente: sotto questo rap-
» porto siccome la sentenza vien a diffinire l' utile eser-
» cizio di un dritto da cui si era forse decaduto,
» la parte lesa à facoltà ad appellare, osservandosi le
» regole degli art. 93 a 96.

ART. 104

(E nuovo)

Nè reali dominii oltre il Faro, sempre che vi sia dimanda di apprezzo, il Tribunale potrà senza dar luogo a perizia, fissare egli stesso il prezzo venale degl' immobili, e stabilire se debba vendersi intero o diviso, prendendo norma da'

contratti di locazione o da altre notizie, e documenti che stimerà opportuni, o con altri mezzi che la prudenza e la conoscenza delle circostanze locali potranno suggerirgli. Similmente potrà senza dar luogo a perizia, fissare il prezzo venale de' dritti reali immobiliari, prendendo norma dalla qualità di tali dritti, dallo stato commerciale della Valle, o da altri elementi che stimerà opportuni.

Osservazioni

» La sentenza che, nel soggetto caso, fissa il
» prezzo venale pare che debba dirsi appellabile, poi-
» chè dessa e definitiva.

ART. 105

(Nuovo)

La parte che avrà chiesto l' apprezzo, dovrà fra quindici giorni della data della sentenza che ammette la dimanda ed elegge i periti, fare adempire da costoro al giuramento, e ciò sotto pena di decadenza dal beneficio dell' apprezzo, eccetto il caso di apprezzo necessario, ne' casi preveduti nell' ultima parte dell' art. 5 sù, quali il ritardo di tale adempimento non produce perdita di dritto, ma solo può dar luogo a ristoro de' danni-interessi giusta l' art. 123.

Osservazioni

» Ove il perito fosse impedito per infermità o » assenza a prestare il giuramento, se le parti non » consentino per ottenere una dilazione, debbesi di» mandare la destinazione di altro perito.

. ART. 106

(Nuovo)

In caso di ricusazione o di volontaria scusa de' periti, il termine pel giuramento decorrerà dalla data della sentenza, che avrà rigettata la ricusa o la scusa, ovvero di quella che avrà nominato il nuovo perito, in luogo del ricusato o scusato.

ART. 107

(Nuovo)

La scusa dovrà prodursi da periti a pena di decadenza ne' tre giorni dalla chiamata per prestare il giuramento con atto di patrocinatore contenente i motivi della scusa. Qualora sia contraddetta, sarà giudicato sommariamente alla prima udienza seguente il termine a proporla.

ART. 108

(Nuovo)

L'atto con cui si produce la ricusazione de' periti, dovrà contenere tra l'altro la chiamata alla prossima udienza a pena di nullità.

Osservazioni

» L'atto di ricusazione debb'esser formato dalla
» parte o dal procuratore speciale, e dal patrocinatore.

ART. 109

(Nuovo)

I periti che senza legittimo impedimento non si presentino per lo giuramento, ovvero che per loro colpa o negligenza non compiano le operazioni dell'apprezzo frà il termine stabilito, saranno tenuti nel proprio nome al ristoro de' danni interessi e spese, anche coll'arresto personale; lo stesso avrà luogo in caso di frode, dolo, o negligenza massima commessa in danno delle parti.

ART. 110

(Nuovo)

Se nell' eseguire l' apprezzo i periti credino che il fondo possa più facilmente trovare oblatori dividendolo, potranno in tal caso formare il progetto della divisione fissando i dritti e le obbligazioni reciproche, ed il valor rispettivo di ciascheduna porzione, ma valuteranno nel tempo stesso il fondo intero. Il Tribunale intese le parti, determinerà se il fondo debba vendersi intero o diviso.

ART. 111

(Nuovo)

Per tutt' altro che concerne la procedura per lo giuramento per la ricusazione, per la scusa, e per la perizia sarà osservato quanto è prescritto dalle Leggi di Procedura Civile *negli art. 399 a 409, e 411 a 414 sotto il titolo della relazione de' periti.*

ART. 112

(Nuovo)

Depositato nella Cancelleria il rapporto de' periti, il Patrocinatore istante ne darà notizia a' Patrocinatori costituiti dal debitore e dagli altri creditori, con semplice atto contenente interpellazione a prenderne comunicazione nella Cancelleria, senza estrarne copia nè intimarlo.

ART. 113

(Nuovo)

Fra otto giorni dalla notificazione del deposito del rapporto de' periti, ciascuna parte interessata potrà fare opposizione al rapporto medesimo con atto di Patrocinatore, contenente tutt' i motivi delle opposizioni, e la chiamata alla prima udienza che ricade dopo il termine degli otto giorni; il tutto a pena di nullità.

ART. 114

(Nuovo)

Laddove le opposizioni vengano rigettate, il Patrocinatore che à sottoscritto l' atto, potrà esser condannato solidalmente e nel proprio nome alle spese di opposizione, oltre le misure disciplinari, se vi sia luogo, secondo la gravità de' casi. La parte sarà anche tenuta pe' danni interessi, se vi ha luogo.

ART. 115

(Nuovo)

Qualora in seguito delle opposizioni, il Tribunale ordini una seconda perizia, saranno per questa osservata le medesime regole stabilite ne' precedenti articoli, e quanto è prescritto nell' art. 416 delle Leggi di procedura civile.

Osservazioni

« La disposizione dell'art. 416 delle leggi di Procedura civile ricordato dal presente è applicabile » soltanto per l'ultima parte che concerne le notizie » che i nuovi periti possono attingere da primi nel» l'eseguire l'incarico loro affidato. Non potrebbe mai » estendersi a tutt'altro ch'è disposto nel medesimo » articolo; perciocchè nel soggetto caso non mai può » darsi perizia di uffizio: i magistrati sono così ligati » dal fatto delle parti, e non possono allontanarsi » dal giudizio de' periti al valore dell'immobile.

ART. 116

(Nuovo)

Nel caso chè non siensi in tempo utile prodotta opposizione al rapporto de' periti, questo rimarrà omologato di pieno dritto senza bisogno di alcuna pronunziazione del giudice.

ART. 117

(Nuovo)

I Tribunali non potranno per qualsivoglia motivo ammettere dimanda di apprezzo, nè opposizioni alla perizia se non siensi fatte nella forma e fra' termini stabiliti negli art. 102 e 113 che sono di rigore.

ART. 118

(Nuovo)

Le spese per l' apprezzo saranno sempre a carico del richiedente, il quale potrà esserne rimborsato sulla massa soltanto, nel caso in cui il prezzo netto fissato da' periti oltrepassi di un quinto, il valore dell' immobile risultante dalla valutazione legale, giusta l' art. 33, ovvero ne sia un decimo al di sotto; secondo che l' apprezzo si sarà domandato per aumentare o per diminuire il valore dell' immobile.

Nel caso di apprezzo necessario, giusta il prescritto nell' ultima parte degli art. 5 e 35, le spese saranno sempre a carico della massa, e prelevate come le altre spese del giudizio di spropriazione giusta l' art. 77.

ART. 119

(Nuovo)

Il debitore ed i creditori giusta gli articoli 26, 27 e 28, qualora abbiano eccezioni a produrre contra le condizioni della vendita, dovranno a pena di decadenza dedurle fra' tre giorni seguenti al termine stabilito nell' art. 38 per prenderne comunicazione.

Le opposizioni saran dedotte con atto di Patrocinatore contenente i motivi, la conclusione, e

la chiamata alla prima udienza, che segue il termine de' tre giorni per fare opposizione, il tutto a pena di nullità.

Osservazioni

» L' atto di opposizione s' intima dall' opponente
» al solo Patrocinatore costituito: non è necessario inti-
» mare gli altri Patrocinatori i quali possono interve-
» nire se vogliono esser diligenti.

Art. 120

(Nuovo)

Il Tribunale ammettendo le opposizioni ordinerà la rettificazione delle condizioni, la quale sarà eseguita senz' altra procedura a cura del Patrocinatore istante fra tre giorni al più tardi, senza bisogno nè di spedire nè d' intimar la sentenza.

Il Tribunale potrà anche di uffizio inteso il Pubblico Ministero, ordinare la rettificazione di qualche articolo di dette condizioni, che non fosse uniforme alla Legge, o che potesse tendere ad allontanare gli oblatori, ove ciò avvenga nel momento.

Supplemento

Ved. il supplemento all'art. 60.

Giureprudenza

È ammessibile l' appello avverso le sentenze su le opposizioni a' capitoli di vendita , non ostante che dovessero eseguirsi su la minuta. (*Vaselli Vol. III. n. 328*)

ART. 121 + 806

(Redazione migliorata)

Mancando il primo pegnorante di procedere sul secondo pegnoramento già a lui denunziato , giusta l' art. 98 , il secondo pegnorante o qualunque altro creditore in forza di titolo esecutivo inscritto o non inscritto , potrà domandare la surrogazione nell' intera procedura.

Giureprudenza

Può domandare la surroga al pegnoramento il creditore , il quale non abbia anche egli , proceduto ad un secondo pegnoramento ? — Affermativamente (*Agresti Vol. 2. pag. 87. Vol. 3. pag. 286*)

ART. 122 + 807 in prin.

(Redazione ritoccata)

Potranno del pari i creditori medesimi chiedere la surrogazione, quante volte sia per collusione o frode, sia per negligenza, il creditore istante non progredisca negli atti della spropriazione.

Giurcprudenza

Ancorchè siavi collusiòne o frode tra il creditore e il debitore, gli altri creditori oltre la surrogazione, non possono chiedere la nullità del pegnoramento (*Corte di Cassaz. Dalloz Vol. XI pag. 524*)

Si può chiedere la surrogazione anche per sospensione ordinata dal Tribunale per talune controversie insorte tra pegnorante e pegnorato. (*Corte di Lione, Dalloz Vol. XI pag. 526*)

Non si urta contra la indivisibilità del giudizio di spropriazione, se il creditore di uno de'varii debitori pegnorati in caso di negligenza del primo pegnorante sia surrogato a proseguire la spropriazione contra il proprio debitore (*Agresti Vol. III. pag. 37-337*)

ART. 123 + 807 §. 2.

(Redazione migliorata)

Vi è negligenza sempre che il creditore istante non abbia adempiuta una formalità, o non abbia fatto un atto di procedura ne' termini stabiliti.

Sarà sempre salva l'azione sul risarcimento de' danni-interessi in favore di chi ne abbia il dritto, e qualora vi sia luogo, per causa di collusione o di frode.

ART. 124 + 806.

(Redazione migliorata con aggiunta, di eccezione all'art. 95 circa l'appellabilità delle sentenze)

La surrogazione si domanderà con atto di Patrocinatore a Patrocinatore, contenente i motivi in appoggio. Questo atto s'intimerà rispettivamente a' Patrocinatori del creditor negligente e del debitore; ove questo non abbia costituito Patrocinatore, non avrà dritto di essere inteso.

Se la surrogazione sarà ammessa sul solo motivo di negligenza, la sentenza sarà inappellabile.

Il surrogato non à bisogno di rinnovare il precetto, ma di continuare la procedura, siccome l'avrebbe continuata il primo pegnorante. *(Corte di Rouen Dalloz. Vol. XI pag. 318)*

Si può produrre opposizione avverso sentenza di surroga. *(Idem Idem pag. 327)*

La sentenza che rigetta la surroga è appellabile. *(Agresti Vol. 8. pag. 141)*

ART. 125 + 809 § 1.

(Redazione migliorata)

Il creditore istante contro cui sarà profferita la surrogazione, sarà tenuto. anche con l'arresto personale, di passare fra tre giorni dalla data della sentenza, al Patrocinatore del creditore surrogato gli atti della procedura, mediante ricevuta; e non potrà pretendere il rimborso delle spese fatte, se non dopo l'aggiudicazione ne' termini dell' art. 77.

ART. 126 + 809 §. 2.

Se il creditore istante abbia contraddetta la dimanda di surrogazione, le spese di questo incidente non potrà in verun caso computarle fra le spese della procedura di spropriazione.

Osservazioni

» La disposizioni dell' art. son comuni a' casi de-
» gli art. 97 e 98.

» La dimanda di surrogazione opera forse di pieno
» dritto l' effetto che il secondo pegnorante, o il cre-
» ditore istante per la surrogazione è investito della
» facoltà di continuare egli esclusivamente la proce-
» dura? Opinasi per l' affermativa.

» Un creditore del debitor pegnorato può arro-
» garsi il dritto del suo debitore e domandare surro-
» gazione.

» Per fare la dimanda di surroga non avvi biso-
» gno di special Procura.

ART. 127 + 810

(Riformato)

Allorchè un primo pegnoramento fatto sarà cancellato dal registro della Conservazione delle Ipoteche, il più diligente de' pegnoranti posteriori potrà menare innanzi il suo pegnoramento qualora in tempo utile sia stato e denunziato al debitore, e registrato nel margine del precedente pegnoramento annullato giusta gli art. 2, 7 e 11.

Osservazioni

» Se il secondo pegnorante non abbia fatto tra-
» scrivere il pegnoramento rifiutato, deve adempiersi
» prima di andare oltre.

» Se più pegnoranti posteriori concorrano nello » stesso giorno per la trascrizione, dee serbarsi l' or- » dine stabilito nell' art. 9.

ART. 128

(Nuovo. Provvede ad evitare il dispendio delle parti)

Sempre che la Cancellazione del pegnoramento siasi ordinata, per causa di nullità incorse nel medesimo, gli atti di apprezzo, se avranno avuto luogo, rimarranno fermi qualora non siano anch' essi viziosi.

ART. 129 + 811

(Redazione migliorata).

Quantunque non siano scorsi i termini per appellare dalla sentenza, che serve di titolo, in forza del quale il creditore procede, l' appellazione non sarà ricevuta, e sarà proseguita la spropriazione qualora l' appellazione medesima sia stata prodotta e notificata al creditore nel giorno seguente al deposito del quaderno delle condizioni della vendita nella Cancelleria del Tribunale che procede.

Producendosi prima del detto termine, il debitore dovrà denunziare e far vistare l' appellazione al Cancelliere del detto Tribunale, a pena di nullità. Il Cancelliere dovrà prendere notizia di tale adempimento sul registro delle appellazioni, allorchè vi registrerà l' appellazione prodotta.

Il pegnoramento fatto in forza di una sentenza, di cui erasi prodotto appello pria del processo verbale è nullo. (*Corte di Turino. Dalloz. Vol. XI. pag. 118*).

Quando all' epoca dell' aggiudicazione diffinitiva non erasi prodotto appello alla sentenza, in forza della quale si è andato ad un pegnoramento, la stessa può proseguirsi (*Corte di Agen. Dalloz Vol. XI pag. 224*).

Non denunziato al Cancelliere l'appello avverso sentenza in virtù di cui si procede, lo stesso è irrecettibile. (*Corte di Liegi Dalloz Vol. XI pag. 365*)

Osservazioni

» La sentenza di cui parla l' art. 129 certamente
» è quella che condanna il debitore al pagamento.
» (Ved. Carrè — quist. 2443 ; Berriat-Saint-Prix).
» Potrebbe dirsi anche quella che surroga un de-
» bitore ad un altro? No, perchè non è la senten-
» za che serve di titolo.
» La formalità di cui parla la seconda parte del-
» l' art. 129 debbe osservarsi se l' appello sia interpo-
» sto dopo il precetto? La procedura di espropriazio-

» ne incomincia realmente dal pegnoramento. Ove que-
» sto non fosse fatto potrebbe dirsi che l'appello non
» sia un incidente di spropriazione.

ART. 130

(Nuovo)

Un terzo il quale intenda reclamare la proprietà di tutto o di parte di un immobile pegnorato, oppure l'usufrutto, l'uso, l'abitazione del medesimo, o in fine una qualunque servitù su di esso, potrà farne la dimanda in qualunque stato si troverà la procedura di spropriazione.

Giureprudenza

Puossi reclamare la proprietà da colui che donatario dell'immobile a danno de' creditori inscritti dal donante, non ne abbia fatto seguire la trascrizione nella Conservazione delle ipoteche, e di cui non è in possesso, ma semplicemente abbia adempito all' antica forma dell' atto nell' archivio generale del regno (*Agresti Vol. V. pag. 339*).

Il donatario di un fondo, che non si trovi in possesso: ne abbia trascritto l'atto di donazione, non può opporsi alla spropriazione diretta contro il donante, e molto

meno può rivendicarlo dall' aggiudicatario. (*Agresti Vol. V. pag. 160*)

Osservazioni

» Il reclamo di proprietà può prodursi in ogni stato » di causa, e perciò dopo l' aggiudicazione, colla diffe- » renza che facendosi prima devesi con azione inciden- » tale produrre, diversamente con azione principale, la » quale dura 30 anni dalla trascrizione del pegnora- » mento.

ART. 131 + 812, 813

(Riformati con aggiunta)

La dimanda ne sarà fatta con atto d' intervento in causa, nel quale si dovrà esprimere sotto pena di nullità 1. la esposizione sommaria de' titoli giustificativi, i quali dovranno essere depositati nella Cancelleria del Tribunale; la notificazione della copia dell' atto di tal deposito; 2. la chiamata a prenderne comunicazione fra tre giorni; 3. la chiamata all' udienza pel giorno immediatamente seguente il termine della commonicazione; 4. le conclusioni.

La detta dimanda dovrà intimarsi al debitor pegnorato, al creditore istante, al creditore primo iscritto nel domicilio del rispettivo loro Patrocinatore, ed al Patrocinatore aggiudicatario provvisorio.

ART. 132 + 812, 813

(Riformati con aggiunta)

Se il debitore ed il creditore primo iscritto non abbiano costituito Patrocinatore la notificazione sarà fatta loro in persona o nel domicilio, il quale pel creditore primo iscritto potrà essere anche quello eletto nella inscrizione. In questo caso il termine a prenderne comunicazione all'udienza sarà aumentato di un giorno per ogni quindici miglia di distanza, tra il domicilio reale del debitore e del creditore e la residenza del Tribunale.

Giureprudenza

Un creditore iscritto può opporsi al giudicato, che in contraddizione del solo creditor pegnorante e debitore, abbia ammesso un reclamo di proprietà. (*Agresti Vol. I. pag. 112*)

Se il creditore istante sia creditore prima iscritto, deve notificarsi il primo iscritto in caso di reclamo di proprietà. (*Agresti Vol VII. pag. 547*)

» Carrè opina che il reclamo di proprietà, quando
» si sperimenta pendente la procedura di rivendita in
» danno debb' essere prodotto con azione principale,
» ma sembra più regolare la sentenza contraria, poi-
» chè essendo la rivendita in danno un incidente in
» espropriazione, non può essere diversa l' azione che
» vi si sperimenta.

» L' azione di rescissione per lesione della vendita
» fatta al debitore dell' immobile pegnorato in di lui
» danno non autorizza l'attore in lesione a reclamare
» la proprietà, per avere dritto al dippiù del prezzo,
» e non già pretendere l' immobile.

» Se l' assegnazione e la chiamata per la discus-
» sione del reclamo fosse per un giorno più lungo di
» quello voluto dall' art., non sarebbe perciò nulla.

In questo giudizio se si dà luogo a contumacia,
» deve aver luogo benanche la riunione di contumacia.

ART. 133 + 814

(Aggiunto in principio, e migliorato nella redazione)

Il richiamo di proprietà non sospenderà gli atti della procedura di spropriazione, fino al deposito del quaderno delle condizioni della vendita esclusivamente. Sempre che venga reclamata soltanto una porzione dell' immobile pegnorato si procederà alla vendita di tutto il rimanente, qualora possa comodamente distaccarsene senza depreziarlo. Non pertanto su la dimanda delle parti interessate, il Tri-

bunale, ove il creda conveniente, potrà ordinare che si soprassegga sul tutto.

L' aggiudicatario provvisorio potrà in qualunque de' suddetti casi chiedere di essere sciolto dall' aggiudicazione.

Osservazioni

» La continuazione degli atti è tutta facoltativa, » e perciò se il creditore spropriante sospenderà, non » è autorizzato l' altro a chiedere surrogazione per ne» gligenza.

ART. 134 $\frac{1}{1}$ 815

(A' meglio spiegato i termini che debbono servir di norma pel calcolo dell' aumento legale del periodo ad appellare)

L' appellazione dalla sentenza profferita sul richiamo di proprietà dovrà interporsi, a pena di decadenza, fra 15 giorni dal dì della notificazione fattane alla persona o nel domicilio, oltre un giorno per ogni 15 miglia di distanza tra i domicilii reali delle parti contendenti. L' atto di appellazione dovrà contenere a pena di nullità, i motivi del gravame, e la costituzione del Patrocinatore.

Supplemento

Ved. il n. 2. della Minist. del 2 novembre 1833 riportata nel supplemento all' art. 60.

Se il decimoquinto giorno è feriale, l'appello dalla sentenza sul richiamo di proprietà può interporsi nel giorno decimosesto *(Corte di Montpellier Dalloz Vol. XI pag. 334)*

Ne' giudizii di richiamo di proprietà, l'appello è ritualmente intimato alle parti nel domicilio de'patrocinatori. *(Agresti Vol. V. pag. 306)*

Non può giudicarsi in appello di un richiamo di proprietà, senza udirsi il debitore spropriato. *(Agresti Vol. III. pag. 386)*

ART. 139

(E' nuovo)

Quante volte il richiamo di proprietà sarà rigettato perchè manifestamente mal fondato, il reclamante, e il suo patrocinatore soggiaceranno alle spese del giudizio dell' incidente, alle quali saranno solidalmente condannati, anche con arresto personale. La parte reclamante che succumbe, sarà inoltre in ogni caso condannata, anche coll' arresto personale, al ristoro de' danni-interessi, tanto in favore del debitore, quanto in favore de' credi.

tori, pel ritardo della procedura di spropriazione, come anche ad una multa che non sarà minore di ducati venti, nè maggiore di ducati 50.

Giureprudenza

Il rigetto del richiamo di proprietà elevato dal venditore in un giudizio di spropriazione, non è efficace contra il compratore possessore del fondo pegnorato. (*Agresti Vol. VIII. pag. 29*)

ART. 136 + 817

(Redazione migliorata con aggiunta)

L' eccezioni di nullità di procedura o di forma contro gli atti, che si notificano al debitore, non potranno dedursi allorchè sarà scorso il termine di sei giorni dal dì della notificazione dell' atto.

Tutte l' eccezioni di nullità per gli altri atti della procedura di spropriazione, che precedono l' aggiudicazione preparatoria, dovranno proporsi a pena di decadenza al più tardi cinque giorni avanti quello stabilito negli affissi per l' aggiudicazione medesima. Le suddette eccezioni di nullità si dedurranno con atto di Patrocinatore a Patrocinatore, il quale conterrà la enunciazione delle nullità, e la

chiamata all'udienza a giorno fisso, che potrà essere al più tardi quello stesso designato per l'aggiudicazione preparatoria.

Giureprudenza

1. Un creditore inscritto non chiamato nel giudizio di spropriazione e che non vi sia comparso, può fare opposizione di terzo avverso la sentenza di aggiudicazione diffinitiva, e dimandare la nullità del pegnoramento. *(Corte di Cassaz. Dalloz. Vol. XI. pag. 344)*

2. I creditori non citati possono produrre mezzi di nullità, dopo la preparatoria contro gli atti anteriori ad essa (*Corte di Amiens Dalloz* Vol. *XI. pag. 214*)

3. Il pegnorante, può sopra una dimanda di nullità avvanzata dal debitore rinunziare alla prima procedura con precetto tendente a nuovo pegnoramento, e il Tribunale non può pronunziare più le nullità della prima. (*Corte di Limoges Dal-* Vol. *XI. pag. 338*)

4. Quando un pegnoramento è stato annullato da una sentenza per nullità di procedura, il pegnorante non è tenuto a no-

tificare questa sentenza al pegnorato, o al suo patrocinatore prima di ricominciare i procedimenti. (*Corte di Parigi Dalloz* Vol. XI. *pag. 340*)

Osservazioni

» La legge distingue nullità di procedura, e » nullità di forma. Questa distinzione par che debba » applicarsi, noverando sotto la prima categoria le nul» lità nascenti da' termini non serbati nell'adempimen» to di un atto, ed alla seconda i vizii di forma in» corsi nel medesimo.

ART. 137 + 818

(Redazione migliorata con aggiunta)

Il Tribunale dovrà giudicare su di esse prima dell'apertura degl' incanti preparotorii, e quaqualora le rigetti, e ciò avvenga nel giorno fissato nella preparatoria, farà immediatamente procedere agl' incanti, e quindi proclamerà l' aggiudicazione, il tutto con la medesima sentenza ma con due separate dispositive.

Non sarà appellabile la sentenza, che avrà pronunziato sopra le dette eccezioni di nullità; o che avrà proclamata l'aggiudicazion preparatoria.

1. Nella espropriazione in danno di un minore, essendovi opposizioni d'interessi tra lui ed il tutore, la nomina del tutor surrogato, dovrà essere a carico del tutore che ne alleghi il bisogno, o dovrà essere invece a cura della parte più diligente?

2. La sentenza che abbia messo una tal nomina a carico del tutore tra un termine stabilito, onde proseguirsi, in difetto, il procedimento, è oppur no appellabile?

La Corte à accolto l'appello, ed à messo la nomina del tutor surrogato a cura del creditore istante: le spese dal prezzo dell'aggiudicazione. (*Agresti Vol. III. pag. 376*)

3. Quando il Tribunale nella stessa udienza rigetti l'eccezione di nullità, e passi a proclamare l'aggiudicazione preparatoria come sopra, il pegnorante può notificare la sola parte della sentenza che giudica su le nullità, omettendo quella parte che pronunzia su la preparatoria; nè ciò mena a nullità. (*Corte di Colmar Dalloz Vol. XI. pag. 240*)

4. Il pegnorato che abbia proposto eccezioni di nullità avverso la procedura anteriore all' aggiudicazione preparatoria, se non si presenti all' udienza degl'incanti preparatorii, ed ivi non si decida su le sue eccezioni à dritto a farle valere dopo. *(Corte di Cassaz. Dalloz. Vol. XI. pag. 347)*

Osservazioni

» La sentenza che nel caso del soggetto articolo
» pronunzia su le nullità nel tempo degl' incanti fa par-
» te del processo verbale d' incanto, e rimane unita
» al quaderno delle condizioni. Non così quando il Tri-
» bunale prima degl' incanti il faccia.

ART. 138 + 819

(Riformato)

Le eccezioni di nullità di procedura o di forma contro gli atti posteriori all' aggiudicazione preparatoria dovranno proporsi al più tardi dieci giorni avanti quello stabilito negli affissi per l'aggiudicazione diffinitiva, con atto di Patrocinatore a Patrocinatore, contenente chiamata all' udienza, almeno otto giorni prima dell' aggiudicazione medesima, a pena di decadenza.

Il Tribunale dovrà pronunziare sopra tali ec-

cezioni almeno cinque giorni prima che segua l'aggiudicazione diffinitiva. La sentenza che sarà pronunziata sopra tali nullità, non sarà appellabile.

Giureprudenza

Alcuni debitori pegnorati non possono dopo l'aggiudicazione diffinitiva, chiederne la nullità, perchè i beni siensi venduti in massa secondo gli affissi, se veruno di essi abbia dimandato che si facesse la vendita in dettaglio. (*Corte di Cassaz. Dalloz Vol. XI. pag. 337*)

2. La mancanza di notificazione al pegnorante della morte del debitore, non è un mezzo di nullità contra l'aggiudicazione fatta nella ignoranza di tal morte. (*Corte di Cassaz. Dalloz Vol. XI pag. 337*)

Osservazioni

» Gli atti che precedono l'aggiudicazione diffini-
» tiva sono enunciati nell'art. 52.

ART. 139

(Nuovo. Per esso si provvede al metodo per la discussione delle nullità nella offerta di sesto)

Le nullità di procedura o di forma contra gli atti della nuova offerta del sesto potranno dedursi all' udienza istessa designata pe' nuovi incanti, e con semplice conclusione.

Il Tribunale vi pronunzierà all' istante ed inappellabilmente. Qualora rigetti l' eccezione di nullità procederà a nuovi incanti, in seguito de' quali proclamerà la nuova aggiudicazione con la medesima sentenza, ma con separate dispositive.

Ove poi faccia dritto all' eccezioni di nullità, rigetterà le nuove offerte, ed ordinerà l' esecuzione della precedente aggiudicazione diffinitiva, condannando il nuovo offerente alle spese ed a' danni-interessi se vi à luogo.

Osservazioni

» Gli atti cui si riporta l' art. sono quelli pre-
» scritti negli articoli 55 a 61.

ART. 140 + 820

(Redazione ritoccata con aggiunta)

Dalla sentenza di aggiudicazione diffinitiva potrà appellarsi fra 'l termine di giorni dieci da quello della pronunziazione, tuttocchè la detta sentenza non siasi ancora spedita. La parte istante però nella discussione dell' appellazione dovrà produrre almeno l' estratto della sentenza che abbia proclamata l' aggiudicazione, e contro cui siasi appellato.

Supplemento

Le disposizioni dell' art. 28 della legge de' 21 giugno 1819 sul registro che prescrivono la menzione della registrata degli atti precedenti, che in un atto posteriore sono ennunciati, non sono applicabili al caso dell' appello contro le sentenze di aggiudicazione diffinitiva, delle quali giusta l' art. 140, su l' espropriazione forz. de' 29 dicembre 1828 si è permesso di appellare fra i dieci giorni dalla sua data, ancorchè non siasi la medesima spedita. *(Minist. 25 settembre 1830)*

Giureprudenza

1. Pubblicata la nuova legge su la spropriazione, il termine per appellare dalle sentenze di aggiudicazione rese precedentemente decorrerà dal dì della loro pro-

nunziazione, da quello della pubblicazione della nuova legge, o invece non decorrerà se non dal giorno della loro intimazione? La Corte in due camere à giudicato per l' intimazione. (*Agresti. Vol. III. pag. 507*)

2. L'aggiudicatario che ottenga in appello la conferma dell'aggiudicazione à dritto ad un modo di cautela sul prezzo che si dovrà restituire se la sentenza venga annullata. (*Agresti Vol. II. pag. 312*)

3. L' appello incidente dalle aggiudicazioni diffinitive è ammisibile in ogni stato della causa. (*Corte di Bourges, pag. 366 Dalloz Vol. XI*)

4. È nulla l' aggiudicazione diffinitiva in pendenza dell'appello sugl' incidenti. (*Corte di Cassaz. Dalloz Vol. XI pag. 397*)

5. E' inammessibile l'appello prodotto dall' aggiudicatario dopo dieci giorni avverso la sentenza, che abbia rigettato la sua dimanda di non procedersi alla distribuzione del prezzo, se non siensi citati prima i creditori che possono aver dritto d' ipoteca sul fondo espropriato. (*Agresti Vol. VII. pag. 145*)

6. Avverso le decisioni contumaciali in appello dalle sentenze di aggiudicazione

diffinitiva competono le opposizioni che sono proibite in prima istanza. (*Agresti Vol. IV. pag. 233*)

Osservazioni

» Può appellarsi dalla sentenza di aggiudicazione
» diffinitiva per varii motivi, come se si fosse incorso
» in nullità nel tempo dell'aggiudicazione diffinitiva, se
» si fosse malamente proceduto all' aggiudicazione pen-
» dente un reclamo di proprietà, se fosse il Tribunale
» incorso in errori nel proclamare l' aggiudicazione dif-
» finitiva pura e semplice in favore di un creditore, che
» avesse dichiarato di volersi aggiudicare una parte del-
» l' immobile corrispondente al suo credito ec.

Art. 141 + 921

(Redazione migliorata)

Qualora l' aggiudicatario offerente all' asta fra venti giorni dalla data dell' ultima aggiudicazione, se non siasi prodotta appellazione, ed in caso di appello frà venti giorni che sieguono la data della Decisione che abbia rigettato l' appello diffinitivamente, non adempia le condizioni dell' aggiudicazione medesima, vi sarà astretto coll' arresto personale, e gl' immobili saranno inoltre rivenduti all' incanto a di lui danno e spese.

1. I creditori hanno o pur no dritto alla rivendita del fondo espropriato, in danno dell' aggiudicatario inadempiente che ne abbia già ottenuto il possesso? Affermativamente. *(Agresti. Vol. 5 pag. 207)*

2. L' aggiudicatario con cui un creditore abbia impiegato delle somme ottenute nella graduazio..e potrà oppur no ricusarne il pagamento, a motivo di una evizione sofferta posteriormente ad un tale impiego? negativamente. *(Agresti. Vol. 3 pag. 119)*

3. La dilazione accordata all' aggiudicatario per adempiere alla rinunzia non importa rinunzia alla rivendita in suo danno: questo dritto sebbene non iscritto è soggetto alla sola prescrizione trentenaria. *(Corte di Parigi — pag. 439 Dalloz Vol. XI.)*

4. Non può l' aggiudicatario di un immobile sottrarsi alla procedura della rivendita in danno rilasciando l'immobile; e possono discutersi anche i beni proprii. *(Idem. Idem pag. 407)*

5. La rivendita in danno dell'immobile aggiudicato non è il solo mezzo da costrin-

gere l' inadempiente, si può andare anche al sequestro de' mobili. (*Corte di Riom. Dalloz Vol. XI. pag. 315*)

6. Quando l'aggiudicatario abbia soddisfatto tutt'i crediti esigibili dopo la graduazione, non può il creditor graduato, per un credito esigibile dopo lungo tempo, procedere alla rivendita in danno dell' aggiudicatario, e in pregiudizio de' terzi a' quali questi abbia venduto l' immobile. Può solamente esercitare l' azione ipotecaria. (*Corte di Parigi. Dalloz Vol. XI pag. 411*)

7. L' aggiudicatario inadempiente non può opporre la prescrizione quinquennale per liberarsi dall' obbligo di render conto de' frutti percepiti oltre i cinque anni. (*Agrest. Vol. VIII pag. 254*)

8. L' aggiudicatario a danno del quale siasi proceduto a rivendita, s' intende non essere stato mai proprietario dell' immobile; nulla quindi sarebbe qualunque alienazione o peso da lui imposto. (*Corte di Parigi. Dalloz Vol. XI pag. 244*)

9. L' aggiudicatario inadempiente non può schermirsi dalla rivendita in danno sotto pretesto che i beni non fossero di proprietà

del pegnorante. (*Corte di Liegi. pag. 240 Dalloz Vol. XI*)

10. Compete anche il dritto della rivendita in danno quando l' aggiudicatario non soddisfa il mandato di pagamento, sebbene si trovi nel possesso del fondo. (*Agresti Vol. 5 pag. 207*)

Osservazioni

» L' azione per la rivendita non può esercitarsi » da' creditori dopo il giudizio di graduazione.

Art. 142 + 822

(Redazione migliorata)

Qualunque creditore che abbia titolo esecutivo, può procedere alla nuova vendita in danno. A tal uopo egli dovrà dimandare al Cancelliere del Tribunale, il quale dovrà rilasciarglielo senza alcuna formalità di procedura, un certificato di non avere l' aggiudicatario documentato l' adempimento delle condizioni che dovea eseguire.

Osservazioni

» Non può agirsi sopra i beni proprii dell'aggindicatario inadempiente, se prima non sia esaminata la procedura della rivendita in danno, onde conoscerne il

» risultamento. Ma possono i creditori prendere un'iscri-
» zione per conservarne i loro dritti.

Art. 143 ┼ 823

(Redazione migliorata con aggiunta)

In virtù di tal certificato e senza altra formalità o sentenza, il creditore ripeterà la procedura per la nuova vendita dalla pubblicazione degli avvisi ed affissi inclusivamente, su le basi dello stesso quaderno delle condizioni della vendita, serbando le norme stabilite negli art. 41 e seguenti per gl'incanti e le aggiudicazioni. L'aggiudicatario inadempiente non potrà giovarsi di alcuno de' favori, che la Legge accorda al debitore spropriato.

Giureprudenza

Per la procedura della rivendita in danno è competente lo stesso Tribunale che à pronunziata l' aggiudicazione. *(Corte di Parigi. Dalloz. Vol. XI. pag. 215)*

Art. 144 ┼ 823

(Redazione migliorata con aggiunta)

I nuovi avvisi ed affissi formati giusta l' art. 41, indicheranno anche la novella vendita da farsi, il nome dell' aggiudicatario in cui danno si fa, ed il giorno in cui avranno luogo gl' incanti.

Art. 145 + 854

(Contiene una eccezione all' art. 5o)

L' affisso sarà notificato almeno otto giorni prima dell' aggiudicazione preparatoria, al patrocinatore dell' aggiudicatario inadempiente ; sarà notificato anche al debitore spropriato nel domicilio del suo patrocinatore, e non avendolo, nel suo domicilio reale.

Osservazioni

» Non è necessario notificare i creditori dell' ag-
» giudicatario inadempiente, perchè non vi han dritto.

Art. 146 + 827

(Redazione migliorata)

Dovrà soprassedersi dall' aggiudicazione diffinitiva nella rivendita in danno, sempre che prima di proclamarsi questa, l' aggiudicatario giustifichi di avere adempiute le condizioni dell' aggiudicazione, e paghi al creditore istante le spese della nuova subasta. In tal caso l' aggiudicatario eventuale verrà liberato.

Art. 147 + 828

La nuova aggiudicazione non disobbliga il primo aggiudicatario inadempiente, se non quando il secondo avrà adempiute le sue obbligazioni. Quegli a cui danno

si farà la rivendita è tenuto anche coll' arresto personale a pagare la differenza che passa tra 'l prezzo da lui offerto, e quello della rivendita, senza che possa reclamare la eccedenza se ve ne sia; cotesta eccedenza sarà pagata a' creditori, e se costoro siano soddisfatti, al debitor spropriato.

Osservazioni

» Ove il secondo aggiudicatario si rendesse inadempiente anch' esso il primo risenterebbe sempre solo tutto il danno; e che perciò i creditori hanno la scelta di procedere sempre ad una nuova rivendita in danno e rischio del primo o del secondo aggiudicatario, di entrambi cumulativamente, e di astringere quello tra gli aggiudicatarii inadempienti che fosse più solvibile per lo pagamento della differenza del prezzo. Salvo al medesimo il dritto di agire contro l' altro, qualora ne sia il caso per rimborsarsi de' danni e delle spese.

ART. 148

(Ved. l' ar. 149)

Qualora la rivendita si faccia in danno di uno degli obblatori del sesto rimasto aggiudicatario, questi sarà tenuto, anche con l' arresto personale, per tutta quella differenza che possa esservi tra il prezzo dell' ultima sua offerta, e quello della rivendita, per quanto la detta differenza ecceda la somma da lui depositata giusta l' art. 36

Osservazioni

» Se l' aggiudicatario inadempiente ha pagato delle
» somme in conto del prezzo dell' aggiudicazione, egli
» può aver dritto ad esserne rimborsato, allorchè la
» rivendita in danno abbia dato un prezzo maggiore
» di quello della prima aggiudicazione. Il voto della
» Legge è che l' aggiudicatario inadempiente non trag-
» ga alcun profitto dal suo inadempimento : ma dessa
» non pretende che il debitore o i creditori profittino
» su di lui di una somma maggiore dell' ammontare
» del prezzo di prima aggiudicazione e delle spese.

ART. 149

(Le disposizioni degli art. 48,49 e 50 son nuove. Per esse si provvede a' casi ordinarii, di cui non si faceva motto nella vecchia procedura, ed a' quali si era supplito dalla giurisprudenza.)

Allorchè gl' immobili aggiudicati in dettaglio, a' termini degli art. 34, 66, e 110 in favore di un medesimo aggiudicatario, saranno rivenduti in suo danno, la differenza del prezzo maggiore che si ritrae sopra una porzione, non potrà compensarsi colla differenza del prezzo minore che si ritrae sopra un' altra. Quegli a cui danno si fa la rivendita, dovrà pagare la differenza del prezzo minore, senza poter trarre vantaggio dalla differenza del prezzo maggiore.

ART. 150

(Ved. l' art. 149)

Ove avvenga che nella rivendita in danno, per difetto di obblatori, gl' immobili si aggiudichino a' creditori, a' termini dell' art. 54, quegli a cui danno si

è fatta la rivendita, sarà tenuto, ne' termini de' precedenti articoli, anche per la diminuzione del sesto del prezzo accordato coll' art. 53 in beneficio de' creditori aggiudicatarii necessarii

ART. 151 + 829

(Redazione migliorata)

Gli articoli relativi alle nullità, a' termini ed alle formalità delle appellazioni nella procedura di espropriazione sono comuni anche alla rivendita in danno dell' aggiudicatario inadempiente.

ART. 152.

(Nuovo)

L' arresto personale ne' casi in cui è ammesso nel giudizio di spropriazione forzata, e degl' incidenti su la medesima sarà pronunziato senza distinzione nè di sesso, nè di età, nè di somma. Il marito che abbia autorizzata la moglie ad offrire agl' incanti sarà tenuto anch' egli solidalmente, e con l' arresto personale per le obbligazioni dalla medesima contratte.

Nella decadenza dallo sperimento di un dritto nella procedura di spropriazione e suoi incidenti, quanto è comminato dalla presente Legge, s' incorre senza bisogno della pronunziazione del Giudice.

ART. 153

(Nuovo)

La morte del debitore non impedisce il cominciamento nè la continuazione della spropriazione contro l' erede che amministra, durante i termini per delibe-

rare e per l'inventario. Se non vi sia chi amministri, il creditore provvedesi a norma dell' art. 1020 delle Leggi di procedura ne' giudizii civili, per procedere agli atti della spropriazione contro l' amministratore.

Osservazioni

La regola dell' art. 153 può dirsi applicabile al
» caso dell' azione ipotecaria contro il terzo possessore,
» che fosse cessato di vivere.

» La disposizione dell' art. 153 non dispensa il
» creditore dall' obbligo d' intimare all' erede il titolo in
» virtù del quale vuole agire pel pegnoramento degl' im-
» mobili ereditarii, ne' termini dell' art. 797 LL. cc.

» Secondo lo spirito dell' art. 153 coordinato col-
» l' art. 1070 L. p. c. il creditore deve adire il pre-
» sidente del Tribunale civile citando gli eredi presun-
» tivi, onde sia provveduta di amministratore la ere-
» dità, in via di sommaria esposizione.

ART. 154 + 830

(Redazione migliorata)

Le forme di sopra stabilite per gl'incanti giudiziarii non potranno, sotto pena di nullità, essere adoprate per la vendita volontaria degl' immobili appartenenti a' maggiori, i quali godono il pieno esercizio de' loro dritti.

Giureprudenza

È valevole la clausola, mediante la quale un debitore consente ipotecando un immobile, che in mancanza di pagamento

nella scadenza fissato, il creditore faccia vendere questo immobile innanzi notajo, dopo gli affissi senz'aver bisogno di ricorrere alla spropriazioue forzata; in conseguenza il debitore non può opporsi alla vendita in questo caso, allorquando sopra tutto il creditore consenta, che le condizioni della vendita sieno regolate con lui. *(Corte di Bruxelles — Dalloz. Vol. XI pag. 425.)*

ART. 155 + 831.

(Redazione migliorata ed adattata)

Allorchè però un immobile sarà stato pegnorato, sarà in facoltà degl' interessati, qualora sieno tutti maggiori, e godenti il pieno esercizio de' loro dritti, il dimandare che l' aggiudicazione sia fatta all' incanto innanzi notajo, o in giudizio, senz' altra formalità, eccetto quelle ordinate per la vendita de' beni immobili sugli art. 1032, 1033, 1034, 1036, 1038, 1040, delle Leggi di procedura civile: e se la vendita si faccia in giudizio, si osserverà anche quanto è prescritto negli articoli 38, 62, 119 e 120, per ciò che concerne la pubblicazione ed il quaderno delle condizioni della vendita.

Giureprudenza

La parte pegnorata non può sola e senza il consenso de' suoi creditori dimandare che l'immobile pegnorato da uno di questi, sia venduto secondo il nostro art. 155. (*Corte di Parigi — Dalloz. Vol. XI pag. 426*)

ART. 156 + 832

(Redazione migliorata)

Nel caso del precedente articolo, se un creditore sia minore o interdetto, il tutore potrà previa l' autorizzazione del Consiglio di famiglia unirsi alle altre parti interessate, per proporre la stessa dimanda, e se il debitore sia minore o interdetto, le parti interessate non potranno proporre la detta dimanda, ma assoggettarsi a tutte le formalità stabilite per la vendita de' beni de' minori.

Osservazione

» Il parere del consiglio di famiglia debb' essere
» omologato dal Tribunale inteso il Pubblico Ministero.

» La donna maritata e le persone provvedute di
» un consulente possono fare la dimanda di cui parla
» l'art. allorchè sono autorizzate rispettivamente dal ma-
» rito e dal consulente.

TITOLO III

Della graduazione per la distribuzione del prezzo, o per l'assegnazione dell'immobile espropriato.

ART. 157 + 833

(Modificato circa il termine dell' apertura)

Dopo otto giorni dal dì della pronunziazione della sentenza di aggiudicazione diffinitiva, il creditore pegnorante, o qualunque altro creditore più diligente che abbia titolo esecutorio, ed anche il debitore o l'aggiudicatario, potrà fare istanza per la destinazione di un giudice, innanzi al quale si dovrà procedere alla graduazione de' creditori, sia per la distribuzione del prezzo, sia per l' assegnazione dell' immobile espropriato.

Giureprudenza

1. I giudizii di graduazione possono oppur no spedirsi senza udirsi il debitore, quando si contenda tra' creditori, a chi di loro sieno dovuti gl' interessi posteriori all' aggiudicazione? Debbesi udire il debitore (*Agresti Vol. V. pag. 85*)

2. I creditori non citati in una prima graduazione, in una seconda per prezzo di diversa aggiudicazione ed innanzi ad altro Tribunale, non potranno escludere un cre-

ditore, a motivo che costui nella prima graduazione, abbia ottenuto somme, che sarebbero loro spettate; nè in questa sede possono opporsi come terzi al giudicato reso in quel primo giudizio. (*Agresti Vol. V. pag. 103*)

3. Il creditore la di cui inscrizione è nulla può nondimeno agire per la graduazione. *(Corte di Parigi Sirey Supp. pag. 67)*

4. La graduazione per distribuzione di prezzo provveniente dalla vendita de' beni di una eredità beneficiata, dev' essere fatta innanzi al Tribunale del luogo, ove si apre la successione, e non già di quello ove i beni son situati (*Corte di Rouen Dalloz Vol.* X *voc.* Ordre *pag. 422*)

Osservazioni

» Il termine degli otto giorni non è di rigore,
» di tal che appena decorso dovesse dimandarsi l'a-
» pertura che può aver luogo senza levar la sentenza:
» Trattandosi di graduazione dietro amichevole accordo,
» debb' essere questo dedotto in iscritto per atto anten-
» tico, e nel caso d' interesse de' minori, omologato
» dal Tribunale è necessario notificare l' atto di di-
» stribuzione convenzionale all' aggiudicatario non in-
» tervenutovi.

ART. 158 + 334

(Redazione ritoccata)

L'appellazione dalla sentenza di aggiudicazione diffinitiva non sospenderà gli atti della graduazione, fino alla chiusura del processo verbale di graduazione diffinitiva esclusivamente.

ART. 159 + 835

(Riformato)

La parte istante presenterà al Cancelliere una dimanda diretta al Presidente, per farsi la graduazione de' creditori, e la distribuzione del prezzo, o l' assegnazione degl' immobili.

In piede della medesima il Presidente destinerà un giudice del Tribunale per tali operazioni. Il cancelliere prenderà notamento di questa dimanda su di un registro che terrà all' uopo nella cancelleria.

Osservazioni

» Nel caso di concorrenza di più creditori che
» nel momento stesso dimandino l' apertura della gra-
» duazione, il Presidente del Tribunale deve deciderne
» senza formalità ed inappellabilmente *(art. 107 tarif.*

» La dimanda ed ordinanza di destinazione del
» Giudice debbono rimanere in Cancelleria, senza che
» sieno spedite.

ART. 160

(Nuovo)

La domanda per destinazione del Giudice, e tutti gli altri atti consecutivi del giudizio di graduazione, saranno in fine riuniti al quaderno delle condizioni della vendita, del quale formeranno una continuazione.

Osservazioni

» Non è necessario di attendere il compimento
» della graduazione per riunire gli atti; possono riu-
» nirsi a misura che si fanno.

ART. 161 + 836

(Redazione migliorata con aggiunta. L'art. 161 è in correlazione coll'art. 26)

La parte istante dovrà esibire in Cancelleria l'estratto rilasciato dal Conservatore delle ipoteche, contenente tutte le inscrizioni esistenti sull'immobile spropriato. A tale uopo qualora abbia un estratto di data anteriore all'aggiudicazione, potrà richiedere al Conservatore un estratto suppletorio delle iscrizioni che si fossero rinnovate o prese posteriormente alla spedizione del precedente estratto, ed in mancanza un certificato negativo.

In seguito della esibizione dell'estratto delle inscrizioni, la parte istante farà spedire dal Giudice Commessario un'ordinanza, con cui sarà aperto il processo verbale di graduazione.

La graduazione in virtù dell' aggiudicazione, seguita da rivendita in danno, dev' essere annullata ed aprirsene una seconda (*Corte di Riom Dalloz Vol. X. pag. 438*)

2. Il creditore graduato non diffinitivamente in una prima graduazione, con facoltà di esserlo altresì in una seconda sui beni dello stesso debitore, può rinunziare al grado ottenuto, e farsi collocare nella seconda (*Corte di Parigi Ivi*)

3. A' oppur nò dritto di fare annullare a suo riguardo il giudizio di graduazione, per non esservi stato inteso l' interessato, che abbia la doppia qualità di aggiudicatario e di creditore iscritto e non compreso nell' estratto delle iscrizioni esistenti all' epoca di quel giudizio, unicamente a motivo di non aver rinnovata in epoca posteriore all' aggiudicazione l' iscrizione del suo credito? Affermativamente. (*Agresti Vol. 8. pag. 170*)

Osservazioni

» L' apertura del processo verbale di graduazione » consiste nell' atto, chè il Giudice distende, onde » assicurare la presentazione della nota delle iscrizio- » ni, e la dimanda a lui presentata, perchè rila- » sciasse l' ordinanza onde citare i creditori iscritti. » Da ciò si raccoglie che tal dimanda deve farsi » con istanza diretta al Giudice Commessario firmata dal » Patrocinatore.

ART. 162 ✝ 837.

(La redazione del §. 1° è migliorata con aggiunta circa il luogo della notificazione — Il § 2° è nuovo)

In virtù di tale ordinanza i creditori compresi nell' estratto sudetto saranno citati a produrre i documenti del loro credito.

La citazione sarà loro notificata nel domicilio eletto nelle rispettive iscrizioni. Se però abbiano costituito Patrocinatore nel giudizio di espropriazione, sarà notificata nel domicilio del Patrocinatore medesimo.

Lo stato i comuni e gli stabilimenti pubblici per le ipoteche su' beni de' rispettivi contabili saranno sempre notificati in persona dell' Intendente della Provincia o Valle ove son siti i beni.

Giureprudenza

1. Un creditore non chiamato nel giudizio di graduazione in cui dovea essere inteso à oppur no dritto ad esser collocato,

mentre si contende tuttavia in appello, dopo chiuso il verbale, pel dritto dì altri creditori? Affermativamente. (*Agresti Vol. 5 p. 51*)

2° Debbonsi chiamare nella graduazione non solo i creditori inscritti dell'ultimo possessore, ma anche tutti quelli inscritti contro i precedenti. Tutte le indicazioni di costoro verranno somministrate dall'aggiudicatario, il quale farà tutte le necessarie procedure per la purgazione delle Ipoteche legalet. (*Corte di Riom — Dalloz. Vol. X. pag. 438.*)

3. Il creditore instante che abbia scienza della morte di un creditore inscritto, à oppur no l'obbligo di citare gli eredi altrove che al domicilio eletto dal defunto nella inscrizione? Il Procurator generale à conchiuso per la negativa, la Corte non à interloquito. (*Agresti Vol. 1° pag. 103*)

4. Il creditore citato e non comparso non ha dritto d'impugnare la graduazione perfezionata, nè esercitare azione di collocazione contra i creditori graduati; gl' interessi de' capitali inscritti non prendono la natura di crediti chirografarii, sebbene non sieno stati inscritti, ma rimangono ipotecarii. (*Corte di Colmar. Dalloz Vol. X pag. 444*)

5. Ne' giudizii di graduazione l' appello è ritualmente intimato alle parti nel domicilio del Patrocinatore (*Agresti Vol. 2. pag. 284*)

6. Non è nulla la nota de' gradi per non vedersi estesa a' creditori incapienti. (*Vaselli Vol. 4 n. 654*)

Osservazioni

1 È da notare che la disposizione dell'art. **162** riguarda il solo caso della ipoteca legale per ragion di amministrazione, non già le altre ipoteche, che i corpi morali in esso contemplati possono, per ogni altra causa di credito rappresentare su gl' immobili spropriati; per queste si debbe serbare la regola generale: cioè deve farsi la notificazione nel domicilio del Patrocinatore, o in quello eletto nelle iscrizioni.

ART. 163 + 838.

(Redazione migliorata con aggiunta de' §§. 2° 3° per rendere completo il sistema della produzione)

Fra il termine di trenta giorni da quello della citazione, ciascun creditore, sarà tenuto di esibire i suoi titoli con atto di produzione formato dal suo patrocinatore, e contenente dimanda di ammessione fra i creditori. Il giudice commessario farà menzione di questa produzione nel processo verbale.

Coloro, i quali godono privilegio che non abbia bisogno d' inscrizione, potranno fare anche essi le lo-

ro produzioni e concorrere utilmente per essere graduati.

La stato, i comuni, e gli stabilimenti pubblici, che concorrono per le ipoteche su' beni de' loro contabili, dovranno produrre il certificato che dimostri la situazione del contabile nel tempo della produzione, giusta quello ch' è prescritto nell' art. 2091 delle leggi civili.

Giureprudenza

1. Non puossi da un creditore far dimanda pel prezzo distribuendo in un giudizio di graduazione, mentre altra graduazione è pendente. (*Agrest. Vol. 1. pag. 10*)

2. Nelle graduazioni la rinunzia di un creditore al gravame, col quale sosteneva la inesistenza di un credito preteso da un terzo non toglie al debitore ed agli altri creditori il dritto acquistato ad un tal gravame. (*Agresti Vol. 8 pag. 119*)

3. Non è necessaria l' autorizzazione alle pubbliche amministrazioni per dimandare l' ammissione de' loro crediti. (*Agresti Vol. 6 pag. 51*)

4. Un creditore che gode ipoteca generale, non può essere astretto a produrre i documenti del suo credito nella graduazione aperta sul prezzo di uno degl'immo-

bili sottoposti alla sua ipoteca: la mancanza di produzione non può privarlo de' suoi dritti su gli altri immobili del debitore. *(Corte di Metz. Dalloz Vol. X. pag. 446)*

5. In pendenza dell' appello non può seguire la tardiva produzione presso il giudice destinato in prima istanza: l' unico scampo pel creditore indolente è quello di presentarsi nella sede del giudizio, ove trovasi la contestazione. *(Agresti Vol. 6 pag. 310 Dalloz Vol. X pag. 447)*

Osservazioni

» Il termine a produrre non è di rigore; il ritardo può dar luogo al ristoro de' danni, giusta l' art. 168.

» Il §. 2° non è applicabile alle ipoteche legali, per le quali sta la disposizione dell' art. 29 §. 3.°

» L' aggiudicatario che abbia dritto a bonifica di rendita mancante, giusta l' art. 24 in fine, deve anche presentarsi in graduazione, onde far prelevare il suo credito dal prezzo di aggiudicazione.

Per la produzione tardiva si vegga l' art. 168.

Art. 164 839 §. 1.

(Redazione migliorata con aggiunta. Si è fissato al giudice un termine per la formazione della nota).

Nel termine di altri trenta giorni al più dopo l' elasso del termine per fare la produzione de' titoli giu-

sta il precedente articolo, il giudice commessario dovrà formare e pubblicare la nota di graduazione de' creditori, che distenderà in seguito del suo processo verbale di produzione. Per ciascun grado dovrà esprimere la causa del credito, e la somma ammessa, distinguendo il capitale, gl' interessi e le spese.

Giureprudenza

1. Un creditore omesso nel giudizio d' ordine non può agire contra l' aggiudicatario; egli à dritto di regresso, onde ripetere la sua soddisfazione contra quel creditore, che in pregiudizio di lui fu collocato, o contra il conservatore delle ipoteche, se per colpa di costui non fu nello stato de' creditori annoverato.

La Suprema Corte di Giustizia di Napoli, definì che a' creditori di antichi patrimonii, rimanga solo l' azione contra gli aggiudicatarii di quei fondi, che al patrimonio appartennero da sperimentarla secondo la legge (*Vaselli Vol. 1 N. 114*)

2. Debbonsi nelle graduazioni tre annate d' interessi anteriori all' aggiudicazione, e tutti gli altri decorsi in seguito del pegnoramento, e dell' aggiudicazione fino alla graduazione. (*Arresto della Corte Suprema Agresti Vol. 5 pag. 369*)

3. Il padrone diretto nelle graduazioni à dritto a' canoni arretrati oltre le tre annate, anche in pregiudizio di altri creditori. (*Ivi Vol. 7 pag. 102*)

A' pure simile dritto sul prezzo dell' aggiudicazione corrispondente non alle migliorie, ma al valore originario. (*Ivi Ivi pag. 362*)

4. I creditori capienti ànno dritto di essere graduati per gl'interessi decorsi nell' intervallo tra il pegnoramento e la nota di graduazione. (*Ivi Vol. 7 pag. 356. Corte di Metz. Dalloz pag. 481*)

5. Pria dell' esito della graduazione à il giudice facoltà di assegnare senza perizia parte degl' immobili pegnorati in soddisfazione de' crediti privilegiati non controversi. (*Ivi Vol. 6 pag. 294*)

6. Il creditore non intervenuto nella graduazione e comparente dopo il giudicato, non può esser collocato a danno de' creditori diffinitivamente graduati. (*Agresti Vol. 1 pag. 186*)

7. La inscrizione ipotecaria senza elezione di domicilio, o con una esatta indicazione, serba al creditore inscritto l' an-

teriorità dal giorno, in cui sia stata presa (*Agresti Vol. 1. pag. 322*)

8. Ne'giudizii di graduazione può anche cumulativamente giudicarsi delle azioni di garentia promossa da una parte contro l'altra. (*Ivi Vol. 2 pag. 410*)

9. Il venditore à dritto di essere graduato in preferenza de' creditori inscritti pria di lui sul fondo venduto. (*Ivi Vol. 7 pag. 342*)

10. Nella graduazione sul prezzo di una vendita volontaria o forzata i créditori inscritti àn dritto agl' interessi maturati posteriormente all'uno e all' altro atto. (*Agresti Vol. 2 pag. 131*)

11. Quando non vi è confusione di patrimonii invano si cerca se l' arretrato fosse un debito dell'erede, e se esso avesse dovuto inscriversi. Che non potrebbe essere debito dell' erede, il quale non s'immischiò, ed in ogni caso separatamente e principalmente la eredità debbe risponderne, percui ben si ammette la totalità degl' interessi oltre le tre annate a beneficio de' creditori del defunto. (*Vaselli Vol. 5 N. 550*)

12. I frutti corrispondenti alle quote non debbono cedere in favore de' creditori



capienti dal dì dell' aggiudicazione in compenso degl' interessi moratorii. (*Vaselli Vol. 4 N. 592*)

Osservazione

» Il termine non è di rigore.

» Le operazioni son due: determinare il rango de' » creditori comparsi e richiedenti, distribuire il prezzo.

» Nel caso di graduazione per espropriazione di più » immobili ipotecati a persone diverse, la esattezza e » maggior regolarità e chiarezza esige che la nota de' » gradi sia fatta distinta per ciascun immobile.

» Gl' interessi qualora siano dimandati debbono » accordarsi dal giorno della dimanda di graduazio- » ne, formata a' termini dell' art. 163, anche a co- » loro che non abbiano stabilito interesse convenzionale o » legale in virtù del titolo del loro credito. La dimanda » di ammissione vale una dimanda giudiziale di paga- » mento, che costituisce il debitore in mora, e quindi » lo soggetta al pagamento dell' interesse pel ritardo.

(*Ved. Repert. alla parola Interesse §. 4.*)

ART. 165 + 839 §. 2.

(**Redazione migliorata**)

Pubblicata la nota di graduazione, la parte instante con atto di Patrocinatore a Patrocinatore darà notizia a' creditori, che han fatto le produzioni, ed al debitore espropriato di essersi formata la nota di graduazione, e li chiamerà a prenderne comunicazione in cancelleria e contraddirvi, se vi ha luogo, fra otto giorni.

Se il debitore non avrà costituito Patrocinatore, la denunzia dovrà farglisi alla persona o nel domicilio.

Giurisprudenza

1. In una graduazione può agire per più creditori d' interessi opposti un solo Patrocinatore: in tal caso per metterli in mora a prendere comunicazione, ed opporsi alla nota di graduazione, è necessario far loro personalmente la citazione, che dovea farsi al Patrocinatore.

(Cort. di Grenoble Dallez. Vol XI. p. 449)

2. I giudizii di graduazione non possono spedirsi senza il debitore, quando si contenda fra creditori a chi sieno dovuti gl'interessi posteriori all' aggiudicazione.

(*Agresti. Vol. 5. pag. 86*)



ART. 166 — 840 §. 2.

(Miglioralo. Si è spiegato chi debba scrivere le opposizioni contra la nota)

Le opposizioni alla nota di graduazione si scriveranno dal Patrocinatore in piedi del processo verbale di graduazione. Non potrà inscriversi nel processo verbale, alcuna osservazione, se non ad oggetto di contraddire ad alcuno degli art. della nota di graduazione.

Giureprudenza

1. Le opposizioni ad uno stato di graduazione possono farsi valere in appello, quando in prima istanza non sieno state scritte sul verbale formato dal Commessario, ma invece siensi notificate al solo creditore stante su la graduazione? Negativamente.

(*Agresti Vol. 1. pag. 166*)

2. Se fatta una opposizione alla nota e non domandando la nullità di una inscrizione ipotecaria ammessa, e sviluppata questa nella discussione delle opposizioni, non si può ritenere come opposizione tardiva, bensì come aggiunzione di nuovi motivi al-

le opposizioni già proposte. (*Vaselli Vol. 3. n. 481*)

3. Il debitore pegnorato non può impugnare la graduazione quando verun creditore se ne gravi. (*Corte di Rennes Dalloz Vol. X pag. 568*)

4. La mancanza di contraddizione alla nota nel termine non può essere opposta al creditore, che non è stato intimato a produrre i titoli (*Corte di Parigi Ivi pag. 449*)

5. Le opposizioni alla nota di graduazione debbono inscriversi sul verbale del Giudice Commessario, non già notificarsi al creditore istante (*Agresti Vol. I. pag. 107*).

6. Deve giudicarsi anche nelle graduazioni circa la simulazione di un credito. (*Ivi Vol. 5 pag. 67*).

7. E qui pure deve risolversi della efficacia de'titoli prodotti (*Ivi Vol. 7 pag. 362*)

8. L'aggiudicatario, il quale dopo valutato nella offerta il capitale corrispondente ad un canone infisso sul fondo, non abbia reclamato in tempo utile contro la graduazione caduta sul prezzo intero lordo di tal capitale, può sempre ritenerne l'importo (*Agresti Vol. 3 pag. 301*)

9. Il gravame per la esclusione di un credito non dà dritto ad un secondo tardivo richiamo per la esclusione di altro credito contro la stessa nota di graduazione (*Ivi Vol. 5 pag. 313*)

10. I crediti privilegiati non iscritti, mentre doveano esserlo, non meritano preferenza ad altri crediti nè anche esenti dall' obbligo d' inscrizione, e tampoco inscritti (*Ivi Vol. 8 pag. 362*)

11. Ipotecato prima un edificio ad un creditore, e dopo un appartamento soprappostovi ad un altro, il prezzo dell' aggiudicazione del nuovo appartamento, apparterrà al secondo creditore, che vi à un ipoteca speciale (*Ivi pag. 323*)

12. Il vitaliziante con ipoteca anteriore in graduazione à dritto sul pagamento del vitalizio ad un solo impiego, senza che debba per rata riscuoterlo da ogni creditore (*Ivi Vol. 3 pag. 309*)

13. Dedotto in giudizio di graduazione la simulazione di un credito, potrà rinviarsi ad altro giudizio l' esame di tal contestazione? Si è ordinato di procedersi alla pruova della simulazione innanzi uno de' Giudici della Gran Corte (*Agresti Vol. V pag. 64*)

Osservazioni

» Le opposizioni debbono a misura che si scrivono
» da' Patrocinatori sottoporsi alla formalità del registro
» ad oggetto di assicurare meglio la data delle me-
» desime.

ART. 167 + 840, § 1.

(Redazione migliorata)

Mancando il debitore o i creditori di prendere nel termine stabilito nell' art. 165 comunicazione de' documenti esistenti nella Cancelleria, e della nota di graduazione formata dal Giudice Commessario, decaderanno di pieno dritto dalla facoltà di contraddirvi, e la nota di graduazione avrà la sua piena esecuzione.

Giureprudenza

1. Ciò che l'articolo prescrive pe' creditori, debbesi intendere anche pe' debitori (*Agresti Vol. V pag. 325*)

2. Il concreditore non comparso innanzi a' primi Giudici, raggiungendo i passi del giudizio d' ordine, in grado di appello, deve far uso dell' appellazione o basta che si renda interventore nella causa? È ammisibile con questa qualità (*Vaselli Vol. 4. n. 722*)

ART. 168 + 841

(Redazione migliorata per rendere più chiari gli effetti della produzione tardiva, ed il tempo)

I creditori che non abbiano nel termine stabilito nell' articolo 163 adempiuta la produzione de' rispettivi titoli potranno essere ammessi a farla fino alla chiusura diffinitiva del processo verbale di graduazione. Essi però in questo caso soggiaceranno a tutte le spese necessarie per la produzione tardiva e per la correlativa denunzia a' creditori, senza poterle per qualsivoglia motivo nè ripetere, nè imputare. Essi saranno inoltre risponsabili degl' interessi decorsi dal giorno in cui sarebbero cessati, se avessero fatto nel termine stabilito la loro produzione, come anche di tutt' i danni, che avranno in qualunque modo arrecati al debitore o a' creditori per la ritardata produzione.

Giureprudenza

In pendenza di una graduazione in appello potrà seguire la produzione tardiva presso lo stesso commessario destinato in prima istanza? Il Proccurator generale à conchiuso per la negativa: La Corte à escluso l' intervento in causa del creditore, perchè scompagnato dalla produzione tardiva in appello (*Agresti Vol. 6 p. 310*)

» La risponsabilità però non potrebbe regolarmente » gravitare sopra un creditore iscritto, cui non siasi » fatta la citazione o ad un creditore privilegiato non » iscritto, che non avesse avuto scienza fino a quel » tempo della incoata graduazione. In questo caso non » vi può esser colpa, poichè vi è l'ignoranza di fat- » to di quello che avviene.

» Le parole dell' art. 168, *fino alla chiusura* » *diffinitiva*, non importano fino al giorno designato » dalla legge per questo, giusta gli art. 169 e 181, » ma fino al giorno in cui l' atto non sia realmente » eseguito: il termine stabilito per la chiusura es- » sendo risguardato come un atto di Giudice, non può » esser fatale per le parti interessate.

» La produzione tardiva in qualunque stato sia » fatta utilmente in prima istanza, anche in penden- » za della discussione delle opposizioni sospende la » continuazione della procedura finchè non siasi pro- » nunziato su la nuova produzione — Ove sia fatta » in pendenza di appello, il Giudice potrà pronun- » ziare su di esso e sospendere di pronunziare fino » all' esito dell' appello secondo i casi.

ART. 169 + 842

(Redazione migliorata con aggiunta per fissare un termine fra il quale dovranno discutersi le opposizioni)

Qualora si faccia opposizione alla nota di graduazione, il Giudice Commessario rimetterà i contendenti all' udienza del Tribunale pel giorno ch' egli sta-

bilirà nella ordinanza di rinvio, e che non potrà eccedere la terza udienza seguente al termine per contraddire.

Non ostante ciò il Giudice dovrà nel tempo stesso stabilire diffinitivamente il grado, e chiudere il processo verbale di graduazione pe' creditori anteriori in grado a quelli controversi, facendo riguardo ad essi quanto altro è disposto, ne' seguenti art. 181, 190 e 191.

Questi creditori non saranno tenuti ad alcuna collazione in favore de' creditori, che facessero in seguito la loro produzione tardiva, giusta il precedente articolo.

Osservazioni

» Un creditore che abbia fatto opposizione alla
» nota, mentre non avea il suo titolo ancora liquido,
» non può aver dritto a sospendere il corso della nota,
» rimane solo in facoltà del Tribunale di prendere
» delle precauzioni onde non rimangano pregiudicati
» i dritti certi, ma non liquidi ancora delle parti.
» Così in più occasioni hanno giudicato i nostri Tri-
» bunali, ordinando che i creditori opposti non ri-
» tirassero il denaro se non previa cauzione. *(Deci-*
» *sione della g. Corte civile di Napoli, nella*
» *graduazione de' creditori di Francesco Cuomo del*
» *1828. Veggasi Carrè quist. 2572)*

ART. 170 + 844 §. 1.

(Redazione ritoccata)

I creditori posteriori in rango a' controversi gradi dovranno accordarsi tra loro su la scelta.

di un Patrocinatore ne' tre giorni che succederanno immediatamente agli otto giorni accordati per contraddire, altrimenti saranno rappresentati di dritto dal patrocinatore del creditore ultimo graduato.

ART. VII ┼ 844 §. 3. e 845. 848.

(Redazione migliorata)

La parte più diligente con semplice atto di Patrocinatore a Patrocinatore chiamerà i contendenti all'udienza pel giorno destinato dal Giudice Commessario per la discussione delle opposizioni.

Il Patrocinatore istante per la graduazione non dovrà esser chiamato come tale nella discussione delle opposizioni.

Osservazioni

» Il debitore debb' essere inteso anch' egli nel giu-
» dizio di opposizioni se à costituito Patrocinatore.

ART. 172 ┼ 846.

(Riformato con aggiunta; si è soppressa la contumacia assoluta e la riunione di contumacia.)

Nel giorno destinato per l'udienza non si darà luogo a riunione di contumacia per la non comparsa di alcuna delle parti chiamate. Il Giudice Commessario farà la sua relazione; il pubblico ministero darà le sue conclusioni, le parti potranno presentire, le loro osservazioni, e quindi il Tribunale pronunzierà sulle opposizioni.

La sentenza che fosse pronunziata in contumacia, non sarà suscettiva del gravame di opposizione.

Osservazioni

» Le parti da citarsi nel giudizio di opposizione » sono i patrocinatori opponenti, gli opposti qualunque » ne sia il numero, quello de' creditori posteriori a » gradi controversi, e il patrocinatore del debitore se » vi sia.

ART. 173

(Nuovo)

La narrativa che dovrà far parte della sentenza pronunziata su le opposizioni alla nota di graduazione, dovrà contenere in particolare la enunciazione sommaria de' processi verbali del Giudice Commessario, delle opposizioni, e delle dimande rispettive de' creditori contenenti, de' loro titoli, e delle iscrizioni prese.

ART. 174

(Nuovo)

Spirato il termine a prendere comunicazione ed opporre alla nota di graduazione; ed in caso di opposizione, dopo che il Tribunale avrà deciso su di questa, ciascuna parte producente potrà ritirare dalla Cancelleria i titoli e i documenti prodotti nel giudizio di graduazione.

Art. 115 + 847 §. 1.

(Migliorato con aggiunta)

L' appellazione contro la sentenza su le opposizioni alla nota di graduazione dovrà interporsi, a pena di decadenza, fra i dieci giorni che seguono quelle della notificazione fattane alla parte nel domicilio del suo Patrocinatore, oltre un giorno per ogni quindici miglia tra questo e il domicilio reale della parte medesima.

Giureprudenza

1. Compete l' appello o la opposizione a colui che si duole avere il Giudice collocatore illegalmente negato di chiudere un verbale di graduazione? *Le opposizioni.*

Il verbale di graduazione si reputa chiuso, quando la spedizione di una decisione diffinitiva pronunziata sul rango de' creditori, vien depositata in Cancelleria per giudicarsi se sia ricettibile una produzione tardiva? Negativamente. (*Vaselli. Vol. 2 n. 298.*)

2. Non è negato all' appellante di appellare incidentemente, poichè l' art. 507 L. p. c. non à ricevuta veruna eccezione dalla presente Legge. (*Vaselli. Vol. 2 n. 251*)

3. È oppur no ammessibile l' appello prodotto da un creditore contra la sentenza, che in conformità della nota di graduazione da lui non impugnata, lo abbia dichiarato debitore di un terzo sulle somme per le quali sia stato egli collocato? La Corte ha dichiarato inammessibile l' appello. (*Agresti. Vol. 5. 325*)

4. Ne' giudizii di graduazione decorre oppur no il termine ad appellare a riguardo del minore avverso una sentenza non notificata al tutor surrogato nel suo domicilio elettivo? Agresti ha conchiuso per la negativa, e la Corte non vi à interloquito. (*Agresti. Vol. 5. p. 313*)

5. Del pari alle conclusioni dell' antecedente numero avea giudicata la Corte di Catanzaro a 4 agosto 1834, ma la Suprema Corte di Giustizia a 14 aprile 1836 ne cassò la decisione su le considerazioni che l' art. 28 *della espr. forz.* non potea applicarsi all' art. 175, poichè quello è nella sede dell' *espropriazioni*, e questo della *graduazione*, che per quella la Legge vuol notificati gli atti alla parte nel suo domicilio, per questa in quello del suo Patrocinatore. (*Vaselli. Vol. 2 n. 235*)

6. L' appello ne' giudizii di graduazione deve notificarsi alla parte nel domicilio dal suo patrocinatore, o basta che la notifica sia fatta al patrocinatore? La corte ha deciso che debbe farsi alla parte nel domicilio del patrocinatore. (*Agresti Vol. 1 pag. 322*)

7. È valido o nullo l' appello prodotto in termine da una sentenza di graduazione, quando i motivi dell'appello siano stati enunciati dopo scorso il termine, però prima delle conclusioni all' udienza? La Corte ha deciso per la validità dell'appello (*Agresti Vol. 2 pag. 296*)

8. Se non si appelli incidentemente avverso le sentenze su le opposizioni alle note di graduazione fra dieci giorni non vi è decadenza. (*Vaselli Vol. 3 n. 534*)

9. Il creditore che non à profittato del termine accordatogli per interporre appello dalla sentenza di graduazione, non può intervenire nell' appello prodotto da altri. (*Corte di Parigi Dalloz Vol. X pag. 266*)

10. La notificazione fatta dal creditore istante fa decorrere il termine dell'appello in riguardo a tutt' i creditori. (*Corte di Casin. Dalloz Vol. X pag. 466*)

11. Nelle graduazioni il termine ad appellare decorre dalla notificazione della sentenza fatta da qualunque interessato. (*Agresti Vol. 5 pag. 199*)

12. È ammissibile l'appello dalla graduazione per parte di un creditore del creditore dello spropriato , quando il primo de' due non si sia opposto alla nota , abbialo però fatto il secondo. (*Agresti Vol. 4 pag. 377*)

13. Ne' giudizii di graduazione l'appello intimato soltanto al primo creditor graduato è oppur no efficace nell'interesse degli altri? È inefficace nell'interesse dei non intimati (*Agresti Vol. 4 pag. 318*)

Osservazioni

» La sentenza deve notificarsi a tutt'i creditori con-
» tendenti che sono stati chiamati all'udienza , cioè
» a' creditori opponenti , a' creditori opposti, ed a' cre-
» ditori posteriori in grado, quantunque non abbian fatta
» alcuna opposizione, finalmente al debitore se mai abbia
» costituito patrocinatore. L'appello può prodursi soltanto
» da essi. Un creditore che non siasi presentato in gra-
» duazione non à dritto ad aver notificata la sentenza, può
» molto meno appellarne — Egli à solo la facoltà di fare
» la sua produzione tardiva, pendente anche l'appello, ne'
» termini e sotto le condizioni dell'art. 168.

» L'appellazione può prodursi qualunque sia la som-

» ma non solo perchè ogni causa deve subire due gradi
» di giurisdizione, ma anche perchè prendendosi di mira
» il dritto in astratto, possono riguardarsi tali cause come
» di somma indeterminata.

ART. 176 + 847 §. 2.

(Migliorato con aggiunta)

L'atto di appellazione dovrà contenere, a pena di nullità, la enunciazione de' motivi del gravame, la citazione a comparire, e la costituzione del patrocinatore.

Tale atto dovrà intimarsi a' creditori contendenti ed a quelli posteriori a' gradi controversi: la intimazione potrà farsi pe' primi nel domicilio del rispettivo patrocinatore, e pe' secondi anche nel domicilio del patrocinatore che ha rappresentato la parte nel giudizio di opposizione dinanzi il Tribunale.

Giureprudenza

1. La mancanza di motivazione non rende irrecettibile l' appello della sentenza di graduazione. *(Dalloz Vol. X pag. 471 Corte di Rennes)*

Ed è valido l' appello non motivato; purchè sieno espressi i motivi con le conclusioni all' udienza *(Agresti Vol. 2. pag. 296)*

2. L' appello è valido quando la mancanza di costituzione di patrocinatore sia

supplita all' udienza. (*Agresti Vol. 7. pag. 102*)

3. L' appello ne' giudizii di graduazione si denunzia alla parte nel domicilio de' patrocinatori. In esso non possono avvanzarsi nuove domande. (*Agresti Vol. 1 pag. 322 e Vol. 2 pag. 284*)

4. Il creditore presente all' apertura del verbale di graduazione può dimandare in appello di esser graduato per altro credito (*Agresti Vol. 4 pag. 318*)

ART. 177 + 845, 849, 847 §. 1.

(Redazione ritoccata con aggiunta circa l' unità delle cause, e adattata.)

Ne' giudizii di appello le parti citate potranno soltanto notificare conclusioni motivate.

La chiamata all'udienza si farà dalla parte più diligente con semplice atto di patrocinatore dopo scorsi i termini per tutte le parti contendenti. Tutte le opposizioni concernenti una medesima graduazione saranno riunite e discusse contemporaneamente.

I creditori posteriori a' gradi controversi saranno rappresentati in appello a norma dell' art. 170.

Osservazioni

« La disposizione del primo paragrafo non esclude » che le parti potessero intimare degli atti in risposta a

» motivi di appellazione: facendolo le spese non entrano
» in tassa.

» In caso di opposizione alla nota di graduazione,
» non può la gran Corte ordinare una istruzione per iscrit-
» to, od altro mezzo ordinario d' istruzione.

ART. 178

(È nuovo ; decide una quistione dell'antica procedura)

Non potranno per alcun motivo richiamarsi in appello gli atti originali della spropriazione e della graduazione, i quali debbono conservarsi nella cancelleria de' Tribunali civili. Le parti, ove ne abbiano bisogno dovranno produrre le copie legali de'corrispondenti atti.

Osservazioni

» Secondo l'art. il Cancelliere non può rifiutarsi di
» rilasciare copia conforme di quella porzione di atti che
» le parti gli richiedono: egli non potrebbe in verun caso
» pretendere che si levino le copie intere.

ART. 179 ✝ 844 §. 2° 850

(Redazione adattata)

Le sentenze e le decisioni sulle opposizioni alla nota di graduazione conterranno la condanna a carico del succumbente per le spese del giudizio, cui avrà dato luogo.

» Non vi può essere compensazione di spese.

ART. 180 + 852 e 853

(Art. riformati ed adattati)

Le spese del giudizio sulle opposizioni non potranno in verun modo computarsi fra quelle del giudizio di graduazione nè ripetersi dalla masse.

ART. 281 + 843 e 851

(Riformati e coordinati agli art. 165 e 175)

Scorso appena il termine per contraddire giusta l' art. 165, qualora non vi sia opposizione alla nota di graduazione, ovvero scorso il termine per appellare, giusta l' art. 175, qualora non siasi prodotta appellazione dalla sentenza pronunziata su le opposizioni; o finalmente dopo la produzione in Cancelleria della decisione diffinitiva pronunziata in caso di appellazione dalla sentenza e debitamente notificata; il Giudice Commessario stabilirà diffinitivamente la graduazione de' crediti, chiuderà il suo processo verbale di graduazione; liquiderà le spese necessarie per cancellare o ridurre le inscrizioni, e quelle della procedura di graduazione, le quali avranno la preferenza su tutti gli altri crediti, e pronunzierà sulla perdita de' dritti di quei creditori, che non avranno fatte le loro produzioni.

L'atto del Giudice Commessario per la chiusura diffinitiva di una parte o di tutto un processo verbale di graduazione sarà soggetto al gravame dell'appello. Questo gravame dovrà interporsi da chi ne abbia il dritto a norma della legge, tra il termine perentorio di dieci giorni dalla data dell'atto medesimo. *(Real Decreto 17 novembre 1839.)*

Con real rescritto del dì 20 aprile 1840 si vuole intimato l'appello benanche al Cancelliere il quale apporrà il visto su l'originale.

Giureprudenza

(Notasi che la giureprudenza su la quistione intorno alla specie di gravame avverso l'atto di chiusura del verbale di graduazione trovasi omessa per lo decreto surriferito.)

1. Il creditore che abbia un'ipoteca legale può essere ammesso in graduazione senza che siasi premunito della inscrizione (*Corte di Bruxelles. Dalloz Vol. X p. 478*)

2. Se un creditore escluso dalla graduazione sostenga in appello, dovervi far parte sotto duplice qualità, e come creditore ipotecario, e quale avente causa da un creditore con ipoteca legale, non può la gran Corte scinderne l'esame, ma decidervi sul tempo stesso (*Agresti Vol. 6 pag. 122*)

3. Non è alterato il rango primitivo già assodato nel concorso fra gli stessi creditori intervenuti in un *patrimonio*, da una iscrizione presa dopo la pubblicazione del codice civile da taluni fra essi. *Agresti Vol. 3. pag. 384)*

4. Le g. Corti civili sono competenti per le graduazioni, ove il prezzo sia meno di duc. 300, ed i crediti le oltrepassino. (*Agresti Vol. 3 pag. 380*)

5. Chiuso il verbale di graduazione il debitore espropriato non resta liberato, anche nel caso che l' aggiudicatario si renda inadempiente. (*Agresti 161 V. pag. 84*)

6. I minori possono prendere rango finchè non sia chiuso il verbale di graduazione ad onta che sia purgata la loro ipoteca in faccia all' acquirente. (*Corte di Caen. Dalloz Vol. X p. 478*)

7. Non è appellabile oltre i 10 giorni quella sentenza che dopo la chiusura della graduazione decide della proprietà fra due crediti, poichè n' è conseguenza. (*Corte di Liegi. Ivi p. 246*)

8. Il creditor graduato in immobili, ove tema di evizione può ottenere delle

cautele in altra graduazione. (*Agresti Vol. 5 pag. 189.*)

9. I creditori graduati già pria delle leggi relative alle inscrizioni sul prezzo dei beni allora espropriati, non sono obbligati ad inscriversi sugli stessi beni ne' rapporti fra loro. (*Agresti Vol. 7 p. 165.*)

10. Il creditore graduato e soddisfatto, essendo escluso con decisione in grado di rinvio, senza aprirsi un nuovo giudizio contro di lui per la restituzione delle somme introitate, può esservi condannato con la stessa decisione. (*Agresti Vol. 7 p. 297.*)

11. Il creditore graduato già irretrattabilmente non è obbligato a rinnovare la iscrizione (*Agresti Vol. 7 p. 381*)

12. Alienato il fondo sottoposto ad ipoteca, i creditori anche dopo decorso il tempo della vendita in danno non debbono rinnovare le loro ipoteche (*Agresti Vol. 8 p. 61*)

13. Dopo l' aggiudicazione diffinitiva non si debbono rinnovare le inscrizioni tanto sotto l' impero della vecchia legge quanto sotto quella della nuova (*Agresti Vol. 1 p. 249 Vol. 5 p. 40.*)

14. Il creditore ipotecario debba rinnovare la inscrizione contra il terzo posses-

sore anche dopó averlo citato pel rilascio del fondo (*Agresti Vol. 6 p. 93*)

15. Gl' interessati al verbale di chiusura debbono oppur no essere citati ad intervenirvi ? Il procurator generale à conchiuso per la negativa , la Corte non vi à interloquito: *Agresti Vol. 5 p. 103*)

16. Un creditore non intervenuto in un giudizio di graduazione, può domandare di esser graduato posteriormente al giudicato a danno de' creditori diffinitivamente graduati? Negativamente: (*Agresti Vol. 1 p. 186*)

Osservazioni

» La chiusura diffinitiva importa che il Giudice Com-
» messario deve non solo rettificare i gradi, allorchè que-
» sti sono stati diversamente ordinati sia dalla gran Cor-
» te sia dal Tribunale , ma benanche il conto degl' inte-
» ressi fino a quel giorno e graduarli secondo le norme
» dell'art. 2045 LL. cc.

» La chiusura del processo verbale di graduazio-
» ne mette fine a' rapporti del creditore e del debitore ,
» ed uniformemente a questo principio si dice nell' art:
» 202 , che dal giorno della chiusura i creditori non
» hanno più dritto ad interessi a carico del debitore.

Art. 182

(Nuovo)

Stabilita diffinitivamente la nota de' gradi, il Patrocinatore istante fra i due giorni seguenti alla chiusura diffinitiva del processo verbale, dovrà presentare in Cancelleria per unirsi al processo verbale medesimo, un notamento distinto di tutte le somme provvenute dalle rendite sequestrate, o da interessi sul prezzo di aggiudicazione, qualora vi sieno fino al giorno della chiusura diffinitiva del detto processo verbale, indicandovi le persone o le casse presso cui esista il denaro, ed unendovi i correlativi documenti, se li abbia.

Osservazioni

» Secondo gli articoli 182 e 183 è chiaro che ove si
» tratti d'immobili aggiudicati condizionatamente a' cre-
» ditori capienti, i frutti de' medesimi debbonsi au-
» mentare alla massa fino alla chiusura diffinitiva, poichè
» per essi risolvendosi la condizione della capienza ap-
» punto nel giorno della chiusura, il contratto di vendita
» giudiziale si perfeziona nel giorno medesimo.

» Se avviene che la nota sia in parte contraddetta
» ed in parte eseguita, il Patrocinatore dopo la chiusu-
» re diffinitiva parziale adempirà alla presentazione della
» nota delle somme fino a quel tempo, salvo il darne una
» suppletoria dopo la chiusura diffinitiva de' gradi con-
» troversi.

ART. 183

(Nuovo)

L' amministratore giudiziario, se vi sia, ed anche il debitore, secondo i diversi casi degli art. 15 e 23, qualora non abbiano renduto ancora il conto diffinitivo, saranno in detto tempo chiamati a renderlo, in virtù di ordinanza del Giudice Commessario.

ART. 184

(Nuovo)

Il Giudice nella sua ordinanza fisserà il termine per produrre e giurare il conto: questo termine non potrà eccedere venti giorni da quello della notificazione.

Tale ordinanza sarà eseguibile anche con l' arresto personale contro l' amministratore.

Osservazioni

» L' art. 184 parla del solo amministratore. Ciò
» non importa esclusione del debitore, che debba an-
» ch' egli rendere il conto.

ART. 185

(Nuovo)

Il patrocinatore istante rappresenterà di dritto nella discussione del conto dell' amministratore tutt' i creditori comparsi e graduati. Non pertanto i credi-

tori potranno se il credano necessario, presentare per mezzo del rispettivo patrocinatore le loro particolari osservazioni per contraddire il conto.

ART. 186

(Nuovo)

Il conto sarà esibito insieme co' documenti in appoggio nella Cancelleria, e sarà unito al processo verbale di graduazione.

ART. 187

(Nuovo)

Fra le 24 ore dal deposito, se ne darà avviso al patrocinatore istante, ed al patrocinatore del debitore se lo abbia costituito, ad oggetto di prenderne comunicazione in Cancelleria, e contradirvi per lo stesso conto se vi ha luogo fra otto giorni, a pena di decadenza. Non dovrà in alcun caso notificarsi copia del conto.

ART. 188

(Nuovo)

Qualora non si faccia opposizione, il conto si avrà di pieno dritto come accettato. Essendovi opposizione le parti, frà tre giorni seguenti al termine per produrle, converranno innanzi al giudice commessario; ed ove non si concordino, il giudice stabilirà le quistioni, su cui dovrà fare relazione al Tribunale, al più tardi nella terza udienza consecutiva.

ART. 189

(Nuovo)

Per tutto altro che concerne la discussione del conto si osserveranno le regole contenute nelle Leggi di procedura civile *sotto il titolo del rendimento de'conti.*

ART. 190 + 843

(Redazione riformata ed adattata alla distribuzione della somma)

Liquidate la massa da distribuirsi, il giudice commessario, in continuazione del processo verbale di graduazione, farà la nota di distribuzione di tutte le somme provvenute dalla spropriazione, frà creditori graduati, assegnando a ciascuno di essi le somme accreditategli nel rispettivo grado. La discussione del conto dell' amministratore non impedirà la distribuzione delle altre somme liquide, pervenute in graduazione.

Giureprudenza

È oppur nò permesso al giudice di assegnare immobili in soddisfazione di crediti non controversi e privilegiati, senza perizia, e senza attendersi il compimento della graduazione a riguardo degli altri crediti controversi, sul fondamento della esistenza o del privilegio, ed a motivo che tali immobili corrispondono approssimativa-

mente all' importo de' crediti diffinitivamente graduati. La corte in difformità del P. M. à deciso per l' affermativa (*Agresti Vol. 6 pag. 294*)

ART. 191 ┼ 843

(Redazione riformata ed adattata al rilascio degli estratti di graduazione, e de' mandati esecutivi di pagamento)

Nel tempo stesso il giudice ordinerà , che i depositarii paghino le somme distribuite che sono presso di loro , pronunziando contra i medesimi , qualora siano di privati , anche la coazione personale sul caso d' inadempimento , e che si rilasci l' estratto esecutivo del grado rispettivo , e del correlativo mandato di pagamento delle somme assegnate a ciascun creditore capiente ; ordinerà del pari che sull' immobile spropriato si cancellino le inscrizioni de' creditori non comparsi nella graduazione, ovvero rimasti esclusi od incapienti.

Osservazioni

» Non sembra che sia in forma esecutiva la ordinan-
» za del gindice per la cancellazione delle iscrizioni de'
» creditori esclusi, o incapienti , poichè non essendo ri-
» chiesta dalla Legge, non potrebbe il conservatore le-
» galmente rifiutarsi di dare esecuzione all' atto in copia.

ART. 192 ┼ 843 in fine

(Relazione ritoccata)

Dalla somma di ciascun estratto di graduazione saranno diffalcate in favore dell' aggiudicatario la spe

sa occorrente per la cancellazione o riduzione delle rispettive iscrizioni.

Osservazioni

» Questo diffalcamento segue dietro liquidazione
» fatta distintamente per ciascuna inscrizione , di cui
» si tira ragione nel mandato in piedi dell' estratto della
» nota del grado per darne credito all' aggiudicatario.

ART. 193.

(Articolo nuovo, che provvede al caso non difficile del concorso di danaro e d' immobili da distribuirsi)

Nel caso di aggiudicazione degl' immobili a' creditori , qualora esista in massa denaro contante intervenuto per occasione della spropriazione stessa , il Giudice Commessario distribuirà prima il denaro fra' creditori secondo il rispettivo rango , e quindi procederà al partaggio degl' immobili fra gli altri creditori capienti.

Giureprudenza

1. Le somme maturate posteriormente al pegnoramento di un immobile non debbono distribuirsi per contributo fra tutt' i creditori comparsi , ma spettano in preferenza a' creditori graduati , non ancora soddisfatti in tutto per gl' interessi posteriori a quell' atto. (*Agresti Vol. 8. pag. 5*)

2. Questo articolo non dà letteralmente il dritto di scelta nel caso di creditori ag-

giudicatarii necessarï : pure sta nell' assieme de' principii , ed è nella giurisprudenza il canone , che secondo i gradi della collocazione , i creditori scelgono fra i beni della massa loro aggiudicati (*Vaselli Vol. 4. n° 729*)

Osservazioni

» Nella distribuzione del denaro debbono seguirsi » i principii stabiliti negli art. 77, 181 , 190 e 192 di » questa legge.

» Distribuendosi gl' immobili agli aggiudicatarii ne- » cessarii , sembra che le spese di cancellazione delle » inscrizioni non potessero liberarsi all' aggiudicatario, » perchè possouo essere più , e tutti hanno il medesimo » interesse, per cui è regolare che sieno accreditate in » favore del Patrocinatore del creditore istante essen- » do capiente , ed in mancanza del primo capiente » coll' obbligo suddetto.

ART. 194

(Nuovo)

Per lo partaggio degl' immobili il Giudice Commessario qualora le parti non abbiano concordato su la scelta di un perito, ne destinerà egli di uffizio uno che, se sia possibile, prescegliera tra quelli adoperati nell' apprezzo qualora abbia avuto luogo.

Osservazioni

» La distribuzione dell' immobile deve farsi sol-
» tanto frà creditori che sieno stati dichiarati aggiu-
» dicatarii provvisionali.

ART. 195.

(Nuovo)

Il perito stabilirà le diverse porzioni da assegnarsi a' creditori secondo il rispettivo grado e credito, e determinerà i reciprochi rapporti tra le diverse porzioni, secondo la sua diversa natura e qualità, su la base del prezzo di aggiudicazione diffinitiva, fatta deduzione del sesto del prezzo medesimo in beneficio del del creditore aggiudicatario necessario.

ART. 196.

(Nuovo)

Qualora le porzioni non potranno farsi esattamente corrispondenti al rispettivo avere di ciascun creditore, la ineguaglianza delle quote si compenserà con una somma equivalente in contante o in rendita. E se l' immobile, o una porzione di esso non sia divisibile in porzioni minori sarà assegnato a più creditori in comune; salvo a ciascuno di pagare in contanti i suoi condomini, e ritenere il fondo, godendo del beneficio del sesto giusta l' art. 73.

*

Giureprudenza

Nel partaggio de' beni espropriati e rimasti invenduti per mancanza di obblatori, una creditrice per causa di paraggio, non à il dritto d'impugnare la distribuzione fatta dal perito, sol perchè il fondo a lei assegnato si creda d'inferiore qualità degli altri assegnati a' creditori o rimasti al debitore per la capienza del patrimonio. (*Vaselli. Vol. 3. n. 533*)

Osservazioni

» L' art. 196 stabilisce per principio che ciascun creditore aggiudicatario può riscattare l' immobile, che gli viene assegnato in comune, pagando gli altri condomini. Questa disposizione non sembra derogare quella dell' art. 746. LL. CC., che prescrive la vendita della cosa comune allorchè sia divisibile. Sembra perciò che in questo caso ogn condomino possa domandare la vendita all' incanto a sue spese.

ART. 197.

(Nuovo)

Ove nel farsi il partaggio risulti diminuzione dal prezzo dell' aggiudicazione a causa delle servitù e degli altri pesi da costituirsi fra le diverse porzioni, la differenza diminuirà la porzione, del creditore graduato ultimo capiente.

ART. 98

(Nuovo)

Per quanto altro concerne la esecuzione di tal perizia, si osserveranno le regole stabilite negli art. 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112 e 113 della presente legge, e le altre contenute negli art. 751, e 752 leggi civili, *per quanto sieno applicabili alla specie particolare.*

ART. 199

(Nuovo)

Il partaggio de' dritti reali immobiliari aggiudicati a' creditori, si farà senza perizia dal Giudice Commessario, assegnando a ciascun creditore quella quantità di rendita, che ricade alla porzione del prezzo venale fissato a norma degli art. 86 e 87, diminuito del sesto, giusta l'art. 73, e corrispondente al capitale del credito rispettivo ammesso in graduazione e capiente.

ART. 200 + 855

(Redazione migliorata e redatta)

Fra otto giorni da che saranno rimaste assodate le basi della divisione, il Giudice Commessario dichiarerà la porzione che rimarrà aggiudicata a ciascun creditore pel rispettivo credito. Disporrà del pari che si rilasci a ciascun de' creditori capienti il rispettivo estratto della sentenza

di aggiudicazione , e che sieno cancellate le iscrizioni da essi prese , come anche ridotte le altre inscrizioni de' creditori non comparsi , esclusi o non capienti , giusta l' art. 181 , e 191.

Art. 201 + 855

(Redazione ritoccata)

Nè dieci giorni che seguono o la chiusura de processo verbale di graduazione e distribuzione , giusta gli art. 181 e 191 , o la data dell' ordinanza di assegnazione , giusta il precedente articolo , il Cancelliere sarà tenuto di rilasciare in forma esecutiva a ciascun creditore capiente sul prezzo, l' estratto del rispettivo e del correlativo mandato di pagamento della somma assegnatagli , ed a ciascun creditore utilmente graduato su l' immobile l' estratto corrispondente della sentenza di aggiudicazione giusta gli art. 79 e 200.

Giureprudenza

L' espressione dell' art. — *creditore graduato ,* addita la graduazione sull' immobile; l' altro creditore *capiente sul prezzo* addita il caso della graduazione in denaro (*Agresti vol. 5 p. 41*)

2. Può permettersi ad un aggiudicatario posteriormente al giudizio di graduazione depositare il prezzo assegnato a' creditori graduati , nella circostanza che altri

creditori si sieno inscritti durante il giudizio di graduazione? La Corte ha deciso per la negativa (*Agresti vol. I. pag. 36*)

3. L'aggiudicatario ha il dritto di depositare il prezzo senza attendere i risultamenti della graduazione, ed allora il mandato di pagamento rilasciato a' creditori non è più esecutivo contro di lui. (*Corte di Riom Dalloz vol. X p. 483*)

4. L'aggiudicatario, dopo soddisfatta la nota graduatoria, è validamente liberato, sebbene la sentenza, che ha pronunziata la graduazione stessa, rimanesse annullata. (*Corte di Parigi Dalloz vol. X p. 444*)

5. Nella distribuzione del residuo del prezzo di un'aggiudicazione i creditori iscritti debbono essere sempre preferiti ai non inscritti (*Agresti vol. 3 p. 209*)

6. La Corte Suprema di giustizia di Napoli à annullato due decisioni con le quali erasi stabilito, che l'aggiudicatario non può negarsi all'adempimento del mandato per diminuzione del valore del fondo, o per evizione avvenuta dopo la chiusura della graduazione. (*Agresti vol. 6 p. 120*)

Osservazioni

» Un creditore il quale abbia più crediti graduati
» in un medesimo processo verbale ma in diversi
» gradi, deve ricevere un solo estratto, ovvero tanti
» estratti quanti sono i crediti? Se debbonsi soddi-
» sfare da un solo, debbe essere uno il mandato;
» se da più, altrettanti per quanti ne sono i de
» bitori.

» In qual modo si esegue il mandato contra il
» depositario? Non può esservi contro costui altro mez-
» zo di esecuzione, se non quello dell'arresto perso-
» nale a' termini dell'art. 191, e l'azione su' beni pro-
» prii del depositario, allorchè questi non è l'acqui-
» rente dell'immobile espropriato. Ove questi poi sia
» l'acquirente istesso si avrà, oltre la coazione per-
» sonale, l'azione ipotecaria su l'immobile aggiudi-
» catogli, e l'azione sussidiaria su gli altri beni pro-
» prii, nel caso d'insufficienza de' primi. Il mezzo del-
» la rivendita in danno in questo secondo caso non
» può aver luogo percioc̀hè l'aggiudicatario, il quale
» siasi renduto depositario del prezzo in esecuzione delle
» condizioni della vendita e sia andato al possesso del
» fondo, non può dirsi aggiudicatario inadempiente.

» Innanzi a qual Tribunale deve astringersi l'ag-
» giudicatario del prezzo? Se si agisce coll'azione per-
» sonale, le quistioni si portano al Tribunale della
» dimora del medesimo, e se si agisce sopra i beni
» a quello dove son siti.

ART. 202

(Nuovo)

Dal giorno in cui il giudice avrà diffinitivamente stabilito e chiuso il processo verbale di graduazione, cesseranno a carico del debitore spropriato gl' interessi e gli arretrati in favore de' creditori utilmente graduati, e questi non saranno più in obbligo di rinnovare le rispettive iscrizioni nel caso di decorrimento del decennio.

Dallo stesso giorno i detti creditori godranno de' frutti degli immobili loro aggiudicati, o degl' interessi sul prezzo de' medesimi, qualora sia fruttifero.

Osservazioni

» Se avvenga che l' aggiudicatario siasi renduto
» inadempiente, e nel momento della chiusura del pro-
» cesso verbale non siasi ancora proceduto alla riven-
» dita in danno, i creditori capienti non restano pre-
» giudicati per non aver curato dopo la chiusura del
» processo verbale rinnovare le loro ipoteche.

Giureprudenza

Nel giudizio di spropriazione e di graduazione qual' è il punto in cui cessa ne' creditori inscritti l' obbligo di rinnovare le loro iscrizioni dopo il decennio? La Corte ha deciso non esservi obbligo di rinnovazione dopo l' aggiudicazione. (*Agresti vol. 1 pag. 249*)

ART. 203 + 854

(Redazione ritoccata)

Il debitore spropriato, ed il creditore che rimarrà scoperto, potranno ricorrere contro coloro, che avranno succumbito nelle opposizioni, per tutti gl'interessi arretrati dal tempo del giudizio su le opposizioni.

Osservazioni

» Un creditore chirografario, può egli esercitare
» il regresso accordato dall' art. 203? secondo il signor
» Delaporte, e il Sig. Carré si opina per l'affermativa.

ART. 204 + 856

(Redazione ritoccata)

Il creditore graduato capiente, nel fare la quietanza per le somme che riceve in soddisfazione del credito ammesso, dovrà prestare il consenso per la radiazione o riduzione delle iscrizioni, che lo riguardano.

Osservazioni

» La quietanza ed il consenso debbono essere con
» atto autentico, ma non in b revetto.

ART. 205 + 857

(Redazione migliorata con aggiunte dilucidative)

A misura che avranno luogo i pagamenti de' creditori graduati, il Conservatore delle ipoteche su la esibizione degli estratti di graduazione e delle quie-

tanze de' creditori soddisfatti, cancellerà le loro iscrizioni. Nel caso che il creditore sia stato in parte capiente, e per questo soddisfatto, e la sua ipoteca contenga altri immobili, il conservatore la ridurrà su questi ultimi per la rimanente somma non pagata.

Osservazioni

» La udienza del Giudice Commessario tien luogo
» di una sentenza pronunziata in contraddizione de'
» creditori, percui il conservatore delle ipoteche a ri-
» chiesta semplice dell' aggiudicatario in vista dell' u-
» dienza suddetta deve cancellare le iscrizioni de' cre-
» ditori enunciativi.

» Se l' aggiudicatario abbia depositato il prezzo,
» può chiedere la detta ordinanza prima dell' esito
» della graduazione.

ART. 206 ┼ 858 §. 1.

(Redazione riformata)

Inoltre il conservatore dovrà cancellare di uffizio qualunque altra iscrizione sugl' immobili espropriati, allorchè l' aggiudicatario esibisca la corrispondente ordinanza del Giudice Commessario, pe' creditori non comparsi, o esclusi o incapienti. Se la ipoteca di costoro contenga altri immobili, cancellerà la iscrizione pe' soli immobili espropriati.

ART. 207 ┼ 858 §. 2.

(Redazione riformata)

Nel caso dell' aggiudicazione degl' immobili in favore de' creditori, in conformità dell' art. 54, il

conservatore delle ipoteche eseguirà la cancellazione in vista degli estratti legali di aggiudicazione, e dell' ordinanza del Giudice Commessario.

Art. 208 ⸗ 859

(Redazione migliorata)

In caso di alienazione, eccettuata quella che provvenga da spropriazione forzata, la graduazione sarà provocata, secondo le forme prescritte nel presente titolo, se vi sieno quattro o più creditori; sarà provocata all' udienza del Tribunale, se sieno in minor numero. La dimanda sarà fatta dal creditore più diligente, o anche dal debitore, o dall' acquirente, dopo lo spirare di 30 giorni che succederanno al termine fissato negli art. 2084 e 2094 delle Leggi civili.

Osservazioni

» La disposizione è applicabile alle vendite volontarie fatte per contratto fra le parti, alle licitazioni » alle vendite giudiziarie de' beni de' minori, degl' interdetti, delle successioni vacanti o accettate col beneficio dell' inventario, le quali sono diverse da quelle fatte per espropriazione forzata sia con forme ordinarie, sia con forme sommarie.

Art. 209 ⸗ 680

(Redazione migliorata con aggiunta)

Allorchè possa aver luogo la graduazione, secondo il disposto nel precedente articolo, si osserveranno le forme stabilite nel presente titolo.

In tal caso s' imputerà con preferenza in favore dell' acquirente l' importo dell' estratto delle inscrizioni, e quello delle denunzie fatte a' creditori iscritti.

Giureprudenza

1. Il compratore per le spese dell'estratto delle inscrizioni, e della denunzia fatta a' creditori inscritti, vien collocato a preferenza dello stesso venditore, e di ogni altro creditore. (*Corte di Basanzone. Dalloz. Vol. X. pag. 454*)

2. Il venditore può validamente stipulare che il compratore non apra graduazione sul prezzo dalla vendita, e mancando resti tenuto pe' danni-interessi. (*Corte di Cassaz. Ivi*).

3. L' acquirente che agisca per liberare il fondo dalle ipoteche, a quali spese di una tal procedura è obbligato? La Corte a' giudicato che l' acquirento non sia obbligato a spese che seguono nell' interesse de' creditori. (*Agresti Vol. 6 pag. 105*)

4. La convenzione di graduazione amichevole non può essere impugnata da coloro, che l' abbiano sottoscritta, sotto pretesto che non sia stata consentita da' creditori inscritti. (*Corte di Lione. Dalloz. Vol. X. pag. 227*)

5. L' aggiudicatario di un fondo venduto in giudizio, ma all' amichevole non può esigere che si proceda all' aggiudicazione, quando i creditori hanno fissato i loro gradi con atto anteriore, ed il quaderno contenga la condizione di pagarsi il prezzo secondo quest' atto; ed in caso di opposizione de' creditori, non intervenuti nel detto atto, l' aggiudicatario nè anche può insistere per la graduazione, ove il primo creditore offra di dargli cauzione. *(Corte di Cassaz. Dalloz. Vol. X. pag. 431)*

ART. 210

(Nuovo)

I creditori non iscritti, i quali abbiano titolo esecutivo, potranno fare opposizioni al rilascio del residuo delle somme provvenute dalla spropriazione, il quale potesse cadere in beneficio del debitore.

La opposizione si farà con atto di produzione del titolo, a norma dell' art. 163. Il Giudice ne farà menzione sul processo verbale, ed il debitore dovrà esser chiamato a prenderne comunicazione e contraddirvi a' termini dell' art. 165. In tal caso le somme che rimarranno in beneficio del debitore, saranno dal medesimo Giudice Commessario divise per contributo, tra' creditori opponenti.

ART. 211 ┼ 861

(Redazione migliorata)

Ogni creditore potrà nel modo stesso prescritto nel precedente articolo fare opposizione al rilascio delle somme, ed anche, ove ne sia il caso, prendere inscrizione per conservare i dritti che il suo debitore rappresenti contra un terzo. Le somme però che spetteranno al debitore medesimo per effetto della graduazione saranno dallo stesso giudice divise per contributo fra' suoi creditori inscritti, che siensi fatti opponenti al rilascio delle dette somme.

Osservazioni

» I creditori inscritti contemplati nell'articolo **211** » sono forse quelli che hanno inscrizione contro del » debitore, o quelli i quali hanno presa iscrizione contra il terzo pe' dritti del loro debitore? Il concorso » de' creditori inscritti nel senso del detto articolo esclude i creditori non aventi inscrizione, ma che avessero fatta opposizione al rilascio?

» Non pare dubbio che i creditori inscritti sieno » quelli che abbiano presa inscrizione contra il terzo » nel modo che lo stesso articolo permette; e che il » concorso di costoro non esclude gli altri creditori » non iscritti che si facciano in tempo utile opponenti.

ART. 212 ┼ 862.

(Redazione migliorata)

In ogni caso di ritardo o di negligenza nella procedura di graduazione, sarà permesso a chiunque

de' creditori concorsi richidere la surrogazione. La correlativa domanda dovrà farsi con istanza che verrà inserita nel processo verbale del giudizio di graduazione, e quindi comunicata alla parte istante con atto di Patrocinatore; e verrà giudicata sommariamente nella camera del Consiglio, su la relazione del giudice Commessario, senz' altra procedura.

Osservazioni

» Un terzo, creditore di un creditore può do-
» mandare la surrogazione nell'interesse del suo debitore.

ART. 213

(Art. nuovo, ch' estende alla graduazione le regole degl' incidenti nella spropriazione)

Le regole stabilite negli articoli 93, 94, 95, e 96 pe' giudizii su gl' incidenti della procedura di spropriazione, saranno osservate anche ne' giudizii di paraggio, di rendimento di conto dell' amministratore giudiziario, e per gli altri giudizii incidentali nella procedura di graduazione.

La disposizione dell' art. 153, è comune anche al giudizio per la graduazione, e per gl' incidenti nella medesima.

CLAUSOLA DEROGATORIA

ART. 214

Dal giorno della pubblicazione della presente legge cesseranno di aver vigore tutte le disposizioni che sono contenute ne articoli 755 a 861 che compongono i titoli XII, XIII, XIV del libro VI delle

Leggi di procedura ne' giudizii civili, *ed ogni altra disposizione di Legge Decreto o regolamento, concernente la materia della presente legge. Questa sarà considerata come parte integrale delle dette Leggi di procedura, nelle quali verrà trasfusa in rimpiazzo de' sudetti tre titoli, che rimangono aboliti; rettificandosi però la numerazione degli articoli, e le correlative citazioni.*

Osservazioni

» La legge nel dichiarare l' abolizione della parte
» delle leggi di procedura civile relativa al giudizio di
» spropriazione forzata e di graduazione, si tace sul me-
» todo da serbarsi onde continuare le procedure che si
» fossero incoate sotto l'impero delle leggi abolite.

» Prendendo argomento da ciò che de' 15 agosto
» 1815 fu stabilito pe' giudizii di spropriazione pendenti
» nel tempo della pubblicazione del Decreto de' 14 detto
» mese, potrebbe dirsi che quando la procedura non fosse
» irrevocabilmente compiuta, vi fosse sempre luogo a ri-
» prenderla, retrocedendo fino alla trascrizione del pegnora-
» mento, e ripetendo gli atti posteriori secondo le norme
» stabilite nella nuova legge; e che conseguentemente an-
» che dopo l'aggiudicazione preparatoria, o diffinitiva
» impugnata con appello potesse darsi luogo alla vendita
» col nuovo metodo, tanto per la valutazione legale,
» quanto per l' approvazione.

» Ma da qual punto debbono riattificarsi gli atti, per-
» chè l'innesto delle vecchie leggi con le nuove forme si
» faccia in modo solido e legale? Siccome l'aggiudicazio-
» ne porta sollennizzazione di contratto giudiziario, così
» seguita la stessa, preparatoria o diffinitivamente è ad in-
» novarsi, non avendo avuto luogo le stesse la procedura

» debbe continuarsi su le basi della nuova legge, incominciando dall' ultimo atto che può reggere.

AGGIUNZIONE ALL' ART. 23

Supplemento

È utile avvertire che la destinazione di amministratori giudiziari è un provvedimento essenzialmente provvisionale, d'onde la necessaria idea che possa per giusti motivi rivocarsi l' amministratore destinato, e che la rivoca avvenendo, abbia ad osservarsi per le correlative disposizioni dal Magistrato quello che è stabilito nel Sovrano Rescritto del 19 Maggio 1834. *(M. 14 Maggio 1836.)*

1.° Tutti gli amministratori giudiziari esistenti, e gli altri che fossero in avvenire prescelti per qualsivoglia causa debbono in fine di ogni bimestre, e fra i dieci giorni seguenti la scadenza di quel *periodo*, presentare il conto sommario, ed adempiere il versamento delle somme avvanzate in cassa, secondo le prescrizioni del Rescritto del 4 Giugno 1834.

In ogni caso d' inadempimento di questo dovere le parti potranno dimandare la rimozione, la quale dovrà essere pronunziata dal Tribunale.

2.° Nella scelta dell' amministratore da parte del Tribunale, questo nella sentenza che lo nomina stabilerà una cauzione da prestarsi dal nominato. La somma della cauzione sarà determinata sulla norma della rendita che deve amministrare, avendosi riguardo anche all' obbligo del versamento bimestrale.

3.° Le parti interessate potranno in ogni tempo, durante l'amministrazione, rivocare l'amministratore eletto dal Tribunale o da esse stesse, e sostituirne, ove il creda-

no, altro a loro scelta, quando vi concorra il silenzio di tutti.

4.° È vietato di attribuire agli amministratori onorario fisso: il compenso dovrà loro assegnarsi in proporzione delle somme esatte, ed avuto riguardo alle spese ed alle fatiche, che per lo adempimento del mandato debba l'amministratore soffrire. Questo compenso non potrà eccedere il 4 per cento sullo introito lordo.

5.° Ogni incidente per destinazione, rimozione, e rendiconto di amministratore giudiziario, e per ogni altro oggetto relativo alla gestione dell'amministratore stesso, sarà trattato come causa sommaria ed urgente, e dovrà esservi inteso il Pubblico Ministero.

I Procuratori del Re ed i Procuratori Generali daranno esatto conto al Ministro di Grazia e Giustizia di ogni destinazione o rimozione di amministratore, non che di qualunque deviamento che avvertano dalle regole stabilite come sopra. *(R. 20 Dicembre 1838)*.

FINE

